LASCIAMO STAR LE COSE COME STANNO

O SIA

DISSERTAZIONE

SULLA MUTABILITA'

POCO INTESA DA' PIU'

DELLA

DISCIPLINA ECCLESIASTICA.

Ipsa mutatio consuetudinis, etiam quae adjuvat utilitate, novitate perturbat. Quapropter quae utilis non est, perturbatione infructuosa consequenter noxia est.

Sant' Agostino *ad Januar. Ep. LIV. cap. V.*

BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI

IN FAENZA MDCCLXXXVII.

PRESSO GIOSEFFANTONIO ARCHI.

Con Licenza de' Superiori.

Al Reverendissimo Monsignore

GIROLAMO ZUCCHINI

Patrizio Faentino, dell' una e l' altra Legge Dottore, Protonotario Appostolico, Canonico della Chiesa Cattedrale, e Pro-vicario Generale in Patria

I diamo a credere, Reverendissimo Monsignore, che il Pubblico giudice avveduto a un tempo, ed imparziale vorrà farci ragione, se all' edizione di questa interessante, ed erudita Operetta noi osiamo di porre in fronte il vostro Nome. Sono note ad ognuno le singolari beneficenze che in varie occorrenze

ci avete largamente compartite; e noi nell' offerta, che vi facciamo di queſto picciol Volume, intendiamo di adempiere in qualche modo al debito che ci corre, di grata riconoſcenza, e di tributare nel tempo ſteſſo un giuſto omaggio al voſtro merito. Ben è noto, che i favori delle Anime grandi altra non vogliono ricompenſa, che la ſoddisfazione medeſima da loro provata nel favorire altrui; e preſunzion biaſimevol ſarebbe d' umil Perſona l' arrogarſi verſo le ſteſſe il titolo di donatore. Non ad altro fine però ve l' umiliamo, ſe non perche coll' innata voſtra umanità riſguardandola, quella protezion ne prendiate, che agli offerenti avete mai ſempre benignamente accordata. Nè temiate già, REVERENDISSIMO MONSIGNORE, che noi offendiamo la voſtra virtù, e ſorprendiamo la voſtra modeſtia obbligandovi a ſoffrire il rincreſcimento di leggere quì eſpreſſi i Voſtri encomj. L' eſecuzione di sì nobil penſiero ſi riſerbi ad altra felice penna, che volendo formare il modello d' un inſigne Eccleſiaſtico fornito di rettitudine, di dottrina, e di zelo per

renderlo utile alla Chiesa, abile al ministero, e degno dei sacri titoli, di cui è rivestito, dovrà pur trarne anche da Voi i più vivi lineamenti, come quegli, che quantunque sul fior degli anni, in questa vostra Patria vi rendeste specchio di consumata probità, e di avveduta prudenza, onde poi pel corso di tre anni saggiamente reggeste, e governaste questo fiorente Ecclesiastico Seminario, e poc' anzi nella cospicua carica di Vicario Capitolare, ed ora in quella di Provicario Generale deste, e date alla giornata le più convincenti riprove di molto sapere, e d' instancabil zelo, non disgiunto da quella particolare affabilissima giovialità, con cui, mentre vi rendete accessibile a tutti, di tutti Vi obbligate l' affezione, e la stima; e ben chiaramente manifestate, che il solo magnanimo vostro genio di giovare al Pubblico, ed al Privato v' indusse ad accettare vostro malgrado l' onorevol incarico, che sostenete. Degnate dunque, REVERENDISSIMO MONSIGNORE, *di benigno gradimento quest' umil offerta, che Vi presentiamo, e nel mentre, che Vi preghiamo di*

con-

continuarci l' onore del valido voſtro patrocinio, permettete, che dopo il bacio della ſacra Mano ci diamo l' onore di eſſere

Di Voi Reviño Monſignore

Faenza 30. Giugno 1787.

Uñi Deviñi ed Obbiñi Ser.
Li Fratelli Archi.

Tra

LO STAMPATORE

A CHI LEGGERA'.

RA le carte del fu Cardinale Pallavicini Segretario di Stato fu trovata queſta importantiſſima Diſſertazione di un Anonimo, il quale, per quanto pare, la ſcriſſe primamente ſotto il Pontificato della Santa Memoria di Clemente XIII., ma in un' Opera più voluminoſa ſopra la Diſciplina Eccleſiaſtica. Da queſta egli poi la ſtaccò per compiacere quell' Eminentiſſimo, che voleva particolarmente eſſere informato ſulla mutabilità della Diſciplina, e allor ſi vede, ch' egli altre coſe vi aggiunſe più proprie del tempo, in che la preſentò a quel degniſſimo Porporato. Un mio amico avutala per poco tempo la ricopiò, e conſiderando, non eſſervi coſa più opportuna a' noſtri giorni, ne' quali tut-

ti voglion parlare di Disciplina, me l' ha trasmessa; perche la pubblicassi colle mie stampe, e io ben volentieri ho intrapreso di farlo, ancora per consiglio di alcuni dotti Uomini, a' quali l' ho fatta vedere. L' Autore, chiunque ei sia, se ancora vive, non si dovrà dolere, che io mettala alla luce; piuttosto vorrei, ch' egli s' inducesse a farmi tenere anche l' altro Trattatino, ch' egli cita in un luogo della presente, quello, dico, *della podestà regolatrice della disciplina*. Che se foss' egli già morto, prego quelli, a' quali debbon gli scritti di Lui esser passati, a non privare più lungamente il Pubblico di un' Operetta troppo utile alla Religione, e troppo necessaria al disinganno di tanti, che a' nostri dì con false dottrine, e con massime di una viliſſima indebita adulazione alle Secolari Podestà vogliono mettere in mano a' Principi, come il grand' Osio dicea, *l' incensiere*.

DISSERTAZIONE

Sulla mutabilità poco intesa da' più

DELLA

DISCIPLINA ECCLESIASTICA.

I. Olgarissimo detto è, tra' dommi della Fede, e l' Ecclesiastica disciplina correre questa notabile differenza, che laddove quegl' immutabili sono, sia questa a varietà sottoposta. *Tertulliano* fin da' suoi tempi lo pronunziò nel libro *de Virginibus velandis* con queste parole: *Regula quidem fidei una omnino est, sola immobilis, & irreformabilis... Hac Lege fidei manente caetera jam disciplinae, & conversationis admittunt novitatem correctionis, operante scilicet, & proficiente usque in finem gratia Dei.* E de' Cristiani dommi ragionando, lo acconsento ben volentieri. Perciocchè sostenendosi essi quasi sopra pietra fondamentale sull' infallibile verità di Dio parlante, ciò, che da Dio agli Uomini fu rivelato, siccome una volta fu vero, così esser lo dee, e sarallo mai sempre. Ma quanto alla disciplina, avvegnacchè si possa generalmente concedere, che ella sia variabile, voglionsi nondimeno usare parecchie eccezioni, acciocchè non si cada in gravissimi errori. E questo è appunto ciò, che di questa Dis-

Differenza tra' dommi e la disciplina.

Divisione della Dissertazione.

sertazione sarà il precipuo argomento. Quindi perche ad una sì rilevante trattazione niente manchi, di due altre controversie diremo, delle quali la condizione de' nostri tempi rende necessario l' esame. Una è, quali cose richiegganſi, perche legittimo sia, e non abuso un cambiamento di disciplina: la seconda, se sia necessario, o almeno spediente di richiamare una vecchia disciplina, perche miglior sia della nuova già introdotta. In due parti adunque divideremo la Dissertazione, e nella prima disamineremo, qual disciplina sia mutabile; nell' altra parte di quelle due controversie sarà diligentemente da noi disputato; ma in tutte prenderemo occasione di difendere da' maligni riprensori la Chiesa, e la sua venerabilissima autorità.

PRIMA PARTE. Qual disciplina sia mutabile? Non lo è I. quella, che ci viene immediatamente da Cristo.

II. Entrando già nella discussione del primo punto, dico, che non ogni disciplina è variabile. Non lo è certamente in primo luogo la disciplina, che a noi è venuta per immediata istituzione di Gesù Cristo. Osserva Sant' *Agostino*, che Cristo Signor nostro non fece alcuna ordinazione intorno il comunicarsi a digiuno piuttosto che dopo le Agàpi, ma lasciollo alla disposizion degli Appostoli. Qual maraviglia però, che dapprincipio intorno a ciò siaci stata varietà di disciplina? Ma se a cagion d' esempio avesse Cristo ordinato, che l' Eucaristico Pane si prendesse dopo desinare, non credo già, soggiunge il Santo Dottore, che niuno sarebbe stato sì ardito di cambiar questo costume: (1) *Ideo non praecepit* (Cristo), *quo deinceps ordine sumeretur* (l' Eucaristia) *ut Apostolis, per quos Ecclesias dispositurus erat, servaret hunc locum. Nam si hoc ille monuisset, ut post cibos alios semper sumeretur, credo, quod eum morem nemo variasset.* Però l' Appostolo volendo a' *Corinti*, tra' quali nel ricevimento della Cena Dominicale grandissimi disordini serpeggiavano, dare la regola, da cui non si dovessero

(1) *Ep.* 118. *ad Januar.*

fero per alcun modo ſcoſtare, li avvertiva che non egli era, il quale aveſſela loro preſcritta, ma Gesù Criſto medeſimo: *ego enim accepi a Domino, quod & tradidi vobis* (2). Nè in queſta ſola occaſione usò *Paolo* queſta ammonizione. Anche in propoſito del Matrimonio ſe ne valſe. Ad inculcare, che, ſe una Moglie aveſſe forti ragioni di ſepararſi dal Marito, non dovea tuttavia paſſare ad altre nozze, giudicò di ammonire gli ſteſſi *Corinti*, che non ſuo era queſto precetto, ma di Criſto: *Iis autem, qui Matrimonio junčti ſunt, PRAECIPIO NON EGO, SED DOMINUS, uxorem a viro non diſcedere: quod ſi diſceſſerit, manere innuptam, aut viro ſuo reconciliari* (3); e poco appreſſo per lo contrario entrando a diſcorrere della Verginità premette di non avere ſu ciò alcun precetto del Signore: *De Virginibus praeceptum Domini non habeo*. E queſta è la ragione, per cui la Chieſa non ha podeſtà di far nelle coſe, che alla ſoſtanza de' ſalutiferi Sagramenti appartengono, verun cambiamento. Perciocchè le coſe, che riſguardano la ſoſtanza de' Sagramenti, furono da Criſto medeſimo determinate. Così pure non potrebbeſi toglier di mezzo la Veſcovil dignità, perciocchè ella è di divina iſtituzione. Vedeſi già, che dir ſi debba di coloro, che al *Romano* Pontefice negano un primato di univerſale giuriſdizione ſopra tutta la Chieſa, e alla Chieſa la forma di monarchico reggimento. Che *Marcantonio de Dominis*, che *Edmondo Richerio*, che i Proteſtanti ſienoſi ſtudiati d' introdurre nella Chieſa quali un governo puramente Ariſtocratico, quali ancora il Democratico, ſi può tollerare. Ma che *Febbronio*, che un *Pereira*, il quale ſi dichiara *Sacerdote* e *Teologo di Lisbona*, che l' Autore della *Riforma d' Italia*, il quale ſi proteſta e vuole per forza eſſer Cattolico reputato, a fronte ſcoperta rinnovino queſto errore, e quaſi ſpaccinlo per ortodoſſa indubitabile verità, è coſa

(2) *I. Cor. XI.* (3) *I. Cor. VII.* 10.

da non udirſi ſenza fremito. Non io qui voglio mettermi a combattere tanta impudenza. Hanlo già fatto autori aſſai, lo *Scheleſtrate*, il *Charlas*, il *Ballerini*, il *Sangallo*, il *Kaffmans*, il P. *Mamachi*, per tacere d'altri più antichi, e anche moderni, i libri de' quali o ſono per le mani di tutti, o poſſon vederſi citati nell' *Antifebbronio* dell' ora Abate *Zaccaria*. Baſta a me recare in mezzo un celebre paſſo di *Giovanni Gerſone* quel gran Cancellier di *Parigi*, che fu l'anima del Concilio di *Coſtanza*, e tanto ſi magnifica da tutti i contraddittori di *Roma*: *Status Papalis*, dic' egli (4), *inſtitutus eſt a Chriſto ſupernaturaliter, & immediate tamquam Primatum habens Monarchicum, & Regalem in Eccleſiaſtica Hierarchia, ſecundum quem ſtatum unicum & ſupremum Eccleſia militans dicitur una ſub Chriſto; quem ſtatum quiſquis impugnare, vel imminuere, vel alicui ſtatui Eccleſiaſtico particulari coaequare praeſumit, ſi hoc pertinaciter faciat, Haereticus eſt, Schiſmaticus, impius, atque ſacrilegus.* Queſti Signori *Richeriani* moderni piglinſi qual più vogliono di sì pompoſi titoli regalati loro da *Gerſone*; niuno gliel' invidierà. Ma per ciò, che al noſtro intendimento ſi affà, manifeſto eſſer dee, che eſſendo il Monarchico reggimento nella Chieſa ſtabilito da Criſto, quantunque coſa ſia di eſterior diſciplina, non potrebbeſi da qualſiaſi podeſtà della terra cambiare.

Regola per conoſcere ſe un punto di diſciplina ſia d'immediata iſtituzione di Criſto.

III. Ma quì ſubito ſi domanderà, come conoſcer ſi poſſa, ſe un punto di diſciplina ſia di divina iſtituzione di Gesù Criſto. La riſpoſta è queſta, che prima convien vedere, ſe ſiaci ſtato dagli Appoſtoli tramandato; dipoi deeſi conſiderare la ſua materia. Ora due principaliſſime regole, per tacerne altre propoſte, e dichiarate dal *Bellarmino* (5), abbiamo per conoſcere, ſe una tradizione vengaci dagli Appoſtoli. La prima è quel-

(4) *De Statib. Eccleſ. conſid. I.* (5) *De verbo Dei lib. IV. cap. IX.*

quella, che udimmo diſſopra da *Sant' Agoſtino*, e che ei ci ripete nella lettera a *Gennaro* (6): *Illa autem, quae non ſcripta, ſed tradita cuſtodimus, quae quidem toto terrarum orbe obſervantur, dantur intelligi VEL AB IPSIS APOSTOLIS, vel plenariis Conciliis, quorum eſt in Eccleſia ſaluberrima auctoritas, commendata atque ſtatuta retineri.* Quegli uſi adunque, che da tutta la Chieſa ſono oſſervati, ſenza che ſi poſſa additarne il principio, o da' plenarj Concilj, o dagli Appoſtoli eſſer debbono derivati. Se però di tali generali uſi ſi tratti, de' quali niun plenario Concilio ſia ſtato il primiero iſtitutore, debbonſi queſti agli Appoſtoli riportare. Onde lo ſteſſo *Agoſtino* dicea (7): *Multa, quae non inveniuntur in litteris Apoſtolorum, neque in Conciliis poſteriorum, & tamen quia per univerſam cuſtodiuntur Eccleſiam, nonniſi ab ipſis tradita & commendata creduntur.* L' altra regola è conſultare il ſentimento delle Chieſe Appoſtoliche, cioè fondate dagli Appoſtoli. Se queſte tengono, che una, od altra coſa è di Appoſtolica tradizione, non poſſiamo ingannarci nel crederla tale. Queſta regola è di *Tertulliano* (8): *Id eſſe ab Apoſtolis traditum, quod apud Eccleſias Apoſtolorum fuerit ſacroſanctum.* Il che principalmente vuole intenderſi della Chieſa *Romana*. *Maximae*, dicea *S. Ireneo* veramente di coſe di fede parlando, ma per parità di ragione anche della diſciplina intendendo, *& antiquiſſimae, & omnibus cognitae, a glorioſiſſimis duobus Apoſtolis* Petro *& Paullo ROMAE fundatae & conſtitutae Eccleſiae eam, quam habet ab Apoſtolis traditionem, & adnunciatam omnibus fidem, per ſucceſſiones Epiſcoporum pervenientem uſque ad nos, indicantes confundimus omnes eos, qui quoquo modo per ſui placentiam malam, vel vanam gloriam, vel per coecia-*

I. eſſer dee a noi venuto dagli Appoſtoli.

(6) *Ep. 54. al. 118. ad Januar.* (7) *Lib. II. de Bapt. contr. Donat. cap. VII.* (8) *Lib. IV. contra Marcion. cap. 5.*

coecitatem, & malam ſententiam, praeterquam oportet, colligunt. Ma perche gli Appoſtoli poſſono eſſere ſtati non ſolo promulgatori de' divini Precetti, come richiedeſi, acciocchè i Precetti da loro traſmeſſici ſieno di divina iſtituzione, ma autori pur anco della diſciplina praticata da tutta la Chieſa, e come Appoſtolica predicata dalle Chieſe Appoſtoliche; perciò in ſecondo luogo diceaſi, che alla materia degli ſteſſi Precetti era a por mente. Or dunque ſe di coſe parliamo, le quali dal ſolo Dio potevano eſſere iſtituite, e tali ſono quelle, che riſguardano la coſtituzione, e l'eſſenziale governo della Chieſa, e la ſoſtanza de' Sagramenti, del Sagrifizio, del culto divino, quando non ſieno ſcritte, ma per tradizione oſſervate, debbonſi certamente riconoſcere come da Criſto ſtabilite, e per gli Appoſtoli ſino a noi pervenute. Per darne un eſempio, e chi battezzerebbe un bambino, che attualmente nè crede, nè può credere, ſe non ne aveſſimo divin precetto? Anzi ſarebbe queſto error graviſſimo. *Conſuetudo matris Eccleſiae*, ſentiamo di nuovo *Agoſtino* (9), *in baptizandis parvulis nequaquam ſpernenda eſt, neque ullo modo ſuperflua deputanda, nec omnino credenda, niſi Apoſtolica eſſet traditio.* Così pure che valido ſia il Batteſimo degli Eretici colla debita forma conferito, è di divina iſtituzione per gli Appoſtoli conoſciuta, e perciò lo ſteſſo *Agoſtino* in non altro, che nell' Appoſtolica tradizione rifonde ſempre; che non debbanſi ribattezzare i battezzati dagli Eretici. E veramente nè la Chieſa, nè gli Appoſtoli non potrebbono dare al Batteſimo un valore, e una forza, che da Criſto non ha. L' Appoſtolica tradizione adunque, di cui quì ſi parla, non è un' iſtituzion degli Appoſtoli, ma ſolo una promulgazione della volontà di Criſto Signore. Ma ſe ſi tratterà di coſe, alla iſtituzion delle quali giugner poteva l' autorità degli Appoſtoli, avvegnacchè non ne aveſſe,

II. eſſer dee di materia, alla quale la ſola divina autorità ſi poſſa ſtendere.

(9) *Lib. X. de Gen. cap. 23.*

vessero speziale comandamento di Cristo, come son tutte quelle, che riguardano le cerimonie, e i riti sacri, e certo accidentale apparato esteriore dell' Ecclesiastico reggimento, qual dubbio, che veri istitutori di esse stati sieno gli Appostoli? Tale sarebbe la triplice immersione, che già per parecchi secoli fu in generale uso delle Chiese nel battezzare, e le più cose, che troviamo da *Clemente Alessandrino*, da *Basilio*, e da *S. Leone* agli Appostoli, come ad autori aggiudicate.

IV. Potrebbe quì nascere un non inutile dubbio, se gli Appostoli abbiano sul primo cominciamento della Chiesa ordinate le cose tutte, che per divino comandamento di Cristo doveano nella disciplina prescrivere. Ma facile è disciorlo. Tra le cose, che il Signore lasciò agli Appostoli, perche stabilirsene nella Chiesa, aveacene altre, che sul primo annunziarsi del nuovo Vangelo doveano trarsi a luce, e ordinare; ma altre erano tali, che non doveansi nè proporre, nè comandare, che a certi tempi, e in certe occasioni e congiunture, dove necessità richiedesse di farlo. Non altramente, che nelle cose di Fede, e da Dio medesimo rivelate alcune fino dal principio della Chiesa furono dichiarate, come l' ineffabile Trinità delle divine Persone; ma altre non furono apertamente mostrate, e da tutto il Cristianesimo riconosciute, se non nel decorso de' secoli, come la perfetta ugualità delle stesse Persone, secondo che le nate eresie obbligarono la Chiesa a disaminarle, e a porle in chiara luce. Per la qual cosa d' uopo è con molta diligenza la divina istituzione distinguere dall' eseguimento delle cose, che sono d' istituzione divina, nè dobbiamo già immaginarci, che una cosa d' istituzione divina non sia, perche sul primo apparire del Cristianesimo non trovasi dagli Appostoli comandata, benchè eglino tosto come le insorte occasioni lo domandarono, abbiano poi ordinata. Ne può essere esempio il regola-

Nè perciò credasi, che tutte le cose d' istituzione divina sieno state subito ordinate dagli Appostoli; eglino le stabilirono secondo le circostanze e i bisogni della Chiesa,

mento dell' Eucariſtica Comunione, non prima preſcritto da *S. Paolo*, che occaſione gliene aveſſer dato i diſordini, che a cagione delle Agapi erano nati in *Corinto*, e così pure ciò, che il Santo Appoſtolo ordinò agli ſteſſi *Corinti* intorno l' obbligo della moglie di non prendere altro marito, ſe aveſſe ragioni di ſepararſi dal primo: le quali due coſe erano, come detto è, di divino precetto. Ma queſta oſſervazione ha molto più luogo nelle coſe, che all' eſterior governo della Chieſa appartengono. Perciocchè coſa non v' ha, la quale più dalle circoſtanze de' tempi, e delle varie congiunture dipenda, che l' eſterno reggimento degli Uomini. Infatti ſe richiameremo alla mente ciò, che *S. Girolamo* diviſò intorno l' Eccleſiaſtico governo degli Appoſtoli, il vedremo chiaramente. Criſto ſalendo al Cielo, ſecondo un' antica tradizione preſſo di *Euſebio* riferita da *Apollonio*, il quale fioriva ſul cominciare del ſecolo terzo Criſtiano, e approvata da' *Bollandiſti*, avea agli Appoſtoli comandato, che per dodici anni non ſi allontanaſſero da *Geruſalemme*, cioè non trapaſſaſſero a Provincie da quella Capitale molto lontane. Però il numero de' Fedeli nella *Paleſtina* ſi riſtrigneva, nè era sì grande, che abbiſognaſſe di molti Miniſtri. Per quel tempo adunque, cioè ſino all' anno XL. dell' Era volgare ſecondo quelli, che all' anno XXIX. dell' Era ſteſſa fiſſano con grandiſſima probabilità la morte di Gesù Criſto, gli Appoſtoli conſecrarono ſolamente Veſcovi. Perciocchè una ſola perſona baſtava in una popolazione, o Città di quella Provincia, e de' luoghi circonvicini a governare una Chieſa naſcente, e nondimeno biſognava, che queſta perſona aveſſe tutta la podeſtà, e tutta l' autorità neceſſaria per formare una Chieſa battezzando, creſimando, e diſtribuendo la confortatrice Eucariſtia, cioè foſſe un Veſcovo come i noſtri; il qual Veſcovo perciò faceva ancora le funzioni de' noſtri Preti.

come ſi ſcorge nella diſtinzione de' Veſcovi, e de' Preti non ſubito da loro introdotta, e nello ſtabilimento di Veſcovi in ogni Città più tardi ordinato.

Preti. Ma poi, disperſi che furono per le varie parti della Terra gli Appoſtoli, e creſciuto il numero de' Criſtiani, ordinarono Veſcovi e Preti. Ma i Veſcovi o non erano ad una particolare Sede incardinati, ma deſtinati ad Appoſtoliche ſcorrerie per diverſe Terre e Città, ſecondo che il biſogno dell' Evangelio richiedeva l' opera loro; o ſolo a qualche Città erano dati, che eſſendo come la Metropoli di gran tratto di paeſe, dava loro aſſai largo campo di faticare: le altre Chieſe adunque furono a' ſoli Preti affidate sì però, che reggeſſerle di comune conſentimento. In fine moltiplicatiſi in queſte Chieſe i Fedeli nacquero per l' ambizione de' Preti diviſioni e ſciſmi, che obbligarono gli Appoſtoli a preporre anche a queſte Veſcovi, i quali colla ſuperiore lor podeſtà tenendo ſoggetti i Sacerdoti del ſecond' ordine, allontanaſſero dalle Chieſe ogni diſcordia. Era queſta, come ognuno ſa, la primaria iſtituzione di Criſto, acciocchè più facilmente l' unità nella Chieſa ſi manteneſſe. Nondimeno gli Appoſtoli, ſecondo l' opinare di *S. Girolamo*, parecchi anni tardarono ad eſeguirla, finchè dal tempo ſteſſo, e dalla propagazione della Fede vi furono condotti. Ma ſiccome per conſervare l' unità tra' Sacerdoti del ſecond' ordine fu in una Chieſa ſtabilito un ſolo Veſcovo, così gli Appoſtoli ſteſſi per conſervare la pace, e l' unità tra i diverſi Veſcovi d' una nazione uno ne deputarono, che a tutti que' Veſcovi ſovraſtaſſe. Così *Timoteo* (ad *Efeſo* mandato Veſcovo da *Paolo*) *avea in cura tutta la Chieſa, ovvero tutta la Nazione di Aſia*, come notò *S. Giovanni Griſoſtomo* (10): così pure *Tito* fu dal medeſimo Appoſtolo coſtituito Veſcovo in *Candia* sì però, che tutta gli commiſe la Chieſa di quella Iſola, chiara allora ed illuſtre per cento Città. Laſcio ora ed *Antiochia*, ed *Aleſſandria*, le quali Chieſe per l' *antico coſtume*, che d' altronde eſſer

Altro esempio nella introduzione de' Metropolitani.

(10) *In I. ad Tim. hom. XV.*

ſer nato non può, che da Appoſtolica iſtituzione, furono dal *Niceno* Concilio confermate nella prerogativa di giuriſdizione, e di podeſtà ſopra i Veſcovi delle Dioceſi di *Oriente*, e dell' *Egitto* (11). Ecco adunque come gli Appoſtoli andarono a poco a poco ſvolgendo l' economia del governo della Chieſa preſcritto loro dal Divino Maeſtro. Nel proceſſo de' tempi la dignità Metropolitica fu in più claſſi partita, ed ebbe varj pompoſi nomi al ſecolo Appoſtolico ſconoſciuti di Arciveſcovi, Primati, Eſarchi, e Patriarchi, onde a' Patriarchi gli Eſarchi, a queſti i Primati, a' Primati gli Arciveſcovi furono ſubordinati. Ma tutto ciò non fu, che una più minuta ampliazione del ſiſtema Appoſtolico, o più veramente Divino. Sentaſi *S. Leone* (12): *Inter Beatiſſimos Apoſtolos in ſimilitudine honoris fuit quaedam diſcretio poteſtatis, & quum omnium par eſſet electio, uni tamen datum eſt, ut ceteris praemineret. DE QUA FORMA* (notiſi bene) *Epiſcoporum quoque eſt orta diſtinctio, & magna diſpoſitione proviſum eſt, ne omnes omnia ſibi vindicarent, ſed eſſent in ſingulis provinciis ſinguli, quorum inter fratres haberetur prima ſententia, & rurſus quidam in majoribus urbibus conſtituti ſollicitudinem ſuſciperent ampliorem, per quos ad unam Petri Sedem univerſalis Eccleſiae cura confluereret, & nihil umquam a ſuo capite diſſideret.* Per la qual coſa di Eccleſiaſtica iſtituzione ſono bensì le particolari claſſi di queſti, che *in majoribus urbibus conſtituti ampliorem ſuſciperent ſollicitudinem*, e i nomi pur lo ſono, co' quali furono queſti appellati di *Patriarchi*, *Eſarchi ec.*; ma che a' Veſcovi in bene dell' unità della Chieſa doveſſe uno preporſi, che li governaſſe, fu d' iſtituzione Appoſtolica, o piuttoſto Divina dagli Appoſtoli eſeguita, e a norma di queſta ſi regolò poi la Chieſa nello ſtabilire varj gradi di

Donde poi i Patriarchi, gli Eſarchi, i Primati, e gli Arciveſcovi.

(11) *Veggaſi il P. Bianchi della podeſtà, e della polizia della Chieſa T. III. pag. 121.* (12) *Ep. XII. ad Anaſtaſ. cap. II. pag. 55. Cacciar. edit.*

di di tal maggioranza. Ora da tutto queſto fondato ragionamento tragghiamo una rifleſſione pe' noſtri tempi non inutile, nè inopportuna. Avea ſcritto *Innocenzio III.* (13), che le traſlazioni, rinunzie, e depoſizioni de' Veſcovi *non tam conſtitutione canonica, quam inſtitutione divina* erano al ſolo *Romano* Pontefice riſervate. Ma *Febbronio* non ſi contentà di opporre ad *Innocenzio* l' antichità, che per molti ſecoli a' ſoli Provinciali Sinodi commiſe tai coſe, ma aggiugne (14): *Ad verba citati cap.* Inſtitutione divina *reflectens* Guillelmus Barclaius (che ſanto Padre!) Tract. de Poteſtate Papae cap. XXVIII. *obſervat haec illa eſſe, quibus homines iſti* (cioè la canaglia de' Papiſti) *in praecipitem errorem deferuntur, ut quidquid a Papa fiat, a Deo factum eſſe putent.* Di grazia mi ſi permetta, che io poſſa per un poco rintuzzare tanto intollerabile audacia di adottare con pompa una gloſſa di un falſo Cattolico, qual fu *Barclajo*, piena di temerità ugualmente, che d' ignoranza. Io non entrerò a diſcutere, ſe e come ſia vero, che per gli otto o nove primi ſecoli ſiffatte coſe appartenеſſero a' Provinciali Concilj: hallo fatto l' Autore dell' *Antifebbronio* baſtantemente. Dico bene, alle coſe ſinora da noi ſtabilite inerendo, che quantunque ſino a' più tardi ſecoli per giuſte ragioni non abbia il *Romano* Pontefice intorno tai coſe ſpiegato, e ſvolto il ſuo Primato, che certamente è di divina iſtituzione, poteva tutta volta per altri piu gravi motivi in fine determinarſi ad eſercitarlo ancora in queſte. Non biſogna in coſe, che riguardan diritti, mai perdere di veduta la veriſſima, e ſaviſſima maſſima di *Natale d' Aleſſandro* (15): *Aliud eſt jure aliquo ſemper non uti, aliud jus illud non habere: in quo viri alioquin eruditi hallucinati ſunt, qui ſubſtantiam juris a perpetuo & non interrupto ejus uſu non*

Anche il Primato del Papa potè per divina ragione nel decorſo de' tempi ſvolgerſi più, e ſtendeſi alle riſerve delle traſlazioni, ceſſioni, e depoſizioni de' Veſcovi. Innocenzio III. difeſo.

(13) *Cap.* inter corporalia *X. de tranſlat. Epiſcop.*
(14) *Cap. IV. §. VII. pag. 247. edit. 1765.*
(15) *In Hiſt. Eccleſ. ſaec. IV. diſſ. XX. prop. I.*

non distinguunt. Aveano gli Appostoli non che diritto, ma divino precetto e di separare l' ordine Vescovile da quello de' semplici Preti, e di costituire sopra i Vescovi di una Provincia un generale Soprantendente (con qualunque nome poi piacesse di chiamarlo); nondimeno per assai tempo non ordinaron che Vescovi, e più ancora tardarono a stabilire la dignità di Metropolitani, prendendo dalla sola necessità della Chiesa la regola per mandare ad effetto le divine istituzioni del loro Maestro. Sinchè i Concilj Provinciali furono in vigore, sinchè ci si procedette secondo le canoniche leggi, i Papi contenti di averne la debita relazione lasciarono per lo più e fuor de' casi di appellazione; e di altri più straordinarj, agli stessi Sinodi le determinazioni di queste cause. Ma quando la divisione de' Regni, e de' politici governi introdusse difficoltà grandissime nelle adunanze di questi Concilj, quando o la tirannesca violenza de' Metropolitani volle soggiogarsi l' autorità de' Vescovi, o la lor sonnolenza fomentava i disordini de' lor Suffraganei, si videro allora i *Romani* Pontefici obbligati a trarre a sè queste cause, e ad esercitare soli un diritto, che o diviso in altri, o ad altri comunicato era all' unità della Chiesa sommamente dannoso. Questo dunque è solo a vedere, se il diritto di avvocare a sè le Vescovili traslazioni, cessioni, deposizioni sia compreso nel Pontificio Primato. Quando lo sia, siccome questo è di divina istituzione, così lo è quello eziandio, e *Innocenzio* ebbe tutta la ragione di chiamarlo diritto non tanto di canonica costituzione, quanto da divina istituzione derivato. Dove si osservi, che non nega lo stesso *Innocenzio* averci avuta parte la canonica costituzione: chi dice *non tam constitutione canonica, quam institutione divina*, non esclude quella costituzione; solo più dà alla divina istituzione, che alla canonica costituzione. Or questo appunto è ciò, che mostra la singolare accura-

ratezza, con che *Innocenzio* parlò. Perciocchè da una parte è certissima cosa, che per le traslazioni, e le rinunzie de' Vescovi da tanti Canoni e di generali, e di particolari Concilj proibite voleaci un' autorità suprema e stabile, che secondo i bisogni dispensar potesse da questi Canoni, la quale autorità essere non poteva, che quella del successore di *Piero*, e Primate della Chiesa; dall' altra i Vescovi co' loro ricorsi, che nel decimo, e nell' undecimo secolo mandavan frequentissimi a *Roma* per tali cause, riconobbero eglino stessi in lui questa suprema podestà, non gliela diedero. Però della Chiesa degli ultimi secoli si può riguardo a queste cause dir quello, che dell' antica dicea *Zosimo*, cioè ch' ella *tantam huic Apostolo* (Petro) *per sententias omnium voluit esse potentiam EX IPSA QUOQUE DEI NOSTRI PROMISSIONE, ut & ligata solveret, & soluta vincire* (16). Ecco già la *canonica costituzione d' Innocenzio* nel riconoscimento, e nella dichiarazione, che fece la Chiesa di questa podestà nel *Romano* Pontefice; ma perche riconoscimento, e dichiarazione, che ebbe per unica base e fondamento la divina promessa di Cristo, *ex ipsa quoque Dei nostri promissione*, ecco la divina istituzione come precipua autrice di questa medesima Ecclesiastica dichiarazione; ed ecco ancora pienamente giustificato *Innocenzio* in quel suo detto *NON TAM constitutione canonica, QUAM INSTITUTIONE DIVINA*. Si può alle deposizioni de' Vescovi adattare lo stesso discorso, e con tanto più aperta ragione, quanto dalla Ecclesiastica storia abbiamo in più numero, e più chiari documenti, che ne' più antichi secoli regolar deposizione di Vescovi ancor nell' *Oriente* non trovasi fatta senza partecipazione della Sede Apostolica. Aggiugneremo solo una riflessione. I Vescovi del Concilio di *Troyes* nell' anno 867. a *Niccolò I.* s' indirizzarono, perche con nuova costituzione ordinasse, che gli

(16) *Ep. XII. T. I. Ep. Rom. Pont. Const. col. 974.*

gli antichi privilegi, e decreti de' Papi si osservassero, onde e allora, e ne' futuri tempi nessun Vescovo senza consultare il *Romano* Pontefice si deponesse da' Sinodi (17). Credevan dunque que' Vescovi *Gallicani* non solo, che i Papi avesser diritto di ristrignere l' autorità de' Sinodi a non passare ad alcuna deposizione di Vescovi senza saputa della sedia *Romana*; ma che fino da' rimoti tempi avessero questa stessa cosa più volte determinata. Ma se il gius del Primato, benche non sempre in tutte le particolari deposizioni de' primi tre o quattro secoli appaja da' Pontefici della Chiesa *Romana* esercitato, potè a poco a poco svolgersi, e spiegarsi per modo, che i Sinodi non potessero a veruna deposizione procedere, non consultato il *Romano* Pontefice; qual difficoltà, che renduta poi malagevole la celebrazione di questi Concilj, e moltiplicate contro le prepotenze de' Metropolitani le querele de' Vescovi, sieno i Papi venuti a togliere a' Sinodi un' autorità, che per la circostanza de' tempi o inutile era e non praticabile, o ancor dannosa, dichiarando anche più il gius, che in siffatte deposizioni aveano dal loro universale Primato.

2. Non è variabile la disciplina, che per sè sia connessa col domma.

V. Ma torniamo alle variazioni della disciplina. Non solo nelle cose di divina istituzione non possono queste aver luogo, ma nè tampoco in quelle, che coll' immutabile domma hanno per sè medesime essenzial connessione; altrimenti cambiandosi la disciplina sì strettamente connessa col domma, lo stesso domma ne verrebbe a ri-

(17) T. X. Labb. Ven. edit. col. 378. *Privilegia & decreta servari, innovata constitutione, decernatis, ita ut nec vestris, nec futuris temporibus praeter consultum Romani Pontificis de gradu suo quilibet Episcoporum dejiciatur, sicut eorumdem sanctorum antecessorum vestrorum multiplicibus decretis, & numerosis privilegiis stabilitum modis mirificis exstat.*

a risentir mutazione. Chi non vede a cagione d' esempio, che l' adorazione del sagrosanto Corpo di Cristo è un atto di disciplina? Ma non è questa tal disciplina, che possa cambiarsi se non nel modo. Perche? Perche non potrebbe lasciarsi di prestare all' Eucaristico Sagramento la più profonda adorazione, qual che questa secondo i varj genj, e le diverse costumanze delle nazioni si sia, od esser possa, senza che la real presenza di Cristo Signore nel medesimo Sagramento a negar si venisse. Ma rechiamone un altro esempio alle circostanze de' nostri tempi ben più confacevole. Che il *Romano* Pontefice abbia per divino diritto un Primato di vera e propria giurisdizione sopra la Chiesa, checchè dopo i Protestanti abbiano detto e *Dupino*, e *Febbronio*, ed altri in appresso, bisogna persuaderselo, è innegabile verità di fede. Vuol dunque dire, che tutta la disciplina *necessariamente* congiunta con questo Primato, e in esso inchiusa, è invariabile. Quindi, per grazia di esempio, non può mutarsi la disciplina, che esige libero il corso delle Appellazioni alla Santa Sede. La maniera di eseguirsi queste appellazioni può variare; ma sempre ha da rimanere immutabile nella Chiesa la libertà di appellare al suo Capo. Perciocchè è di naturale equità, che dalle sentenze degl' inferiori tribunali si possa al supremo tribunale appellare, nè per altra ragione è inseparabile dal politico Principato il diritto di ricevere le appellazioni dalle sentenze de' soggetti Maestrati, se non appunto per questa, che essendo il Principe il Capo supremo dello Stato, esser dee ancora il supremo Giudice, al quale dalle ingiuste sentenze de' Giudici inferiori deve sempre essere aperto il ricorso. Sentasi l' *Eineccio* (18): *Quamvis vitio verti non possit Principi, si judicandi potestatem viris prudentibus jurisque peritis demandet, adeoque ubique Magistratus, & Judices constituat; semper tamen ad imperantem iis pa-*

come tutta la disciplina delle appellazioni, e de' ricorsi al Papa, che è connessa col domma del Pontificio Primato.

(18) *De jure nat. & gent. lib. II. cap. VIII. §. 157.*

iis patere oportet viam, qui ſe ſe injuſta ſententia oppreſſos conqueruntur, adeoque penes illum eſſe debet ſuprema dubiarum cauſarum analyſis. Hinc in Rebus publicis, Monarchicis ad Reges, & Principes; in Ariſtocraticis ad Senatum optimatium; in Democraticis ad ipſum populum provocandi jus eſt. Se dunque il Papa in virtù del ſuo divino Primato è di tutti i Veſcovi il primo, e a tutti ſopraſtante per giuriſdizione, è ancora il ſupremo Giudice della Chieſa: ſtar dunque dee ferma la libertà di appellare a lui dalle ſentenze degl' inferiori Prelati. Per la ſteſſa ragione ha da eſſere a tutti i Fedeli libero il ricorſo al Papa da qualunque parte del mondo criſtiano, e lo ſcambievole trattare del Papa con tutti i Criſtiani di qualſiaſi terra ſi ſieno, e nazione o ſiaſi in perſona, o ſiaſi con lettere. E certo in primo luogo il Papa come Primate della Chieſa è il centro della Cattolica unità; dunque tutti hanno diritto di comunicare con eſſo lui, e queſta comunione non deve già eſſere di ſola unità nella profeſſione di fede, ma ancora, come ſcrive lo ſteſſo *Dupin* (19), *ſignis unitatis externae, quae quis debet praeſtare alii eamdem fidem profitenti*, e molto più certo al Maeſtro della fede. Ed è ben vero, che non è ſempre neceſſaria queſta eſterna comunicazione, potendoſi dare un caſo, che uno ſenza ſua colpa ſia impedito dall' uſarla; ma è anche vero, che ſe queſti non pecca, nè perde la comunione, perche ſenza ſuo reato trovaſi tolti i mezzi della eſterior comunione, non può non peccare chi pongagli impedimento; perciocchè viene a privarlo di un diritto sì eſſenziale al Criſtiano. In ſecondo luogo il Papa è il Capo della Chieſa, il Maeſtro della Religione, il Paſtor ſupremo; e la Chieſa non potrà ſempre che voglia ricorrere al ſuo Capo, i Criſtiani non potranno accoſtarſi al loro Paſtore? Non può dunque cambiarſi la diſciplina del

(19) *De excomm. pag.* 4.

del libero commercio col Papa ſenza attaccare il domma, che c' inſegna il Pontificio Primato. E' da confeſſar nondimeno, che il Re *Arrigo II.* d' *Inghilterra* diede all' *Occidente* nel XII. ſecolo un peſſimo eſempio contro queſti due punti d' immutabile diſciplina. Perciocchè nelle preteſe *Conſuetudini* da lui promulgate a *Clarendon* leggeſi al capo VIII.: *De appellationibus, ſi emerſerint, ab Archidiacono debent procedere ad Epiſcopum, & ab Epiſcopo ad Archiepiſcopum; & ſi Archiepiſcopus defecerit in juſtitia exhibenda, poſtremo ad Regem eſt perveniendum, ut praecepto ipſius in Curia Archiepiſcopi controverſia terminetur, ita quod non debent ulterius procedere abſque aſſenſu Regis.* Il che in più brevi, ma più sbrigate parole nelle altre *Coſtituzioni* di *Normandia* eſpreſſe il Re al Capo III. *Ne aliquis appellet ad Papam.* Proibì anche nel Capo IV. delle *Conſuetudini* di *Clarendon Archiepiſcopis, & Epiſcopis, & perſonis Regni exire de Regno abſque licentia Regis*, e perche non poteſſe dubitarſi, che ciò era vietato, perche niun *Ingleſe* ſi recaſſe dal Papa, nelle Coſtituzioni di *Normandia* ſpiegoſſi anche più chiaro. *Ne aliquod placitum* (così nel capo IV.) *teneatur de mandato Papae, vel aliquod mandatum in Anglia ab ullo homine accipiatur. Generaliter quoque* (ſegue nel capo V.) *interdictum eſt, quod nullus ferat aliquod mandatum clerici, vel laici domino Papae..... Si talis inventus fuerit, capiatur, vel incarceretur.* Guglielmo *Eletto* Veſcovo di *Chartres* temeva, non foſſe l'eſempio di *Arrigo* contagioſo alla Chieſa, ſe dalla Pontificale autorità non veniſſe l' audacia di lui fortemente repreſſa. Però ad *Aleſſandro III.* ſcrivea (20): *Niſi ipſius improba retundatur audacia, valde timendum eſt, ne Reges, & Poteſtates ad ſimilem contra Dei Eccleſiam improbitatem*

B

(20) *Inter epiſtolas* D. Thomae Cantuar. *a* Chriſtiano Lupo *editas lib. II. ep.* 74.

tem tali provocentur exemplo. Nam plerumque quod punirì non audiunt, licitum opinantur. E potea *Guglielmo* allegare un' altra non men forte ragione. Perciocchè sì fatte violazioni del Pontificio Primato dagli accorti Miniſtri ſi ſublimano ben preſto, e fannole apparire diritti della Sovranità. Ora ogni Principe ſupremo, per quantunque ſia picciolo Principe, nel ſuo ſtato pretende di eſſere quanto il più gran Re della terra nel ſuo vaſto Reame. Veggendo però impunemente oltraggiarſi la Pontificia Maeſtà da un poſſente Monarca, non vuol eſſer da meno per non comparire quel picciol Signore ch' egli è, e per non avvilire nel coſpetto de' ſuoi popoli, a' quali la fama annunzia le prevaricazioni di quell' altro maggior Sovrano, la ſua dignità. Ma i Principi di uguale grandezza pigliano una ſconſigliata emulazione, che ſi fa talvolta a più gravi eccesſi traſcorrere per tema di non eſſere ſuperati dall' altro in un vano appreſo o ſplendore, o vantaggio della Corona. Lode pur dunque ſia ad *Aleſſandro III.* Egli, che alcune di quelle Regie *Conſuetudini* tollerò, con alcune altre condannò queſte due, e colla Eccleſiaſtica autorità vendicando le offeſe del ſuo Primato, inſegnò anche alle future età, che alla diſciplina delle appellazioni, e del liberiſſimo commercio colla Sede Appoſtolica non può nè contravvenire, nè frapporre oſtacoli, ſe non chi o al Primato ſteſſo di gius divino non crede, o nol cura.

Se, e come ſia variabile la diſciplina, che ſolo per accidens è congiunta col dogma?

VI. Del reſto può alle volte la diſciplina eſſere col domma conneſſa ſolo *per accidente*. Perciocchè avviene alcuna fiata, che o ad una diſciplina per ſe medeſima mutabile ripugniſi da taluni per errore di Fede, o queſta malizioſamente ſia tratta a difeſa dell' ereſia. Se della diſciplina abuſino gli empj per introdurre, e ſoſtenere l' errore, e queſto abuſo divenga aſſai generale, non

Dee variare ſolo ſi può quella diſciplina cambiare, ma ſpe-

diente

diente cosa è di farlo almeno nella Nazione, o Provincia, dove un tale abuso è più universale, e più pericoloso. Bellissima in questo proposito, e degna di un *Gregorio Magno* è la risposta, che a *S. Leandro* Vescovo di *Siviglia* diede già questo illustre Pontefice. Comune era di que' giorni la disciplina, che con triplice immersione si desse il battesimo; ma perciocchè gli *Ariani* quindi argomentavano la distinzione delle nature nelle Divine Persone, alcuni Cattolici di *Spagna* cominciarono a battezzare con una sola immersione. Nacque, siccome avvenir suole nelle cose di lunga consuetudine, nacque, diceva io, su ciò tra gli stessi ortodossi questione, nè mancava chi riprendesse questo cambiamento di sì antica, e general costumanza. All' oracolo di *Gregorio* ricorse *Leandro*, e il Santo Pontefice gli rispose (21): *Reprehensibile esse nullatenus potest, infantem in baptismate vel ter, vel semel mergere, quando & in tribus mersionibus Personarum Trinitas, & in una potest divinitatis singularitas designari. SED QUIA nunc hucusque ab haereticis infans in baptismate tertio mergebatur, FIENDUM APUD VOS ESSE NON CENSEO, ne dum mersiones numerant, Divinitatem dividant, dumque quod faciebant, faciunt, se morem nostrum vicisse glorientur.* E prima di *S. Gregorio* avea similmente adoperato Papa *Gelasio*. I *Manichei*, che rifuggivano il vino, con grande studio dal sacro Calice si astenevano. Che fece dunque *Gelasio* per potere questi malvagissimi Eretici sicuramente scoprire, e purgare poi dalla lor pestilenza la Sede della Religione? Dove allora l'uso del calice era libero a chicchè si fosse, egli a tutti lo comandò (22). Ma se per lo contrario insistano gli Eretici, perche una disciplina si cambj, e v' insistano per principj, e massime ereticali, questa co-

riarsi quella disciplina, di cui abusan gli Eretici a difesa de' loro errori.

Risposta su ciò di S. Gregorio M.

Ma se alla disciplina si op-

mecchè

B 2

(21) *L. I. ep. 43. al. 41.* (22) Gratian. *de consecr. dist. II. cap. 12.*

pongono alcuni, e ne vogliono la mutazione per eretica-le dottrina, non va cambiata,

mecchè variabil ſia, va ritenuta, acciocchè all' errore non diaſi occaſione di più ſoſtenerſi, e dilatarſi. Chi non ſa gli ſforzi, che fecero già gli *Ariani*, perche la Chieſa ſopprimeſſe il nome di *conſoſtanziale*, e i *Luterani*, perche ſimilmente ſi toglieſſe il nome di *tranſuſtanziazione?* Moſtravano talora di tenere la ſteſſa ſteſſiſſima dottrina della Chieſa; e ſolo chiedevano, che ſiffatti nomi ſi aboliſſero, perche nuovi, e nelle Scritture non uſitati. Che però? La Chieſa ſtette ſalda, e non mai alle coſtoro fallaci promeſſe ſi diede vinta, perche queſti termini eſprimevano felicemente la Cattolica Fede, e vedeva non volerſi queſti da quegli inſidioſi ſpiriti annullare, ſe non per diſtruggere la Fede medeſima. Dovea a queſta fermezza della Chieſa riflettere un poco più *Febbronio*, e non ſarebbeſi così benigno co' Proteſtanti moſtrato, che in grazia loro, e per una vaniſſima ſperanza di un' apparente riunione conſigliaſſe la Chieſa ad accordare a' Laici l' uſo del Calice, e a' loro Sacerdoti il Matrimonio. Avrebbe conoſciuto, che ſiccome buona parte di coſtoro domandano il Calice, perche perſuaſi ſono o che l' intero Criſto non è ſe non ſotto tutte e due le ſpezie, o che divino precetto abbiaci anche pe' Laici di prendere ſotto ambe le ſpezie la comunione, così non può loro concederſi il Calice, ſe prima non diano certiſſime prove di deporre gli errori, che a chiederlo li muovono. E quale fondata ſperanza aver poſſiamo di vederli ritrattare queſte loro ereſie? Anzi la Storia ci moſtra, che quando pure la Chieſa affidata a queſta ſperanza ſi moſſe a permettere in qualche paeſe di Proteſtanti l' uſo del Calice, trovolli più baldanzoſi a difendere i loro errori, e coſtretta fu di revocare la permiſſione conceduta. Dicaſi in ſomigliante modo del celibato, che intanto abborrono i Proteſtanti, in quanto contrario lo credono al Divino comandamento a' primi uomini fatto di creſcere e moltipli-

tiplicare l' umana generazione. Che risponderemo ora, ove domandisi, se nelle presenti controversie del Sacerdozio, e dell' Impero possa alcun poco la Chiesa rimettere della sua fermezza, e almeno tollerare le invasioni, che nella sacra disciplina raddopia ogni giorno la secolare podestà? Tra non molto vedremo, la disciplina, di cui si tratta, tal essere, che debbasi immutabile reputare. Per ora dirò, che quando pur tale non fosse l' oltraggiata disciplina, non v' ha a tolleranza, e dissimulazione luogo salva la Fede. La ragione si è manifesta. Le offese, che riceve in oggi l' Ecclesiastica libertà, non sono già un fuoco acceso o a caso, per distattenzione, e per poca cautela, o anche studiosamente, ma per impetuoso trasporto d' una passaggiera vendetta; sono un fuoco attaccato per malizioso sistema incendiario, che a sangue freddo, e prezzolato appresta peci, zolfi, e che altro più abbisogni ad alimento della feral rovina, e a tutt' agio recata al destinato luogo la combustibil materia destramente l' adatta, e vi appicca fiamma consumatrice. I poveri Principi senza saperlo sono circondati da così fatti incendiarj, i quali per massima studiansi di metter fuoco, e nutrirlo a gravissimo danno, e se possibil fosse a distruzione della Chiesa di Gesù Cristo. Basta leggere i libri, che c' innondano da ogni parte per conoscere donde muova sì vasta fiamma. Ecco i principj generali, che suggerisce, e inculca a' Sovrani l' Autore di una *Riforma d' Italia* (23): „ Che la Chiesa Cattolica non è uno stato nè „ Monarchico, nè Aristocratico, e neppure De„ mocratico; e che però essa non è, e non „ forma uno stato spirituale in un altro stato ci„ vile, e temporale. Ma che essa semplice„ mente si è una ordinata società di uomini, i „ quali sotto la protezione del Principe, o della

(23) *Cap. I. pag. 39.*

„ Repubblica ſi uniſcono per attendere al culto „ divino ſenza voler ſotto queſto pretesto arreca„ re danno veruno allo ſtato, in cui ſi ritrova. „ Il ſecondo principio ſi è, che il Papa è ſola„ mente Veſcovo di *Roma;* e che come tale „ egli è il primo de' Veſcovi, ma ſenza alcuna „ autorità ſopra di eſſi, nè ſopra il Clero, che „ da loro dipende. Il terzo principio ſi è, che „ il Clero tutto ſenza eccezione veruna dee ſta„ re ſoggetto al ſuo Principe, ubbidire ai ſuoi „ comandi, ed oſſervare le leggi, che riguar„ dano tutto il popolo. Da queſti generali prin„ cipj molte particolari conſeguenze ſi poſſo„ no agevolmente tirare, ed i Principi non deb„ bono mancare di farlo ogni qualvolta potran„ no farlo per modo, che illeſa reſti la Reli„ gione Criſtiana. „ *Cammillo Manetti* non è da meno del maſcherato Riformatore dell' *Italia*, e ne' ſuoi *avvertimenti politici, iſtorici, canonico-legali ai Principi Criſtiani*, tra le altre ch' egli chiama *vere maſſime, e ſode dottrine* (24), e aſſolutamente vuole *impreſſe nelle menti de' Sudditi*, ſtabiliſce queſte due. Una è (25), che „ *i Pontefici non hanno alcuna podeſtà nel tem„ porale;* perchè ſebbene a principio venivano „ venerati, e adorati i Pontefici come Capi del„ la Religione Criſtiana, non per queſto eſten„ devano la loro autorità, che nel proporre e „ difendere i dogmi venerabili della Fede; per „ altro erano ſoggetti agl' Imperatori, dipende„ vano dal reale lor placito, venivano eletti „ dai medeſimi, nè oſavano giudicare, nè ordi„ nare coſa contra le ſagre loro Perſone. „ L' altra è (26), *che non appartiene a'* Sudditi, NE' A CHICCHESSIASI *d' eſaminare, ſe le azioni de' Principi ſieno buone o cattive.* Raccogliele tutte in una le sì belle dottrine l' Autore *della Chieſa*, e *della Repubblica dentro i loro limiti*, ſcrivendo

(24) *Pag.* 72. (25) *Pag.* 70. (26) *Pag.* 71.

vendo (27), che la *potestà Ecclesiastica in quanto ha in mira la felicità eterna, è indipendente; in quanto poi influisce nella felicità presente, è subordinata alla Potestà politica, e che il culto interno, che ognuno è tenuto prestare al sommo Creatore di tutte le cose, è un affare di coscienza, e che il culto esterno è un affare di Stato.* Son queste dottrine (come non conoscerlo?) piene di ereticale veleno. Ma d' altra parte ben converrebbe esser cieco per non vedere, che queste sì ree, e alla diritta Fede contrarie massime sono le cagioni movitrici della guerra, che alla Chiesa si fa con tanto strepito? Perciocchè non per altro o si mandano avanti, o seguir si fanno tai libri, se non per raffermare presso de' Popoli le innovazioni, che o voglionsi introdurre, o già introdotte si sono in iscompiglio e rovina dell' Ecclesiastico Reggimento. Già si permetta pure di nuovo, che la disciplina così fieramente attaccata sia una disciplina del tutto variabile. Ma non sarà certo mutabile, finchè le si portino per queste massime crudelissimi assalti. È certo il cedere in questi casi, sarebbe un tradire il deposito stesso della Fede, che ne viene sì apertamente invaso, e manomesso. Perciocchè se le massime regolatrici di tanto disordinati procedimenti contrariano la dottrina Cattolica, come tollerarle? e molto più come permetterne i tristi effetti, senza che le stesse massime si rafforzino, e quasi dalla Ecclesiastica podestà si autorizzino? E la Chiesa, che in cause di disciplina anche di assai minor conto, appunto perche dall' altrui malizia trovavansi congiunte col Cattolico domma, si mostrò sempre insessibile, potrà portarsi in pace il guasto di una disciplina tanto più importante, e per le massime così orribili, che lo producono, divenuta tutto insieme causa principalissima della Fede? Non se ne lusinghi

(27) *Pag.* 160.

l' umana protervia. L' uſo della circonciſione dopo promulgata l' Evangelica legge, purche accompagnato foſſe da ferma credenza, che alla ſalute neceſſario non era, ne' primi tempi del Criſtianeſimo reo non reputavaſi; però non ſi riguardò l' Appoſtolo *Paolo* di circoncider *Timoteo* (28). Ma quando ſi volle da lui la circonciſion di *Tito* per valerſene contra la verità dell' Evangelio, per pubblicare alle genti, ch' egli alla ſalute credeva la circonciſion neceſſaria, e per ſottomettere i convertiti gentili a queſto Ebraico giogo, non mai ſi laſciò piegare a darne conſentimento. *Neque ad horam ceſſimus ſubjectione*, ſcriſſene egli medeſimo a' *Galati* (29), *ut veritas Evangelii permaneat apud vos*. Queſto è l' eſempio, che ad imitar ſi proporranno mai ſempre i Pontefici della *Romana* Chieſa; queſta è la ſola regola, che ſeguiranno. Quando falſi fratelli, come ivi medeſimo chiamali *Paolo* (*ſubintroductos falſos fratres*), vogliono con perverſi principj attaccare la diſciplina per ridurre in ſervitù della laica podeſtà la Chieſa, *ut nos in ſervitutem redigerent*, ſaranno eglino mai ſempre fermi e coſtanti a non cedere per un ſolo momento, per conſervare col depoſito della diſciplina la libertà della Chieſa, e la verità dell' Evangelio indirettamente aſſalita: *quibus neque ad horam ceſſimus ſubjectione, ut veritas Evangelii permaneat apud vos*.

anzi i violatori della diſciplina in tal caſo vanno riguardati come Eretici.

VII. Confermiamo le coſe finora dette con una oſſervazione. I *Quartadecimani* celebravano, ſiccome noto è, co' *Giudei* la Paſqua il quattordiceſimo giorno del Meſe *Niſan*, non co' Criſtiani la Domenica; e tra gli errori degli *Aeriani* noverа *S. Agoſtino* ancora queſto: *ſtata in Eccleſia non eſſe ſervanda jejunia*, i digiuni cioè della Quareſima, e della quarta, e ſeſta Feria. Erano queſte, chi negherallo? coſe di diſciplina. E nondimeno

(28) *Act. XVI.* (29) *Gal. II. 3.*

dimeno ed *Epifanio*, ed *Agoſtino* chiamano Eretici gli *Aeriani*, e tra gli Eretici pure dannati furono da' Concilj *Coſtantinopolitano I.* ed *Efèſino* i *Quartadecimani*. Similmente i rompitori delle ſacre Immagini furono Eretici dichiarati, benchè l' uſo delle Immagini non ſia che punto di diſciplina. Perche ciò? Crede il *De Marca* (30) la cagione eſſere ſtata, perche coſtoro ancora dopo le diffinizioni della Chieſa continuando con pervicace oſtinazione nel loro coſtume oltraggiavano l' autorità della Chieſa, ed opponevanſi alle Sacre Scritture, che queſta predicano, e altamente commendano. Al qual propoſito reca ancora un egregio detto di *S. Ambrogio*, il quale lodando il fratello ſuo *Satiro*, perche dal partito de' *Luciferiani* ſi foſſe lungi tenuto, ſcrive aver egli ciò fatto, non eſtimando, *Fidem eſſe in ſchiſmate. Nam etſi Fidem erga Deum tenerent, tamen erga Dei Eccleſiam non tenerent, cujus patiebantur velut quoſdam artus dividi, & membra lacerari.* Ma io penſo, che ancora innanzi le determinazioni della Chieſa potevano coſtoro averſi per Eretici, quantunque ſi trattaſſe di diſciplina. Perciocchè due queſtioni conviene diſtinguere, la queſtione di fatto, e la queſtione di gius. La diſciplina era la queſtione di fatto, e tutta verſava nella celebrazione della Paſqua, ſull' oſſervanza di que' digiuni, ſull' uſo delle Immagini. Ma alla queſtione di fatto un' altra ſe ne aggiugneva di gius, che era il puro domma. Perciocchè ſe i *Quartadecimani* ſi foſſero da principio contentati di proteggere il loro coſtume coll' eſempio, e con la pratica di *S. Giovanni*; ſe *gli Aeriani* aveſſer detto, che varia eſſendo ſtata nel primo, e ſecondo ſecolo intorno i digiuni la diſciplina della Chieſa, e ne' giorni, e nella forma del digiuno, non voleanſi obbligare i Fedeli a digiunare tanti giorni, nè a ſeguire la più laborioſa manie-

(30) *De Conc. l. IV. c. 8. n. 4.*

maniera di digiunare; ſe gl' *Iconoclaſti* oſſervando, che ne' primi tre ſecoli fu aſſai raro l' uſo delle Immagini, aveſſer penſato a riſtrignerlo e nella frequenza, e nella qualità delle rappreſentate perſone; avrebbono mal fatto a preferire alla general diſciplina ne' loro tempi ſtabilita i particolari loro penſamenti, e le coſtumanze più antiche; ma non perciò ſarebbono ſtati Eretici, contenutiſi, come ſarebbono ſtati, nella queſtione di fatto. Ma vi è gran fondamento di credere, che gli ſteſſi *Aſiani* aſſai inchinaſſero a volere, che il loro uſo di celebrare la Paſqua nel quarto decimo giorno del Meſe *Niſan* ſi dovèſſe aſſolutamente oſſervare, tal che la contraria diſciplina foſſe a rigettare come contraria all' eſempio di Criſto, e all' Appoſtolica tradizione. Quindi è, che ſecondo il parere del Cardinal *Orſi* nell' Iſtoria Eccleſiaſtica, e di altri *S. Vittore I.* avea riſoluto di ſcomunicar gli *Aſiatici* non preciſamente perche co' *Giudei* celebraſſero la Paſqua, ma perche ſtimaſſero non doverſi celebrare altrimenti. Ma quanto agli *Aeriani* è certo, ch' eglino non volevano alcun obbligato a' digiuni, perche non ſembraſſe, che il Criſtiano foſſe *ſub lege*, come narra il citato *S. Agoſtino* (31). Nè meno è indubitata coſa, che gl' *Iconoclaſti* riprovavano l' uſo delle immagini come idolatrico. Eccoci dunque devenuti alla queſtione del gius, e del domma, ed ecco inſieme coſtoro Eretici, perche impugnavano la diſciplina con un errore nel domma. Ma ſi ha egli a laſciare impunita l' Ereſia, perche prende di mira la diſciplina, quando appunto ad oppugnarla ſerveſi di un errore? Nò certamente. Non è queſto lo ſpirito della Chieſa, che alle Ereſie ſi è ſempre oppoſta con tutta la forza. Un altro inſigne eſempio ci ſomminiſtra in tale propoſito la controverſia ſulle inveſtiture de' Principi introdotte nella *Germania*,

(31) *Ad Quodvultdeus de haereſib.*

mania, nell' *Inghilterra*, e nella *Francia* nell' undecimo, e nel dodiceſimo ſecolo. Di queſta controverſia ragioneremo ſteſamente più abbaſſo. Per ciò, che al preſente intendimento ſi appartiene, oſſerviſi, che gli ſteſſi oppugnatori delle inveſtiture erano tra loro diſcordi, volendo altri, che il ſoſtenerle foſſe Ereſia, negandolo altri. Ma l' Arciveſcovo di Lione *Giovanni* nella riſpoſta, che fece a *Daimberto* Arciveſcovo di Sens, prendendo una via di mezzo la diſcorreva molto acconciamente a queſto modo, che *licet exteriores inveſtituras per laicos factas non ſatis proprie haereſis nomine cenſeamus: ſentire ac defendere FIERI DEBERE indubitata haereſis eſt*. Dal che in fine egli traeva, che non poteva la Chieſa più oltre permetterle, ſenza dubbio acciocchè occaſione non ſi deſſe, che queſta, diciamo così, ereſia *riſteſſa* non ſi dilataſſe viemmaggiormente. Vuol queſto dire, che quando pretendeſi d' introdurre una diſciplina contraria alla dominante per altro mutabile, ſe il nuovo coſtume per ſe ſteſſo tollerabile ſia fiancheggiato da qualche errore nella Fede, come era l' uſo delle inveſtiture per la maſſima, che non pure lecito lo ſpacciava, ma *dovuto e neceſſario*, la Chieſa deve contrariarlo con tutta la forza, non badando, che il litigio è di variabile diſciplina, ma accorrendo al depoſito della Fede, che per la rea maſſima ad eſſer viene aſſalito. Invano dunque vorrebbeſi, che la Chieſa ſi rilaſſaſſe nella ſua fermezza contro i violatori della diſciplina, ſempre che a queſta facciano guerra per errore nella Fede.

VIII. Ora tempo è oggimai di venir ragionando di quella diſciplina, che è tutta di origine Appoſtolica, od Eccleſiaſtica, e benchè fondata ſia ſul divin poſitivo diritto, o ſulla naturale oneſtà, non è tuttavia d' iſtituzione divina, nè co' dogmi della Fede ha intima relazione immediata. Io quì non parlo della particolare diſci-

Se e come ſia mutabile la diſciplina di origine puramente Eccleſiaſtica,

o anche Apoſtolica, non conneſſa colla Fede.

diſciplina, che hanno le varie Chieſe del mondo, nè delle conſuetudini loro. So, che quaſi ogni Chieſa ha qualche ſua peculiar coſtumanza, particolarmente in ciò, che riguarda riti, o anche maniera di oſſervare qualche precetto della generale Eccleſiaſtica diſciplina. Ma vano ſarebbe il dubitare, ſe queſti uſi ſieno mutabili.

Non cercaſi della particolar diſciplina di qualche Chieſa,

Quando queſti ſieno oltre la comun diſciplina, ma non ad eſſa contrarj, o ſe anche le ſieno contrarj, tutta nel modo, e in accidentali circoſtanze ſtiane la contrarietà, o piuttoſto la diverſità, appoggiata per altro ad antica tradizione, ſi poſſono tollerare. *De conſuetudinibus*, ſcrivea a *Fozio Niccolò I.* (32), *quas nobis opponere viſi eſtis, ſcribentes per diverſas Eccleſias diverſas eſſe conſuetudines, SI ILLIS CANONICA NON OBSISTAT AUCTORITAS, PRO QUA OBVIARE DEBEAMUS, nihil judicamus, vel ei reſiſtimus.* Nel che il Santo Pontefice ſeguì i due ſommi Dottori della Chieſa Occidentale *Agoſtino*, e *Girolamo*, il primo de' quali inſegnò, che *in his rebus, de quibus nihil certi ſtatuit divina Scriptura, mos populi Dei, vel inſtituta majorum pro lege tenenda ſunt: de quibus ſi diſputare volueri-mus, & ex aliorum conſuetudine alios improbare, orietur interminata luctatio* (33); e l' altro avvertì *Lucinio* (34), *Traditiones Eccleſiaſticas, praeſertim quae Fidei non officiunt, ita obſervandas ut a majoribus traditae ſunt, nec aliorum conſuetudinem aliorum contrario more ſubverti.* Ma per ciò appunto, che tollerare ſi poſſono, vedeſi, che non ſolo variabili ſono, ma da deſiderare ſarebbe, che ſalva la pace, e la carità ſi toglieſſero, ed alla univerſale diſciplina ſi conformaſſero. Riduciamo dunque la noſtra diſputazione alla gene-

ma della generale,

rale diſciplina ſia dagli Appoſtoli iſtituita, ſia pe' Decreti de' *Romani* Pontefici, ſia pe' Canoni de' Conci-

(32) *Ep. II.* (33) *Ep. LXXXVI. Vet. edit.*
(34) *Ep. XXVIII. Vet. edit.*

Concilj preſcritta. Ma queſta eſſer può temporanea, e di economia, ed eſſer può anche perpetua di ſua natura. Ora che la temporanea, cioè fatta per alcun determinato tempo, e di economia, o ſia riguardo a certe particolari circoſtanze ſia mutabile, non accade di diſputare: baſta intendere i termini per vedere, che ella dopo quel tempo, e quelle circoſtanze cambiate non ha più forza. Abbiamo della diſciplina, che dicevamo temporanea, un certiſſimo eſempio nel Canone, in cui gli Appoſtoli vietarono il mangiare carne di ſoffocati animali, e il ſangue di qualunque animale; canone, che quantunque foſſe univerſale per tutti i Criſtiani, e per molti ſecoli ſia ſtato in vigore, pur nondimeno ceſſato il fine, per cui fu fatto, di allontanare cioè viemmaggiormente i fedeli da' gentileſchi ſacrifizj, ne' quali in onore del Demonio ſpargevaſi il ſangue degli animali, e di ſoddisfare tutto inſieme per qualche modo agli *Ebrei* in alcuna delle coſe legali meno gravoſa, e più utile, a poco a poco la Chieſa diſobbligò i Fedeli da queſto precetto. E per la diſciplina di *economia* baſti ricordare ciò, che dianzi fu detto di *Gelaſio* Papa, il quale per iſcoprire i *Manichei* ordinò, che in *Roma* tutti comunicaſſero ſotto le due ſpezie. Tutta dunque la quiſtione riguarda la general diſciplina perpetua. Ma perche nulla ſi laſci, e con maggior chiarezza ſi proceda, ſarà bene di avvertire ſubito, che queſta altra è interiore, altra eſteriore. L' interiore domanda ella pure perſone, atti, riti eſterni; ma perche di ſua natura è principalmente indirizzata al culto, e all' onor di Dio, alla celebrazione de' divini Miſterj, alla ſantità de' Fedeli, alla oneſtà, e al decoro de' ſacri Miniſtri, e alla dignità, e reverenza delle coſe ſacre, e nella ſoſtanza appartiene alla Morale Criſtiana, perciò chiamola *interiore*. L' *eſteriore* verſa direttamente, e di primaria ragione intorno l'eſterno reggimento della Chieſa, la elezione, e la conſecrazione delle

non temporanea e di economia, che è certamente variabile,

ma quella che è di ſua natura perpetua. Queſta altra è

delle perſone, che formano la Gerarchia, la loro autorità, i giudizj, le immunità loro, i beni delle Chieſe ec. Ora dalla interiore cominciando, un dotto Prelato, che nel 1749. pubblicò a *Feltre Inſtitutiones juris Canonici*, parlando di queſta interior diſciplina, e delle coſtituzioni, che la preſcrivono, afferma, che tali ordinazioni *non ita facile immutari ſolent*, e in prova riferiſce quel detto di *S. Zoſimo* nella piſtola a' Veſcovi della Provincia di *Vienna*: *Contra ſtatuta Patrum concedere, vel mutare ne hujus quidem Sedis poteſt auctoritas. Apud nos enim inconvulſis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum ſanxere reverentiam*. Ma quella aſſerzione non iſpiega abbaſtanza, come, e quanto mutabil ſia queſta interiore diſciplina, e contro la mente di *Zoſimo* alla interiore diſciplina ſi torce un detto, che feriſce il Concilio di *Torino*, il quale a *Procolo* Veſcovo di *Marſiglia* avea conceduta l' ordinazione della Provincia ſeconda di *Narbona*, e perciò ad un punto di eſteriore diſciplina ſi riporta. Biſogna dunque in queſta interiore diſciplina diſtinguere quello, che propriamente ne è la ſoſtanza, e quello che è come *cirimoniale*, e ne è l' accidente. E certo per dir primamente alcuna coſa della Liturgia Sacra, in queſta aſſai coſe ſi trovano di divina iſtituzione, come oltre l' oblazione, la formola della conſecrazione, il rompimento dell' oſtia, la conſumazione, e la diſtribuzione a' comunicanti, il rito di metter poc' acqua nel vino, come inſegnano i Santi *Cipriano* (35), ed *Agoſtino* (36), e ſecondo *S. Girolamo* (37) il recitare l' Orazione Domenicale. Molte altre coſe, anco di ſemplice rito, vengonci da Appoſtolica tradizione conſecrata dall' uſo perpetuo di tutte le Chieſe; e tali ſono qualche canto o recita di Salmi, la lezione delle Sante Scritture, l' apparato

interiore,

e in alcune coſe nella ſoſtanza è immutabile,

(35) *Ep. ad Caecilium*. (38) *Lib. IV. de Doctr. Chriſt. cap.* 32. (37) *Lib. I. adv. Pelag. cap.* 18.

rato de' ſacri Miniſtri, l'uſo dell'incenſo, e ſpezialmente *obſecrationes*, *orationes*, *poſtulationes*, *gratiarum actiones pro omnibus hominibus*, *pro regibus*, & *omnibus*, *qui in ſublimitate ſunt*, preſcritte da *S. Paolo* (38): *Quam legem ſupplicationis*, dicea l'antico Autore, qual ch'egli ſia ſtato, de' libri *de vocatione Gentium* (39), *ita omnium Sacerdotum*, & *omnium fidelium devotio concorditer tenet*, *ut nulla pars mundi ſit*, *in qua hujuſmodi orationes non celebrentur a populis Chriſtianis*; e così pure certe formole di antichiſſima data (40), l'anſietà da *Tertulliano* (41) ricordataci, che niun bricciolino del ſacro pane, niuna goccia del divin calice cadeſſe in terra. Le quali coſe tutte più dappreſſo riguardano il riſpetto dovuto al gran Sagrifizio, e il fine della ſua iſtituzione tutta indirizzata alla gloria della Divina Maeſtà, al ſantificamento de' Fedeli, al bene ſpirituale della Chieſa; e però non ſono capaci di cambiamento. Paſſando ad altro, per queſta *interior* diſciplina o vengonci determinati alcuni divini precetti, come nelle Eccleſiaſtiche leggi dell'annual Confeſſione, e della Paſqual Comunione; o quelle coſe ſono ordinate, onde il Criſtiano può più facilmente alla ſantità da Criſto voluta pervenire; e tal è per tutti i Criſtiani per modo di eſempio l'udir la Meſſa i giorni di Feſta, e l'aſtenerſi in que' dì dalle opere ſervili, e il digiunare la Quareſima, i Quattro tempi, e nelle altre Vigilie dell'anno, e per gli Eccleſiaſtici il recitar le Ore Canoniche, e il contenerſi in ce-

(38) *I. Tim. II. 1.* (39) *Lib. I. cap. 4.* (40) *Come quella* per omnia ſaecula ſaeculorum, *a cui il popolo riſpondeva* amen, *indicataci anche da Sant' Ireneo lib. I. adv. haer. cap. 1.*, *e l'altra* ſurſum corda *colla riſpoſta del Popolo* habemus ad Dominum, *mentovata da S. Cipriano lib. de Orat. Dominica.* (41) *Lib. de Corona milit.*

in celibe vita. Ciò dunque, che v' ha in tali ordinazioni di morale obbligazione, o è invariabile, come nella disciplina, che ci spiega, e ci diffinisce i divini precetti, su' quali la Chiesa non ha autorità; o mutabile è bensì per se stesso, e soggetto alla dispensazione della Chiesa, ma credibil non è, che siasi mai per mutare, massimamente dopo la costante fermezza della Chiesa in sostenere siffatte leggi a fronte della stessa armata malvagità, siccome riguardo al celibato ci dichiara la Storia Ecclesiastica.

in altre variabile, ma non si muterà mai.

In quello poi, che riguarda il cerimoniale, può in alcune cose più facilmente essere a cambiamenti soggetta, come nelle stesse cose pertenenti alla Liturgia,

IX. Ma quello, che nella interior disciplina è quasi cerimoniale, si può in alcune cose cambiare, e di queste mutazioni quante non ce ne somministran gli Ecclesiastici Annali? Diamone degli esempj, e cominciamo anche quì dalla Liturgia. Il solo luogo, ove questa si celebra, a quanta varietà di disciplina fu sottoposto, e nella situazion delle Chiese, altre (e queste furon le più) poste all' oriente, altre all' occidente; e nella varia disposizione secondo le varie classi di persone, alle quali eran le loro parti destinate, come pe' Catecumeni, per gli Energumeni, per i Penitenti, per gli Uomini, e per le Donne, che in separato luogo da quello degli Uomini si collocavano (42), anche con un tavolato (43), e sippure con un muro di divisione (44); e negli Altari sì nella lor forma, sì negli ornamenti, sì nel numero, che dapprincipio era ristretto ad un solo, tanto per la scarsezza de' Preti celebranti, quanto per i tanti siti, che servir doveano a tante classi di Persone, e però non davan luogo a moltiplicare gli Altari; numero per altro,

(42) *Veggasi il Grancolas nella prima parte dell' antico Sacramentario della Chiesa pag. 19.*

(43) *Ne parla Sant' Ambrogio* ad Virg. lapsam.

(44) *Grancolas l. c., il quale pag. seg. osserva, che ancor le Vergini aveano un luogo distinto da quello delle altre Donne.*

tro, che con parecchi Oratorj veniva ſupplito, e che, come appare dalle Lettere del Magno *Gregorio*, in parecchie Chieſe era già creſciuto nello ſteſſo ſacro Tempio ſino dal ſeſto ſecolo. Laſcio i giorni delle ſacre adunanze che hanno tanti cambiamenti ſofferti, e per le Feſte dove moltiplicate grandiſſimamente, dove diminuite or in un modo, or in un altro ſino a' noſtri tempi, e per le Meſſe, che non in tutte le Chieſe ſi celebravano ogni dì, maſſimamente nella Quareſima (45). Fermiamoci ſulla medeſima Meſſa. Non parlo del vario modo di celebrarla nell' Occidente preſſo i Mozarabi, i Galli, gli Aquilejeſi, gli Ambroſiani. Quante giunte han fatte i Papi ſucceſſivamente nelle Prefazioni (46), e nel Canone ſteſſo (47)! Quanta diverſità di Orazioni s' incontra, confrontando i ſoli Sagramentarj Leoniano, e Gelaſiano! Quante riforme del Meſſale abbiamo da *S. Gregorio M.* ſino a *Clemente VIII.*! Poſſiam dire lo ſteſſo della Salmodia non ſolo riguardo al tempo di cantare le ore Canoniche, o al Canto medeſimo (48), ma molto più per le varietà de' Breviarj. *S. Gregorio VII.* accorciò i noſtri Ufizj, li riformò *Aimone* Miniſtro Generale dell' Ordine Franceſcano; indi il Cardinal

e alla Salmodia:

C

(45) *Può vederſi il citato Grancolas p. 366. ſegg. e pag. 454. ſegg.* (46) *Di queſte Prefazioni leggaſi la Diſſertazione II. di Monſig. Giorgi nel ſecondo tomo* de Liturgia Rom. Pont. *A queſto argomento delle Prefazioni ſpetta il Decreto di Clemente XIII. che nelle Domeniche, le quali non hanno particolar Prefazione, dicaſi quella* de Sanctiſſima Trinitate. (47) *Anche ſul Canone merita di eſſer letto Monſig. Giorgi nella terza Diſſertazione premeſſa al detto tomo ſecondo.* (48) *Oltre il Cardinal Bona non ſi laſci di vedere gli Scrittori citati dall' Autore dell' Iſtituzioni Liturgiche ſtampate di freſco in Faenza.*

dinal di *Quignones*; poi *S. Pio V.*, *Clemente VIII.*, *Urbano VIII.*; e se alcuni riguardi lo avessero permesso, ne avremmo avuta una nuova riforma da *Benedetto XIV.* Le quali cose tutte per quantunque vere sieno, convien tuttavia su tai mutazioni di Liturgia, e di Salmodia fare alcune riflessioni troppo necessarie per non abusare sconciamente della mutabilità di questa disciplina. La prima è, che non v' ha cambiamento per picciol che sia in questa materia, il quale possa appartenere al Principe nè per diritto di Maestà, come vuole *Boemero*, nè per quello, che i Protestanti chiamano *collegiale*, come sostiene *Mosemio* più ragionevol di tutti i suoi Settarj. Sentasi su questo proposito ciò, che fino dal 1763. scriveva il Benedettino *D. Gregorio Zallwein* nel Tomo II. de' suoi *Principj Juris Ecclesiastici* (49). Riporta egli un pezzo di un ragionamento, in cui il mentovato *Mosemio* nega al Principe il diritto di prescriver nuovi riti, di abolire gli antichi, come cosa, che saprebbe di dispotismo, si accosterebbe alla tirannia, contrarierebbe le leggi naturali, e divine: indi segue a dire: „ Plura in hoc „ illius discursu sunt, quae nostris Doctoribus „ Catholicis usui esse possunt, illis prae primis, „ qui Principibus saecularibus sunt a consiliis, „ eos in regimine suo adjuvant, suis humeris „ molem Reipublicae sustentant, unaque jura „ Majestatica ultra omnes limites extendunt. „ An non quotidiana experientia docemur, quod „ hodiernis temporibus se se Principes saecula- „ res Catholici rebus disciplinaribus quibuscum- „ que, praesertim Liturgicis, immisceant, ut non „ modo jus *circa Liturgiam*, sed ipsum *jus Li-* „ *turgicum* exercere videri possint, non tunc so- „ lummodo, quando de praejudicio & interesse „ publico vero, sed etiam de hilo quasi agitur? „ Sic e. g. in quibusdam locis inhibentes Princi-

„ pes

ma però con alcune avvertenze, cioè 1. che tali mutazioni non possan farsi dal Principe secolare di sua autorità.

(49) *Pag.* 115.

„ pes ornatum Eccleſiarum, interdicunt ſolem-
„ nes proceſſiones, determinant numerum cere-
„ orum, quos coram Numine Euchariſtico ac-
„ cendere liceat. Nempe quidquid ad ornatum
„ Eccleſiarum, ad decorem domus Dei, ad ma-
„ jeſtatem Templorum, & cultus divini pertinet,
„ id omne ſuperfluum eſt, exceſſus eſt, ſuper-
„ ſtitio eſt, Reipublicae nocivum eſt: e contra
„ quidquid in luxum veſtium, conviviorum ex-
„ penditur, id omne aequum, & juſtum eſt:
„ ita nempe *ratio decori* exigit..... Caeterum
„ facile largimur, quod in rebus diſciplinaribus,
„ & Liturgicis fiant, & fieri poſſint exceſſus:
„ verum enimvero hos corrigere, & emendare
„ potius ad Epiſcopos, quam Principes ſaecula-
„ res pertinet. Et demus, nonnumquam gra-
„ viores fieri ſumptus in ornatum Eccleſiarum,
„ in decorem cultus publici: num Principi li-
„ ceat reſtringere uſum bonorum Eccleſiaſtico-
„ rum, quae per pias fidelium elargitiones ex
„ maſſa communi bonorum extracta, & divino
„ cultui fuerunt deſtinata? „ La ſeconda avver-
tenza ſi è, che le mutazioni non ſi facciano ſe non con uniformità tra' Veſcovi della Provincia, che abbiano alla teſta il loro Metropolitano, non mai dal capriccio di un ſolo Veſcovo, onde in tutta una Provincia ſi ſegua la medeſima diſciplina. Era queſto il ſaggio provvedimento de' Padri di Vannes in Brettagna nel Concilio, che tennero l' anno 465. *Rectum duximus* (50), *ut vel intra Provinciam noſtram ſacrorum ordo, & pſallendi una conſuetudo, & ſicut unam cum Trinitatis confeſſione fidem tenemus, unam & Officiorum regulam teneamus, ne variata obſervatione in aliquo devotio noſtra diſcrepare videatur.* Lo ſteſſo nel 506. ordinato fu dal Concilio di Agde (51); e ſimilmente in quel di Epaona del 509. ſi ſtabilì

2. Che in queſte mutazioni ſi mantenga, almeno in ciaſcuna Provincia, l' uniformità.

(50) *Can. XV.* (51) *Can. XXX.*

(52), che *ad celebranda divina officia ordinem, quem Metropolitani tenent, Provinciales eorum observare debent*. Anche nelle Spagne si seguì sempre questa regola. Così nel Concilio di Gironna nel 517. fu decretato per tutta la Provincia di Tarragona (53), *ut institutio Missarum sicut in Metropolitana Ecclesia agitur, ita in Dei nomine in omni Tarraconensi Provincia, tam ipsius Missae ordo, quam psallendi, vel ministrandi consuetudo servetur*. Sentiamo anche un Canone del quarto Concilio di Toledo dell' anno 683. (54). *Post rectae fidei confessionem, quae in sancta Dei Ecclesia praedicatur, placuit, ut omnes Sacerdotes, qui Catholicae fidei unitatem complectimur, nihil ultra diversum, aut dissonum in Ecclesiasticis Sacramentis agamus, ne quaelibet nostra diversitas apud ignotos, seu carnales schismatis errorem videatur ostendere, & multis existat in scandalum varietas Ecclesiarum. Unus igitur ordo orandi atque psallendi nobis per omnem Hispaniam, atque Galliciam conservetur, unus modus in Missarum solemnitatibus, unus in vespertinis, matutinisque officiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur, & regno: hoc enim & antiqui canones decreverunt, ut unaquaeque Provincia & psallendi, & ministrandi parem consuetudinem teneat*.

3. *Che le mutazioni non facianſi, se non conformemente alla disciplina della Chiesa Romana, e con dipen-*

La terza, e più importante avvertenza si è, che cambiamenti nella Liturgica disciplina non si facciano, se non conformemente a quella della Chiesa *Romana*, e con dipendenza da essa. Non si arruffino a questo parlare i finti Cattolici, e veri rubelli da Roma. Abbiam pure or ora udito da antichi Concilj di oltramontane Nazioni fondarsi tutta la uniformità della disciplina Liturgica nell' unità della Fede, e nella concordia di ogni scisma nimica? Ma chi non sa, che la Chiesa *Romana*, e 'l suo Capo è il solo

(52) *Can. XXVII.* (53) *Can. I.*
(54) *Can. II.*

ſolo centro di queſta unità, e che invan ſi lu- *denza dal*
ſinga di eſſere nell' unità della Fede, chi dal *Som. Pon-*
ſuo centro ſi ſcoſta? Ora ſe i Concilj, quan- *tefice*,
tunque ſapeſſero, che l' uniformità nel domma è principalmente quella, che tienci uniti nella Fede, nondimeno ordinarono per le loro Provincie l' uniformità della diſciplina, appunto come quella, che più conduceva alla uniformità della Fede, e più allontanava dalle diviſioni; chi non vede quanta abbia forza per mantenerci uniti al Capo viſibil della Chieſa nella Fede, la conformità con eſſolui ancora nelle cerimonie ſante, e nella Liturgica diſciplina? Avverte però a ragione *Walafrido Strabone* (55), che i Romani *uſum obſervationum a B. Petro Principe Apoſtolorum accipientes, ſuis quique temporibus, quae congrua judicata ſunt, addiderunt. Quorum morem ideo in ſacris rebus tam multae gentes imitantur, quia & tanti magiſterii ex Capite Apoſtolico primordiis clarent, & nulla per orbem Eccleſia aeque ut Romana ab omni faece haereſeon cunctis retro temporibus pura permanſit.* Vuolſene un' altra ragione? Eccola e fortiſſima, la quaſi materna autorità, che la Chieſa *Romana* ha ſopra tutte le Chieſe dell' Italia, delle Gallie, della Spagna, della Germania, dell' Affrica, della Sicilia, e delle Iſole adiacenti, come Chieſe iſtituite tutte o da S. Pietro, o da' ſuoi Succeſſori, ſecondocchè al Veſcovo di Gubbio (56) *Decenzio* ſcriſſe nella ſua famoſa Decretale *Sant' Innocenzio I.* Perocchè qual più ragionevol coſa, qual più conveniente, che *B. Petri Sedes, quae* a tutte queſte Chieſe *Sacerdotalis mater eſt dignitatis, eſſet Eccleſiaſticae Magiſtra rationis*, come a' Veſcovi della Sicilia troviamo ſcritto dal Magno *Leone* (57)? Via, un' altra ragione, che

(55) *Lib. de reb. Eccl. c. 22.* (56) *Ep. XXV. edit. Couſt.* (57) *Ep. XVI. Baller. edit. c. 1. Veggaſi anche S. Greg. M. l. VII. ep. 32. ad Dom. Carth. Epiſc.*

non ammette replica. Non si consideri il Papa come Papa, e Capo supremo di tutta la Chiesa. Che però? Niuno oggimai gli negherà, che sia Patriarca di tutto l'Occidente. È bene. I Patriarchi Orientali esercitarono sempre un pieno diritto Liturgico su tutte le Chiese del loro Patriarcato, finchè il Patriarca di Costantinopoli prese egli a stabilire la disciplina, che osservar si dovea nell' Oriente. Ma vogliamo noi, che il Patriarca dell' Occidente sia d' inferiore condizione de' Patriarchi Orientali, quando anzi il Concilio Niceno I. regolò la giurisdizione de' Patriarchi di Oriente su quella, che godeva il Patriarca di Occidente? Dee dunque l' Occidente tutto uniformarsi alla disciplina di Lui nelle cose Liturgiche, seppur egli per una prudente economia non permetta, o almeno non tolleri in qualche Chiesa del suo Patriarcato delle diversità. In due cose tuttavia è necessario specialmente, che tutte le Chiese alla Romana si uniformino nella Messa. La prima risguarda l' ordine, i Riti, le cerimonie della Messa. Un Concilio di Treveri nel 1549. espressamente decretò: *Sacerdotes celebrent his caeremoniis, & ritibus observatis, quae hactenus Romana, & occidentalis Ecclesia servavit.* Anche un Concilio di Narbona del 1609. stabilì, doversi celebrare la Messa *nihil addendo, aut diminuendo, nec ullas adhibendo caeremonias praeter eas, quae in Missali Romano expresse notantur, ut unitas in fide, & moribus & actionibus inter Fideles, sicut semper fuit, ubique terrarum reperiatur.* Se a questi Decreti, che in fine non altro ci dicono, se non ciò, che troviamo determinato dal sacro Concilio di Trento nella Session XXII., quantunque non ispecifichi la Chiesa Romana, se, dico, a questi Decreti avesse avuto riguardo Monf. *Bossuet* Vescovo di Troyes, non avrebbe guastata ogni cosa nel suo Messale, che fece uscire a grande scandalo de' Fedeli nel 1736. Buono fu, che

Spezialmente 1. nell' ordine della Messa;

che il ſuo Metropolitano, il dotto, e zelante Arciveſcovo di Sens accorſe ſollecito a riparare un sì ſcandaloſo diſordine a' 20. di Aprile dell'anno ſeguente con un *Mandamento*, in cui dopo avere (oltre gli errori, de' quali era quel Meſſale contaminato) eſaminati i nuovi riti introdotti, e gli antichi della Chieſa Romana ivi annullati, lo condannò, e ſotto pena di ſoſpenſione lo proibì a tutti quelli, che alla ſua Metropolitana giuriſdizione eran ſoggetti. Ma in altra coſa anche più particolare debbon tutte le Chieſe di Rito Latino (ſenza una contraria permiſſione, o tolleranza del Sommo Pontefice) conformarſi alla Chieſa Romana, cioè in non celebrare i Divini Uffizj, e Miſterj ſe non nella Lingua Latina. Potrà a queſto propoſito vederſi ciò, che diremo più abbaſſo al numero XVII. Vero è, che tanto l' Uffizio divino, quanto la Meſſa *magnam continet populi fidelis eruditionem*; ma a' Padri di Trento, avvegnacchè lo confeſſaſſero, *non tamen expedire viſum eſt*, com'eglino ci dicono al capo VIII. della ricordata Seſſion XXII., *ut vulgari paſſim lingua celebraretur*, e provvedendo in altro modo alla iſtruzion de' Fedeli, dichiararono, doverſi, *retento ubique cujuſque Eccleſiae antiquo, & a ſancta Romana Eccleſia, omnium Eccleſiarum matre, & magiſtra, probato ritu*, dire la Meſſa, e per parità di ragione l' Uffizio. Sarebbe imperciò bene ſtrana coſa, che vedendo noi le ſteſſe Chieſe Latine, che già ebbero diverſi riti dalla Romana, come le Chieſe di Spagna, delle Gallie, ed in Italia quelle di Milano, e di Aquilea, avere coſtantemente uſata ne' ſacri Miſterj la lingua latina, voleſſe ora alcuno variare ſu queſto punto. Ma uſciamo da queſti eſempj per darne qualche altro in coſe più comuni al ceto de' Fedeli. E primamente, per uſare le parole di *Pier Bleſenſe* (58): *In prima Eccle-*

2. *nella lingua.*

Altre mutazioni più

(58) *Serm. XVI. edit. Buſaei.*

ſteſe al comune de' Fedeli.

ſia quotquot intererant conſecrationi Euchariſtiae, communicabant eidem..... poſtquam autem crevit numerus Fidelium, nec omnes accedere ad Euchariſtiam viſum eſt, ſtatutum eſt, ut ſaltem diebus Dominicis Fideles communicarent. Cum vero paleae ſupercreſcentes coeperunt cooperire grana, & multum refriguit caritas..... decretum eſt, ut ſaltem per tres ſolemnitates in anno Fideles communicarent, in Paſchate, Pentecoſte, & Natali. Nunc autem quoniam dies mali ſunt, & omnes fere declinaverunt, & inutiles facti ſunt, non audeo dicere ex praecepto Eccleſiae, ſed ex tacita permiſſione introductum eſt (ſcrivea *Piero* alcuni anni prima del Concilio Lateraneſe IV. tenuto nel 1215., nel quale fu limitato il precetto della Comunione alla Paſqua), *ut ſemel in anno congregentur in Eccleſia ad communicandum; quod praeterire fas non eſt*. Così ancora la comun diſciplina obbligò per molti ſecoli i Fedeli ad intendere ne' giorni di Feſta la Meſſa alla Chieſa Parrocchiale, ſiffattamente che *Siſto IV.* in una ſua Coſtituzione del 1478. vietò, *ut Fratres Mendicantes non praedicent, populos Parochianos non teneri audire Miſſam in eorum Parochiis diebus Feſtis, & Dominicis*. Ma ora è prevaluta la contraria diſciplina autorizzata da' Sommi Pontefici *Leone X.*, *Pio V.* e *Clemente VIII.* (59). Si è innoltre già notato diſſopra, quanto varia ſia ſtata la diſciplina del ſacro digiuno sì nella qualità, e nel numero de' giorni, come nella forma e maniera di digiunare; di che poſſon vederſi il *Tomaſini*, e 'l *Benedettino* de l' *Iſle* ne' loro Trattati ſtorici del digiuno.

Altra è eſteriore.

X. Con proporzione vuolſi della *eſterior* diſciplina diſcorrere. Anche queſta non è una. Ve n' ha, che *fondamentale* può dirſi, ve n' ha altra *men principale*. E di quella prima parlando, in-

dubita-

(59) *Veggaſi Benedetto XIV. de Synodo Dioeceſ. l. VII. c. 64. n. 7.*

dubitata cosa esser dee, che nella sostanza nè a rivocamenti, nè a volontarie rinunzie, nè a varietà alcuna, nè a dispensagioni può essere sottoposta. Ne recherò due esempli, l' esame de' quali è di grande importanza nella deplorabile innondazione di tanti corrottissimi libri. E uno sia appunto la proibizione de' libri alla diritta Fede, e al buon costume nocevoli. Niuno sarebbesi sognato mai, che contro la Pontificia podestà in materia di così fatta proibizione dovesse a' dì nostri sollevarsi una generale congiura di stemperatissimi ingegni, per modo che se ne volesse affatto spogliare la Chiesa, e la *Romana* massimamente, per metterla in mano della non competente laical podestà. Basta leggere ciò, che ne dice l' Autore delle *Riflessioni sopra la Bolla Coenae* (60), *il Manetti negli Avvertimenti politici* (61), e l' Anonimo Autore del libro altre volte citato: *la Chiesa, e la Repubblica dentro i loro limiti* (62). Eglino per singolarissima grazia lasciano agli Ecclesiastici la *censura* de' libri, che trattano di Religione; ma il *giudizio de' libri profani*, dice quest' ultimo Scrittore (63), *deve risedere esclusivamente ne' Revisori destinati dal Principe*, e generalmente la condanna de' libri anche in materia di Religione è del Principe. *Ne' primitivi secoli della Chiesa* (così lo stesso Autore) *i Vescovi giudicavano, se i libri contenevano cose contrarie alla Religione, e su questa materia si sentiva la censura de' Vescovi; MA LA PROIBIZIONE DE' LIBRI apparteneva al Principe.* „ Per questo, soggiugne il „ *Manetti* (64), ho creduto non disdicevole, „ ma precisamente necessario d' avvertire i Prin„ cipi della Terra a tener bene aperti gli occhi „ anco sulle tante proibizioni di libri, che ven„ gono

Se sia fondamentale mutar non si può nella sostanza.

Tal è la podestà di proibir libri:

(60) *Pag.* 211. *segg.* (61) *Avvert. V. pag.* 73. *segg.* (62) *Cap. XVIII.* (63) *Pag.* 148. (64) *Pag.* 74.

„ gono da *Roma*, primieramente perche tanto
„ l' impreſſione, quanto anche la proibizione de'
„ libri, come coſa riſguardante il fatto, e la
„ corporalità, non il diritto, e la ſpiritualità,
„ ſpetta alla Podeſtà de' Principi, non eſſendo
„ della Podeſtà del Sacerdozio, che la ſola cen-
„ ſura de' medeſimi, coſicchè il traſcurar queſto
„ punto, ſarebbe un laſciar offendere uno de'
„ più ſpezioſi diritti del Principato ec. „ Ma
udiamo anche l' Autore delle *Rifleſſioni ſopra la Bolla in Coena Domini*, il quale ce ne dirà delle più belle (65). „ Molti famoſi Canoniſti
„ hanno chiaramente dimoſtrato, che la materia
„ dei libri è di giuriſdizione dei Principi, eſer-
„ citata da *Coſtantino* ſino a *Carlo V.* ſenza con-
„ traddizione, onde non ripiglierò le coſe già
„ ſcritte dal *Sarpi*, dal *Van - Eſpen*, dal *Giannone* (che pezzi di famoſi Canoniſti!), e dal
„ recente *De Real* nella *Scienza del Governo*
„ *Tom. VII. Cap. II. Sess. X. pag.* 257., *e ſegg.*
„ Ma la queſtione del diritto è oggidì molto più
„ ſuperata dagli aperti reclami, che ſi leggono
„ negli Editti del *Portogallo*, e nel recente di
„ *Spagna* contro l' abuſo, che ſe ne faceva.
„ Poichè ſervendo il titolo di Religione al pre-
„ teſto, onde eſterminare tutti i libri oppoſti al-
„ le maſſime di *Roma*, s' involava alla cogni-
„ zione dei popoli la cognizione della vera e
„ legittima autorità; ed a titolo di odio contro
„ l' Autore di Prefazioni, o di ſtampe di Paeſi
„ eterodoſſi, o d' impreſſioni non permeſſe da-
„ gl' Inquiſitori, che avevano in ciò le loro
„ iſtruzioni, ſi toglieva l' uſo de' buoni libri. „
Tra' quali per umiltà non metterà egli forſe il ſuo, ma noi volentieri lo noveremo, dandogli per cari fratelli e gli *Avvertimenti politici del Manetti*, *e la Chieſa e la Repubblica dentro i loro limiti*, che veramente han tutto il merito di

(65) *Pag.* 212.

di eſſere poſti nel catalogo di que' *buoni* libri, ch' egli intende, de' libri cioè contro la Chieſa, e la ſua autorità. Ma dobbiamo noi più ammirare la coſtoro ignoranza, o temerità? L' una e l' altra certamente è grandiſſima, come ha oſſervato l' Autore della *Storia polemica delle proibizioni de' Libri* ſtampata in *Roma* nel 1777., della quale mi pregio di riportarne alcuni pezzi troppo importanti. Che i Principi poſſano, e debbano con grande cura da' loro Stati tener lungi i libri ſedizioſi, e del legittimo governamento politico feritori, niuno ne ha dubitato mai; niuno ha preteſo di torre a' Sovrani queſto diritto troppo eſſenziale al ben comune, che d' ogni podeſtà è il fine precipuo. Ma inſieme, che non già agli Eccleſiaſtici quali che ſieno, bensì a' ſoli Veſcovi, e al *Romano* Pontefice appartenga non che la cenſura, come coſtoro la ſpiegano, ma la condanna de' libri, o ſacri, o profani che ſieno, in quanto contengano errori contro la loro dottrina, e la Morale Criſtiana, è coſa tanto certa, quanto è certo, che a' Veſcovi, e ſopra tutti al Papa in *S. Pietro* è ſtata data la cura di paſcere le pecore, e gli agnelli di Gesù Criſto. Ho detto *Libri o ſacri o profani che ſieno;* perocchè non può immaginarſi più ridevol coſa, quanto la diſtinzione da coſtoro inventata di libri, che trattano di Religione, e ſono alla Eccleſiaſtica cenſura ſoggetti, e di libri profani, la cenſura de' quali, non che la condanna ſia di ragione del Principe, come ſe in profaniſſimi libri non ſi poteſſer meſchiare errori contro la fede, e la incontaminata coſtumatezza. Ho detto ancora, che e la cenſura, e la condanna di ogni libro, in quanto dalla vera credenza, e dal buon coſtume diſcordi, è diritto riſervato a' ſacri Paſtori, e al Sovrano principalmente, che è il *Romano* Pontefice, e non a qualunque Eccleſiaſtico; perciocchè ad eſſi ſoli è ſtata da Criſto affidata la cura del gregge Criſtiano.

fondata ſulla podeſtà di paſcere,

no. Ed è questo un punto di Ecclesiastica disciplina sì immutabile in quanto alla podestà (quantunque riguardo al modo di esercitarla possa variarsi) che senza questo non potrebbesi allo spiritual governo della Chiesa provvedere bastevolmente. Perciocchè non v' è cosa, che nella Fede, e nel costume far possa un sì lagrimevole guasto, quanto la lettura de' rei libri, ora massimamente, che per la stampa col numero degli esemplari se ne moltiplica con tanta felicità il veleno. I Padri medesimi non senza ribrezzo alla lettura degli Ereticali libri si applicavano, benchè a sol motivo di confutarli l' intraprendessero, e *S. Dionigi* di *Alessandria* nella lettera, che scrisse a *Filemone* Prete della Chiesa *Romana*, (66) confessa di sè medesimo, che da tante sordidezze sentivasi per qualche guisa insozzato, e consigliatone ancora da un Prete della sua Chiesa stava per liberarsene del tutto, se da celestiale visione confortato non fosse stato a continuar in quella lettura, onde combattere con certa scienza la perversità de' que' ribaldi Maestri. E la Chiesa dalle mani de' Fedeli meno sperti, e dal grado loro non obbligati a sostenere colla dottrina la Cattolica verità non potrà ella stessa togliere libri sì pernicioſi? Dovrà anzi questo sì necessario ajuto aspettarsi dallo zelo, e dalla provvidenza de' Principi? Può la Chiesa, e la sola Chiesa dannare gli errori, che combattano la verace credenza, la Religione, la pietà (e se nol potesse, come pascerebbe le pecore del sacro ovile di Gesù Cristo?) al quale uffizio è di necessità, che le sottragga da' nocevoli pascoli; non potrà provvedere, che i libri, ne' quali questi errori medesimi s' insegnano, non patsino nelle lor mani? Non sono forse pur questi venefici pascoli, da' quali dee allontanare i Fedeli? Diranno, l' aspetto, diranno costoro subito coll' Auto-

(66) *Presso Eusebio hist. Eccl. lib. VII. cap. 7.*

Autore *della Chieſa, e della Repubblica dentro i loro limiti* (67), che alla poteſtà Eccleſiaſtica *appartiene il giudicare, ſe le opinioni contenute in un tal libro ſieno o nò conformi a' dogmi della noſtra Religione, ed eſſendo quelle difformi da queſti, può diſapprovarle, può condannarle, ma ſpiritualmente;* nel che conſiſte la cenſura, che da loro ſi concede alla Chieſa. Non ci pigliam giuoco, ſiccome agevol coſa ſarebbe, di queſta *ſpirituale diſapprovazione*, e condanna, colla quale chi ſaprebbe dire in queſto luogo, che vogliaſi denotare? La Chieſa nel dannare gli errori uſa ſempre della ſpiritual podeſtà; le qualificazioni, che ſuol dare alle ree propoſizioni, ſono di eretiche, ſcandaloſe ec., qualificazioni tutte, che allo ſpirito ſi riferiſcono; le pene, ſotto le quali le proibiſce, ſono di cenſure, e queſte non ſono ſpiritualiſſime? Ma lo ſteſſo pur fa riguardo a' libri. A che dunque inſiſtere, che la Chieſa condanni le opinioni, *ma ſpiritualmente*? Ma di ciò tra non molto dovremo dir qualche altra coſa. Per ora io domando, qual cenſura, qual diſapprovazione, qual condanna ha da eſſer queſta? Forſe una cenſura, una diſapprovazione, una condanna come ſono le dottrinali oſſervazioni, che fanno i Reviſori de' Libri, e talvolta le Accademie? A troppo poco reſtrignerebbeſi certamente la podeſtà della Chieſa in coſe tanto ſpirituali, e tanto neceſſarie al ben paſcere la greggia del Signore. Dee farlo con autorità, alla quale ognuno debba ſottometterſi, e non con ſolo riſpettoſo ſilenzio, ma col ſuo giudizio; con autorità, che obblighi ogni Criſtiano a deteſtar quelle opinioni; con autorità, che renda i refrattarj degni di eſſere trattati come Etnici, e Pubblicani, onde a' Veſcovi *Gallicani* ſcrivea *Niccolò I. Sic Pontificum decreto Libros exterminari, ut quod Sedes Apoſtolica probat, teneatur acceptum, & quod illa repu-*

(67) *Pag. 146.*

repulit, *habeatur inefficax* (68). Or posta questa autorità chieggo: o i Principi proibiranno i libri, ne' quali le dannate opinioni si ritrovano, o non li proibiranno. Se non li proibiranno, ecco a vuoto la condanna della Chiesa, e non provveduto alla sana dottrina, e al pericolo de' Leggitori. Se li proibiranno (lasciamo, che allora seguendo eglino il giudizio della Chiesa, più adempiranno un obbligo, di quello che esercitino un diritto), saranno eglino dunque, che pasceranno il Gregge di Cristo, e non i Pastori della Chiesa, appartenendo al Pastore non solo il discernere le velenose erbe dalle salubri, ma ancora il tener le pecore lontane dal prato, o dal poggio, ov' elle spuntano? E poi vogliono questi Signori obbligare la Chiesa a metter fuori ogni po' po' eterne filze di propositioni dannate, e a render agl' indocili ingegni ragione delle sue condanne? E se comincieranno a dire o gli Autori, o i partigiani de' libri, che quelle propositioni non ci sono, o non sono nel senso, in che sono proibite? Ecco litigj interminabili, e intanto con rovina de' fedeli correranno i libri allegramente. Ma la pratica di tutti i secoli scoprirà meglio e il diritto della Chiesa, e il torto, che le si fa a spogliarnela. Confessano a buon conto questi nostri riformatori delle proibizioni de' libri, che prima di *Costantino* i Principi non s' impacciavano in siffatti divieti, ed han ragione. Sarebbe da ridere, che ci volessimo fingere un qualche *Caracalla*, applicatosi di proposito a proibire i libri de' *Montanisti*, o un *Diocleziano* stendente editti contro le Opere di *Origene*, e de' suoi seguitatori. Ma è ben più da piangere, che o spacciasi per tre secoli la Chiesa sprovveduta di legittima autorità per condannare i libri contro la Religione, e perciò esposti senza riparo i Cristiani a tutto il furore degli ereticali, e gentileschi volumi; o vo-

(68) *Ep. XIII.*

o vogliasi alla Chiesa da Cristo limitata a que' tre secoli tal podestà, finchè cioè *Costantino* si battezzasse, onde appena che fu egli tinto del sacro Lavacro dalla Chiesa, dovesse a lui, e a' suoi Successori passarne il diritto. Quali chimere sono queste mai! Eppure dovremmo ammetterle per reali, se pongasi *risiedere esclusivamente* nel laico Principato la podestà di vietare la lettura de' cattivi libri. Ma buono è, che furono queste ignorate anche nel secolo di *Costantino*, e in tutti i posteriori a questo primo almen pubblico Imperadore Cristiano. Le proibizioni de' libri anche in questi secoli furono di ragione della sola Chiesa tenute. Basterà per rimanerne convinto leggere la citata *Storia Polemica delle proibizioni de' Libri*.

e usata dalla Chiesa in tutti i secoli

XI. Tutto vero, si dirà subito; ma anche i Principi in ogni tempo esercitarono il diritto delle proibizioni de' Libri. „ Si hanno, ripiglia il citato Autore *della Chiesa, e della Repubblica denIro i loro limiti* (69) „ si hanno molti esempj „ nel *Codice Teodosiano* di libri ereticali censura„ ti da' Vescovi, e dipoi proibiti dagl' Imperato„ ri, e condannati al fuoco. *Costantino M.* proi„ bì, e condannò al fuoco i libri di *Ario* dopo „ la Censura del primo Concilio *Niceno*; ed eb„ bero l' istessa sorte i libri di *Porfirio*; siccome „ gli scritti di *Nestorio* censurati dal Concilio E„ *fesino*; e quelli di *Eutiche* censurati dal Con„ cilio *Calcedonese* furono proibiti, e dati alle „ fiamme per disposizione degl' Imperatori *Valen„ tiniano*, e *Marciano*. *Carlo M.* e tutti gli al„ tri Principi ancora ne' loro Dominj fecero lo „ stesso.... *Carlo V.* vedendo propagarsi l' Eresie „ nella *Germania* fece alla metà del XVI. seco„ lo in *Brusselles* un terribile Editto contro gli „ Eretici, e proibì i libri di *Lutero*, di *Gio. E„ colompadio*, di *Zuinglio*, di *Bucero*, e di *Gio-*

senza che contraddicanla gli esempli de' Principi, che hanno pur essi vietati i libri degli Eretici,

van-

(69) *Pag. 74.*

„ *vanni Calvino* , ch' erano di già ſtati impreſ-
„ ſi, e gli altri di ſimil ſorta notati nell' In-
„ dice de' Teologi di *Lovanio* (70). „ Le me-
deſime erudizioni traggonſi in mezzo dal *Manetti* (71), erudizioni viete di *Fra Paolo*, di *Giannone* ec. Ma il punto è, che tutti queſti Signori non hanno avvertito, che appunto gli eſempli da loro portati di Principi vietatori de' libri eterodoſſi formano una dimoſtrativa ragione, che tali proibizioni ſon tutte di ſolo diritto Eccleſiaſtico. Non paja queſto uno ſtrano paradoſſo: nò: è innegabile verità. La dimoſtro. 1. Gl' Impe-

avendo eglino ne' loro Editti 1. ſeguita la proibizion della Chieſa.

radori, e i Principi tutti per lo più non hanno nelle loro proibizioni prevenute non dico già le ſemplici cenſure, come queſti novelli *Sarpiani* ſi ſognano, ma le condanne della Chieſa; le hanno ſeguite. Noi abbiamo veduto, che i libri di *Ario* furono alle fiamme dannati da' Padri di *Nicea* avanti che *Coſtantino* col ſuo Editto gli proſcriveſſe. Anche *Teodoſio* vietò i libri di *Neſtorio*; ma prima *Synodo Epheſina anathematizante fuerant condemnati*, come inſegna *Liberato* Diacono nel ſuo *Breviario*. E per tacere degli altri Imperadori, potrà negarſi, che *Lione X.* non cenſuraſſe ſemplicemente, ma proibiſſe con tutto il rigore di queſto termine i libri di *Lutero?* E *Carlo V.* che fece? Sentiamolo da *Cocleo* (72). „ Venerat *Carolus V.* Imperator electus ex *Hiſpa-*
„ *niis* per Oceanum in *Flandriam & Brabantiam*
„ terras ſuas hereditarias, Imperialia Comitia ce-
„ lebraturus *Wormaciae*. Qui ubi a Nunciis Apo-
„ ſtolicis *Marino Caracciolo*, & *Hieronymo Alean-*
„ *dro* accepiſſet Bullam Papae *Leonis X.* contra
„ *Lutheri* libros editam, memor titulorum ſuo-
„ rum, cum diceretur, & eſſet Rex Catholicus
„ *Hiſpaniarum*, ac Imperator *Romanorum*, reli-
„ gioſae ſuae pietatis & obedientiae mox certiſſi-
ma

(70) *Thuan. lib. 6. hiſtor.* (71) *Pag. 74.*
(72) *In acta Lutheri anno XX.*

„ ma exhibuit indicia, ſevere praecipiendo, ut „ M. *Lutheri* libri a Sede Apoſtolica damnati, „ publice comburerentur. Combuſti ſunt igitur „ per lictores & carnifices tum in *Brabantiae* ur- „ bibus, tum in civitatibus Imperii, *Coloniae*, „ *Moguntiae* &c. „ *Teodoſio* può dirſi il ſolo, che in uno de' ſuoi editti contro *Neſtorio* ſi avanzaſſe a dannar libri non ancora proibiti dalla Chieſa, cioè gli Scritti di *Teodoreto*; ma il Concilio di *Calcedonia* non avendo a queſto Imperiale editto riguardo, aſſolvette *Teodoreto*, e reſtituillo alla ſua Sede (73), e gl' Imperadori *Valentiniano* e *Marciano* abrogaron la legge del loro Predeceſſore, dichiarando: *Injuſta ſententia nihil obſit* Euſebio, & Theodoreto *religioſis Epiſcopis, qui eadem lege continentur: quoniam* (notiſi bene) *non poſſunt Sacerdotes conſtitutione damnari, quos ſynodicum ornat de conſervata Religione decretum* (74). 2. E quegl' Imperadori, che hanno ne' loro editti ſeguite le condanne della Chieſa, e quelli, de' quali ſi può conghietturare, che abbianle ſeguite, ma non provar con certezza, hanno in materia di libri promulgate leggi non per diritto, che a tali proibizioni deſſe la ſovrana lor dignità, ma ad iſtanza della Chieſa. Così della legge di *Arcadio*, e di *Onorio* contro gli *Origeniſti* ci aſſicura *S. Girolamo*, che fu dettata per ſuo ſuggerimento (75), e ſenza dubbio ſattogli fare da Papa *Anaſtaſio*, il quale però chiama queſto editto non col nome di ſacra legge, o di divale, o con altro ſomigliante, ma con quello di *reſponſa* (76). De' Padri di *Efeſo* troviamo, che

2. *ſeconde le iſtanze della medeſima Chieſa.*

D ſcrif-

(73) *Act. VIII.* (74) *T. II. Conc. Hard. col. 675.*
(75) *Lib. I. contr. Ruffin. Imperatorum quoque ſcripta, quae de Alexandria, & Aegypto Origeniſtas pelli jubent, me ſuggerente, dictata ſunt.*
(76) *Ep. II. beatiſſimorum Principum manaſſe reſponſa, quibus unuſquiſque Deo ſerviens ab Origenis lectione revocetur.*

scrissero agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano*, perche dessero mano a fare, che tutti i libri di *Nestorio* fossero incendiati. *Vestram majestatem*, sono le parole della lettera, che a quell' Imperadore mandaron dal Sinodo, *iterum atque iterum rogatam cupimus, ut universam illam Doctrinam e Sanctis Ecclesiis submoveri, ejusdemque libros ubique locorum repertos jubeas flammis absumi* (77). Quindi gli Archimandriti di *Costantinopoli*, ed altri Orientali, come può vedersi nel lor memoriale inserito nel Concilio *Costantinopolitano* sotto *Menna*, a Papa *Agapito* si volsero, perche da *Giustiniano* impetrasse l' editto, che abbiamo contro i libri di *Severo*. 3. Questi ricorsi furono dalla Chiesa fatti, non perche in mano sua non fosse l' autorità di condannare i libri, ma acciocchè questa sua autorità fosse più rispettata. Sapeva la Chiesa, che gli Eretici sono una perversa genia piena di raggiri e di frodi, indocile alle decisioni, caparbia contro la legittima podestà, nimica di freno, portata alle violenze. Perciò conveniva contro di loro usare una forza, che ancora dalla coloro durezza, e pervicacia dovesse loro malgrado riscuotere ubbidienza. *Quod si quis*, diceano i citati Padri di *Efeso* agl' Imperadori *Teodosio*, e *Valentiniano*, *vestras sanctiones spreverit, ille vestrae dominationis indignationem formidet. Sic enim Apostolica fides per vestram pietatem munita persistet illaesa* (78). E ben lo riconobbero gli stessi Prefetti *Flavio Antemio Isidoro*, *Flavio Basso*, e *Flavio Simplicio*, i quali però nell' editto, che a norma della sacra legge degl' Imperadori pubblicarono contro i libri dell' Eresiarca *Nestorio*, osservano, che *humana natura semel corrupta, calidisque sermonibus, & deterioribus cogitationibus irretita, difficile, ut sanioribus consiliis adquiescat, induci solet; ac propterea metu majore opus est, gra-*

3. *E ciò per rompere la durezza degli Eretici anche con pene, che la Chiesa non avrebbe potuto imporre.*

(77) *T. I. Conc. Hard. col.* 1443. (78) *L. c.*

graviorique animadverſione (79). Infatti quai pene ſtabilirono gli Auguſti a coloro, che diſubbidienti naſcondeſſero alcuno de' vietati Scritti, onde sfuggiſſe la preſcritta condanna del fuoco? Pene, che erano ben atte ad ottenere dalla più rubella oſtinazione riſpetto, ed ubbidienza, ma troppo aliene ſarebbono ſtate dalla manſuetudine, e dallo ſpirito della Chieſa. Ciò ſono 1. la pena capitale, e queſta agli occultatori de' libri d' *Ario* fu deſtinata da *Coſtantino*, da *Arcadio* e *Onorio* a' naſconditori de' libri degli *Eunomiani*, da *Teodoſio*, e *Valentiniano* a' ritenitori di que' di *Neſtorio*; 2. la perpetua rilegazione in un' iſola, e a queſta furono da *Valentiniano* e *Marciano* ſoggettati i conſervatori de' libri degli *Eutichiani*, e degli *Apollinariſti*, e da *Onorio* e *Teodoſio* i Matematici, cioè gli Aruſpici, e gli Aſtrologhi giudiziarj, *niſi parati ſint, codicibus erroris proprii ſub oculis Epiſcoporum* (notiſi queſta più ſingolar deferenza alla Chieſa) *incendio concrematis Catholicae religionis cultui fidem tradere, numquam ad errorem primum redituri*; 3. la confiſcazione de' beni, e queſta fu la prima pena, che in una legge più antica dell' altra poc' anzi accennata *Teodoſio* e *Valentiniano* decretarono contro quelli, che teneſſero, leggeſſero, traſcriveſſero i libri di *Neſtorio*; 4. il taglio della mano, e di queſta pena furono da *Giuſtiniano* minacciati i copiatori degli Scritti di *Severo*. Or dopo tutte le dette coſe come può alla Chieſa toglierſi il diritto di condannare i rei libri per darlo a' Sovrani, quando per tanti ſecoli non eſercitarono i Principi queſta autorità ſe non ſe con dipendenza dalla Chieſa, e per eſeguire le proibizioni di eſſa? Ma ripiglia il *Manetti* (80), che *tanto l' impreſſione, quant' anche la proibizione de' libri è coſa più ſenza riſguardante il fatto, e la corporalità, non il diritto, e la ſpiritualità*; e l' Autore *della Chieſa, le* E *molto* la pre- che nuocia- *e del-*

D 2

(79) *L. c. col.* 1718. (80) *Pag.* 74.

teſa corporalità della ſtampa, e della proibizione.

e della Repubblica confermalo, così dicendo (81): „ La ſtampa è una invenzione umana, e le opi„ nioni, che rende pubbliche, non ſono della „ ſtampa, come non ſono di un Amanuenſe. „ La compra, e vendita de' libri forma un con„ ſiderabile ramo di commercio, ed il com„ mercio è una delle riſorſe dello ſtato. La vi„ ſta è un ſentimento corporeo datoci dal Crea„ tore per farne uſo ne' biſogni di queſta vita, „ ed il poſſeſſo di una qualche coſa dipende dal „ diritto di proprietà, che ha per garante la „ poteſtà pubblica. Come dunque la poteſtà Ec„ cleſiaſtica può arrogarſi la facoltà di proibire „ i libri fuori de' ſuoi Stati, quando tal affare è „ meramente materiale, e corporeo? „ Non ſi rida, ſe ſi può, a ſentire con tanta gravità, e magnificenza ſpacciarſi ſcempiezze tanto ſolenni. Il Signor Anonimo, che colla pertica in mano ſi ſta miſurando, e ſegnando i limiti tra la Chieſa, e la Repubblica, è Cattolico o nò? Cattolicissimo, la Dio grazia. Gnene credo, e mi rallegro con eſſo lui. Crederà dunque, che la Chieſa Latina abbia diritto di proibire ad un ſuo Sacerdote la conſecrazione del pan fermentato; crederà, che la Chieſa abbia podeſtà di vietare, che ne' ſuoi Templi non ponganſi o ſtatue di falſi numi da idolatrare, o pitture oſcene da contaminare gli ſguardi de' divoti fedeli, e le reverende funzioni del ſacro miniſtero; crederà, che la Chieſa abbia autorità di vietare nelle ſue adunanze la lettura di romanzi, e di altri ſiffatti ſcandaloſiſſimi libri. Se ancora per tali coſe in tali circoſtanze tutte ſacre e ſpirituali, e di mera coſcienza aveſſe ella biſogno del Principato, mi ſcuſi l' Anonimo, Criſto avrebbe fondata una Chieſa troppo ſfornita d' ogni mezzo più neceſſario per la ſalute delle anime, alla quale tuttavia dopo la divina gloria è sì gran mole

(81) *Pag.* 145.

mole ſpezialmente indiritta, e oſerei dire, che il preteſo ſuo Cattolicismo diverrebbe un gran problema. Ma rifletta, che alla lettura di que' malvagiſſimi libri in tempo de' divini uffizj, o della Meſſa ſi può di parola in parola ſenza mutazione alcuna applicare tutta quella ſua filaſtroccola; rifletta, che il lavorar pane col lievito, il far ſtatue, il dipignere ſono invenzioni umane, quanto la ſtampa; la compra poi, e la vendita del pan lievitato, delle ſtatue, delle pitture è un ramo di commercio, quanto ſialo la compra, e la vendita de' libri; che la viſta quel *ſentimento corporeo datoci dal Creatore dell' univerſo* ha luogo nella lettura de' libri in Chieſa, come fuori di Chieſa, e tanto ſi eſercita riguardo a' libri, quanto riſpetto alle pitture, e alle ſtatue, nè è meno *ſentimento corporeo datoci dal Creatore dell' univerſo* il guſto, di quello che ſia la viſta. A ſaggiamente diſcorrere, deeſi dunque la proibizione de' libri diſtinguere e dalle conſeguenze, che neceſſariamente la ſeguono, e dalle pene, con che talora viene accompagnata. Il bruciamento de' libri, le pene pecuniarie, la carcere ancora contro gli ſpargitori, ed i leggitori de' vietati libri, ſon veramente pene temporali. Se la Chieſa abbia podeſtà di darle ſenza offeſa de' regj diritti, dipende dalla general queſtione dell' autorità della Chieſa in iſtabilire pene temporali. Io non voglio divagare a tale queſtione; ſi può conſultare il *P. Bianchi* (82). Inſiſto ſulla proibizione, contro la quale è indirizzata la propoſta argomentazione dell' Anonimo. Queſta, dica egli ciò che gli pare, è puramente ſpirituale, perciocchè ha per immediato oggetto la conſervazione della buona e ſana dottrina ſia in materia di domma, ſia in quella di coſtume, cioè una coſa tutta ſpirituale, e procede dalla ſola podeſtà delle chiavi, che tutta

(82) *T. IV. pag. 688. ſegg.*

è pure ſpirituale. E' ben vero, che da queſta proibizione ne patiſce la ſtampa, ne patiſce il commercio, ne patiſce la viſta, che perde l' uſo della vietata lettura; coſe temporali. Ma queſte non ſono, che conſeguenze della proibizione; nè è maraviglia, che la podeſtà ſpirituale ſtendaſi a tali temporalità, quando queſte ſieno neceſſarie conſeguenze del non impedibile eſercizio di quella. Eccone una prova, che non ha replica. Accorda l' Anonimo (e accordalo anche il *Manetti*), che alla podeſtà della Chieſa appartenga il *giudicare, ſe le opinioni contenute in un tal libro ſieno, o nò conformi a' dogmi della noſtra Religione, ed eſſendo quelle difformi da queſta, può diſapprovarle, può condannarle, ma ſpiritualmente* (83). Lodato ſia Iddio. Per quantunque *ſpirituale* ſia queſto giudizio, queſta diſapprovazione, queſta condanna, ha da paleſarſi ſenſibilmente: non è così? altrimenti ſarebbe fatta per gli Angeli, non per gli uomini. In voce? nò; che a pochiſſimi ne diverrebbe il frutto, che con tale condanna intende la Chieſa. Dunque in carta. Vengo alla dimoſtrazione. Abbiamo dianzi veduto, che a queſto giudizio debbonſi i Criſtiani ſottomettere pienamente, nè poſſano i Sovrani ſenza offendere un divino diritto della Chieſa impedirne il corſo; debbono anzi con tutta la loro autorità ſoſtenerlo, e punirne i contradditori. Ma deh! ſi avverta, che la ſcrittura è una invenzione umana; che la carta, in cui dee alle più lontane terre della Criſtianità propagarſi il giudizio Eccleſiaſtico, è coſa di commercio; che la viſta vuolſi occupare a leggerlo. Or come c' entra la Chieſa in coſe, che tutte ſono di ragione della ſecolar podeſtà? C' entra (non v' è altra riſpoſta), perche la podeſtà, ch' ella ha da Criſto di giudicare delle dottrine, indirettamente ſi ſtende a quelle coſe, ſenza

(83) *Pag. 146.*

za le quali non potrebbe la sua podestà venire in atto. Siamo d' accordo, e applicando questa stessa verissima dottrina alle condanne de' libri, troveremo di che soddisfare il metafisico cervello del nostro Anonimo, e di chiunque altro da tali sottigliezze, che in fine sono fili di tele di ragno, si lascia travolgere a spogliare la Chiesa de' suoi essenziali diritti.

XII. Ma sò ben io, donde in oggi tanta rabbia si desti contro le *Romane* proibizioni. Vuolsi stampar francamente, per manomettere, e trarre a niente, se possibil fosse, l' Ecclesiastica libertà. Ma già si prevede, che questi libri finiranno in una scomunica. Che dunque? Prevengasi il pubblico contro queste disgustose proibizioni; cerchisi di contro attizzar loro il Principato; e se non si acchetano i rimorsi della coscienza, abbiasi almeno il piacere di un anticipata vendetta contro la Chiesa, dalla quale attendesi il colpo punitore di tanta licenza. Questo è il corrente sistema, miserabile in vero, perche invano pretendesi di scuotere un giogo, che è inseparabile dalla professione di Cristiano; ma più ancor miserabile, perche non otterranno mai costoro il gran fine di tutte le loro macchine, che è, come diceasi, l' annullare l' Ecclesiastica libertà. Si dingannino pure costoro. L' Ecclesiastica libertà è un altro fondamental punto di disciplina, del quale può la Chiesa accordare secondo le circostanze, e 'l bisogno de' popoli qualche diminuzione, ma non può tollerarne gl' insulti, e meno ancora soffrirne non dico una generale annullazione, ma una notabile offesa. Le consuetudini *Anglicane*, che far volea il Re *Arrigo II.* valere, non erano se non oppressioni della Ecclesiastica libertà. E nondimeno *Giovanni Sarisberiense* scrivendo al Cardinale *Alberto* protestava, che se il Legato del Papa alla grazia del Re avesse la verità preferita, *nec confirmationem, nec tolerantiam, aut dissimulatio-*

Fondamental disciplina è pure l' Ecclesiastica libertà,

tionem consuetudinum Regis ab aliquo Episcoporum exiget, quae legi Dei patenter adversantur, Sedis Apostolicae privilegium dissipant, & omne jus, & auctoritatem eorum, quae gerenda sunt in Ecclesia Dei, in Principis conferunt voluntatem (84). Anzi, seguita *Giovanni*, *ego, quisquis ille sit, qui in tantarum pravitatum usurpatione silere & dissimulare consulit Sacerdotes, haereticum esse non dubito, & praeambulum Antichristi, si non personaliter Antichristus*. Non paja il detto di *Giovanni* un trasporto di zelo più fervido, che considerato. La libertà Ecclesiastica, di cui parlo, da' Canonisti e da' Teologi viene comunemente confusa colla sacra immunità, massimamente reale e personale, ed è dal *P. Tanner* (85) diffinita una *libera facoltà di usare, e di godere di tutti i diritti, e privilegj, che generalmente alle cose, e alle persone Ecclesiastiche o per divino, o per umano gius furono conceduti*. E noto è, che grandissima parte de' Canonisti e sippur de' Teologi sostiene, che questa immunità è di positivo gius divino, e sippure di umano, la qual sentenza da più Concilj espressa io la reputo verissima, principalmente se spieghisi nel modo proposto dal *P. Suarez* nella sua difesa della Fede contro il Re d' *Inghilterra* (86). Nondimeno perche altri non mancano, che a solo uman diritto l' ascrivono, e l' entrare in questa disputazione ci porterebbe a troppo lunga ricerca, supponghiamola pure di gius umano; anzi per questa suppositione l' ho riserbata a questo luogo, altrimenti ne avrei dissopra parlato, dove delle cose d' istituzione divina si ragionava. Ne seguita egli, che l' Ecclesiastica immunità non sia cosa di fondamental disciplina? Niente meno.

Due

(84) *Ep. I. inter epistolas S. Thomae Cantuar. a Lupo collectas pag.* 208. *Venet. edit.*
(85) *Defens. Eccl. lib. I. cap.* 3.
(86) *Lib. IV. cap.* 9.

Due ragioni lo dimostrano. In primo luogo è da sapere, che vi ha una più generale Ecclesiastica libertà, *quam nobis donavit Sanguine suo Dominus Noster Jesus Christus omnium hominum liberator*, dicono i Padri dell' Ecumenico Concilio di *Efeso* (87). Consiste tal libertà in questo, che la Chiesa possa, come più le sembri, nelle cause di Dio servirsi delle sue leggi. Trae il de *Marca* (88) questa, ch' egli chiama *certissima regola* della Ecclesiastica libertà, dalle parole di Papa *Felice* all' Imperadore *Zenone*: *Puto quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam Catholicam vestri tempore Principatus sinatis uti legibus suis, nec libertati ejus quemquam permittatis obsistere..... Certum est enim hoc rebus vestris esse salutare, ut, quum DE CAUSIS DEI agatur, juxta ipsius constitutum regiam voluntatem Sacerdotibus Christi studeatis subdere, non praeferre.* Dove *per cause di Dio* non intendonsi già le sole cause di *Fede*, ma ancora le cause di *disciplina*. In fatti la causa, di cui allor si trattava, era la scomunica di *Acacio*, perche senza consenso dell' Appostolica Sede avea dalla sentenza di escomunicazione prosciolto l' *Eutichiano* Vescovo di *Alessandria Piero*. Similmente la causa, nella quale i Padri di *Efeso* fecero tanto valere il prezzo della libertà da Cristo comprata col suo Sangue alla Chiesa, altra non era, che di disciplina. Perciocchè frenar voleasi l' audacia di *Giovanni Antiocheno*, che per mezzo di *Dionisio* Duca di *Oriente* avea al Clero di *Costanza* di *Cipro* impedita l' elezione del suo Vescovo, sperando di ottenere dal Concilio di *Efeso*, che allora si radunava, l' ordinazione di quel Metropolitano. Già così la discorro. E' indubitata cosa, che la Ecclesiastica immunità è stata da' sacri Canoni ordinata, e non una volta, ma parecchie, e in Concilj particolari di ogni nazione, e in più generali Concilj;

e perche principalissima parte della generale libertà, che Cristo compero col suo Sangue alla Chiesa;

(87) *Act. VII.* (88) *De Conc. l. III. cap. 3.*

cilj; nè è ſtata già ordinata come un puntarello di picciol conto, ma come coſa eſſenziale alla dignità, alla forza, all' autorità neceſſaria del ſacro miniſtero; come coſa conforme alle divine diſpoſizioni nell' antica legge manifeſtateci, come coſa richieſta dalla naturale equità. E' dunque inchiuſa la ſacra immunità nella divina libertà, che ha la Chieſa di ſervirſi delle ſue leggi, e vi è inchiuſa come una principal parte di eſſa, anzi dice *S. Tommaſo* di *Cantuaria* (89), come *l' anima della Chieſa, ſine qua nec viget Eccleſia, nec valet adverſum qui quaerunt haereditate Sanctuarium Dei poſſidere*. Però il citato *S. Tommaſo Cantuarienſe* parlando della Eccleſiaſtica libertà in ordine alle perſonali e reali eſenzioni non dubitò di applicarle quello, che della Eccleſiaſtica libertà in generale udimmo dirciſi da' Padri *Efeſini: Chriſtus fundavit Eccleſiam*, ſcrive egli al Re medeſimo d' *Inghilterra*, il quale colle ſue conſuetudini opprimeva la ſacra immunità (90), *ejuſque comparavit libertatem ſanguine proprio*; e in lettera alla Imperatrice *Matilde* (91) l' avverte, che Dio avea già teſo il ſuo arco, e ſtava già preſto di ſcoccare contro de' Principi mortali ſaette, *niſi ſponſam ſuam, pro cujus amore mori dignatus eſt, liberam eſſe permiſerint, & privilegiis ac dignitatibus, quas ſanguine ſuo ei comparavit in Cruce, ſuſtinuerint honorari*. Dello ſteſſo avviſo fu *Goffredo* di *Vandomo* (92). *Quando vero Eccleſia ſaeculari poteſtati ſubjicitur* (nelle inveſtiture, e ſomiglianti coſe, con che allora violavanſi i diritti della Chieſa), *quae ante domina erat, ancilla efficitur, & quam Chriſtus Dominus dictavit in Cruce, & quaſi propriis manibus de Sanguine ſuo ſcripſit, chartam libertatis amittit*. Dopo tutto ciò ripeterebbe quì *Giovanni Salisburieſe*

(89) *Ep. CXXVII. ad Clerum Angl. pag.* 134.
(90) *Ep. LXIV. pag.* 97. (91) *Ep. LII. pag.* 92.
(92) *Opuſc. VI. pag.* 290. *edit. Sirmond.* 1610.

rieſe (93): *Et audet homuncio monere & conſulere Sacerdoti, ut taceat, & diſſimulet injuriam Chriſti, mala faciens, ut proveniant bona?* In ſecondo luogo fu oſſervazione di *Ernolfo* Veſcovo di *Liſieux* (94), che *quoties libertati detrahitur, laſcione ſeconſtat fidei nihilominus derogari: quoniam mutua co trae la ſibi invicem ratione connexae eadem ſemper & di- rovina delſpendia ſentiunt & proventus.* Ciò, che d' ordi- *la Fede.* nario conduce i laici a violare l' immunità, è o l' ambizione, o l' intereſſe, o l' una e l' altro, cioè le due più fiere, e più violente paſſioni, che poſſano l' umano cuore comprendere e tiranneggiare. Ma và ſempre loro compagno il diſpregio della Religione. Perocchè ad ottenere il bramato intendimento comincian le ſcaltre dal cagionare ne' noſtri animi della non curanza delle cenſure, dall' invilire l' autorità del *Romano* Pontefice, dal rappreſentare l' Eccleſiaſtica immunità come o indebita uſurpazione, o revocabili concedimenti: paſſano quindi a ſollevarci contro l' autorità della Chieſa. L' oſſervò il *Muratori*. Nella diſſertazione LXXII. tra quelle delle *Italiche antichità* ragionando egli de' moltiplici contraſti inſorti in varj tempi fra Città e Principi, e Veſcovi, e Abati, *con fare i primi ogni ſforzo per iſminuire le troppe* (come diceano) *ſoſtanze, e ricchezze laſciate alle Chieſe, o per impedire che maggiormente non ſi arricchiſſero; e per lo contrario difendendo gli Eccleſiaſtici i lor diritti, libertà, e privilegj*, fa riflettere (95), che *in queſta battaglia ora gli uni, ora gli altri ſoccombevano a miſura delle forze maggiori o minori, e SECONDOCHE PERSUADEVA LO SPREZZO, O IL RISPETTO DELLA RELIGIONE.* Or diſpregiandoſi la Religione, come ſalda mantenere la Fede? Ma principalmente vuolſi per queſta via ſcuotere il giogo

(93) *Cit. ep. 1.* (94) *Lib. I. ep. LXXXV. inter epp. S. Th. Cant. p. 110.* (95) *T. III. pag. 455. della edizion di Monaco 1766.*

giogo di *Roma*, e dell' Appoſtolica Sede. Il gran difenſore della Eccleſiaſtica libertà *S. Tommaſo* di *Conturbia*, che tutti conoſceva i fili dell' ordita trama contro la Chieſa, proteſtava, che a non altro miravaſi nell' introdurre in *Inghilterra* le conſuetudini di *Arrigo*, ſe non a far sì, che *Romanus Pontifex neſciretur in* Anglia, *& ſponſae Chriſti privilegia ſine reparationis ſpe delerentur* (96). Nè egli era il ſolo a ravviſare un fine così perverſo. Anche *Guglielmo* Veſcovo di *Chartres* lo riconobbe, e però ad *Aleſſandro III.* ſcrivea (97), che *Arrigo* eraſi contro la Chieſa di *Cantuaria* rivolto, *ut cum ea totius Eccleſiae, quod abſit, perimat libertatem, & auctoritatem Sedis Apoſtolicae excludat a finibus ſuis, & ſolus omnia poſſit in orbe ſuo, qui ſibi ſoli omnia concupiſcit.* Quando poi ſieno i popoli ſtaccati dalla debita dipendenza della Sede *Romana*, che maraviglia, ſe la Fede ancor vacilli? *Vigor ſenſuum*, ripiglia *Guglielmo*, *membris omnibus manat a capite, & a Sancta* Romana *Eccleſia, quae omnium Fidelium eſt caput, incolumitas univerſis & ſingulis Eccleſiis procuratur.* Anche i triſti effetti, che dall' abbattimento di queſta diſciplina ſeguitano di neceſſità, ci fanno conoſcere, come a miſura che ſcade l' Eccleſiaſtica libertà, ſcade la Fede. Non abbiamo biſogno di ricorrere ad altre età per trarne eſempli. Il riformatore dell' *Italia*, (a Dio piaceſſe, che non incontraſſe approvatori) preſcrive, che al Clero tolgaſi l' immunità (98); ma al tempo ſteſſo dichiara, che il *Clero leva alla Repubblica le ricchezze, e le perſone* (99); che non è *ſe non una moltitudine di uomini, i quali parte per zelo, parte per dappoccaggine, e parte per amore del danaro e dell' ozio, un genere di profeſſione hanno ſcelto, in cui col ſervire a Dio una vita tranquilla ed ozioſa conducono*; che è *un ingrato*,

(96) *Lib. V. ep. XLV.* (97) *Lib. II. ep. 74.*
(98) *Cap. III. pag. 56.* (99) *Pag. 58.*

grato, perche in luogo di ajutare lo ſtato, egli volge la ſua potenza, e la ſua ricchezza a ruinarlo: egli è ingrato, perche diſpregia chi l' ha cavato dal fango: egli è finalmente ingrato, perche pretende di ſollevarſi ſopra i ſuoi benefattori, e di ſoverchiarli (100); ordina, che *a tutto* potere leviſi via *la ſuperfluità de' Preti* (101); inſegna, che quel picciol Clero, il quale è neceſſario, debb' eſſer *renduto del tutto indipendente dal Papa, e dalla Corte Romana* (102). „ I Frati poi, ſe udiamo „ coſtui, rieſcono non ſolo membri inutili, ma „ ſommamente nocivi, perche la loro robuſtez„ za gli ſpigne a ſedurre le noſtre donne, la „ loro ſottigliezza gli porta a perturbare la tran„ quillità dello ſtato, e delle private famiglie „ co' loro intrighi, colle loro cabale, e co' lo„ ro inganni; ed il loro ingegno, e bel talento „ mal diſciplinato, male iſtrutto, ed imbevuto „ delle vili, e ſporche maſſime del Refettorio „ li conduce a non amare il vero, il ſodo, il „ giudizioſo, il buon guſto in niuna coſa, ed a „ voler piuttoſto farneticare, ed arzigogolare in„ torno a coſe puerili, aſtratte, ſcipite, e di niun „ momento. „ (103). In ſomma ſe il Clero e ſecolare e regolare vuolſi de' ſuoi beni e privilegj ſpogliare, per farlo a man ſalva, deeſi tutto inſieme ſcemare e di numero, e di credito. Oh! andate poi con queſte belle pitturine, che da tante penne vanno quà e là facendoſi, e moltiplicandoſi de' Preti, e de' Frati, con queſte leggiadre maſſime da arroſſirne *Genevra*, che a tutta poſſa ſi predicano, e ſi divulgano, andate, dico, a ſperare, che il Popolo creda loro, quando da' Confeſſionali, e da' Pulpiti ſgridino i vizj, o raccomandino le virtù; andate a ſperare, che ſi riſpettino, quando vorranno o ſpegner odj invecchiati, o romper piacevoli treſche, andate a ſpe-

(100) *Pag.* 33. (101) *Pag.* 54.
(102) *Pag.* 53. (103) *Cap. IV. pag.* 64.

a ſperare, che ſi frequentino per intenderne i dommi della Fede, e i mezzi della ſalute. Povera Fede! povera Religione! povero Criſtianeſimo! Queſta è la vera conneſſione, che ha l' Eccleſiaſtica libertà colla Fede. E quando pure da ogni violamento di tal libertà non naſcano queſti funeſtiſſimi mali tutti quanti, neceſſario è almeno, che un certo abborrimento ſi prenda agli Eccleſiaſtici come a perſone dello ſtato nimiche, che il governo della Chieſa riguardiſi come un miſtero d' intereſſe, e di cabala; che le canoniche leggi ſi mirino come un attentato contro la ſovranità; che il chericato veggendoſi la favola divenuto del volgò, ſi rallenti ne' miniſteri più rilevanti; che mancategli l' eſenzioni, e i privilegj, manchi pure di ſeguitatori, onde le Chieſe reſtino di acconci Parrochi ſprovvedute, i Sagramenti reſtino ſenza Miniſtri, i popoli ſenza il neceſſario coltivamento nella dottrina. Mentre il Clero più grandeggiava nel ſuo ſplendore, le popolazioni delle ville, e quelle principalmente delle montagne non rade volte trovavanſi di buoni Paſtori ſfornite per la ſcarſità delle rendite, per l' orrore de' luoghi, per la varietà delle fatiche, non volendoci meno ad accettarne la cura, che uno zelo degli Appoſtoli, che ſempre furono pochi. Opprimaſi la libertà della Chieſa, ſminuiſcaſi il numero degli Eccleſiaſtici, uguagliſi il Clero alla condizione de' peſcivendoli, e de' mulattieri: non dubitiamo, i popoli ſaranno ben ſerviti. Ecco le irreparabili conſeguenze, che la manomeſſa e conculcata Eccleſiaſtica libertà porta con ſeco. E ſe ciò è, come non avremo a chiamarla fondamental diſciplina della Chieſa, e perciò immutabile nella ſoſtanza, quantunque, ſecondo il giudicar della Chieſa, a certe ſtraordinarie circoſtanze variabile nell' uſo, e ne' peſi?

Lo ſteſſo con pro-

XIII. Ma perche una mutabile diſciplina ſi poſſa variare, è innoltre a conſiderare, non forſe

se, quantunque fondamentale non sia, abbia molti rami, onde a gran parte della general disciplina si stenda, e dal suo cambiamento possano disordini gravissimi introdursi nel Santuario. E' quì luogo di mantener la parola dianzi data di favellare delle investiture, che già formavano una parte delle pretese consuetudini *Anglicane* di *Arrigo II.*, e che nella *Germania* ancora, e nella *Francia* accesero così gran fuoco di discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero. Consistevano queste in una certa solennità, per cui dopo l' elezione si presentava il Vescovo eletto prima di essere consecrato al cospetto del Principe, e dalle mani di lui riceveva il Bacolo pastorale, e l' anello, con che diceasi investito della Chiesa, a cui era stato eletto; nè poteasi consecrare, se non era stato dianzi nella divisata maniera investito. E questa medesima investitura davasi agli Abati, prima che entrassero al governo de' Monasteri. L' origine (104). Dopo la morte di *Lodovico Pio* Imperadore i reggitori delle Provincie, i quali chiamavansi Duchi, Conti ec., quasi per diritto di retaggio occuparono in tutto l' Impero de' *Franchi* le governate Provincie, sì però, che riconoscevano il supremo dominio degl' Imperatori e de' Regi, e oltre all' omaggio e al giuramento di fedeltà pagavano loro alcuni determinati tributi. Morto il Padre, succedeagli il Figliuolo, e a lui il Re sotto le medesime condizioni concedeva i regi Feudi posseduti dal Padre, e ne lo investiva: l' investito presentavagli allora i suoi tributi. I Vescovi sull' esempio de' Grandi dell' Impero si aggiudicarono in parecchi luoghi le Vescovili loro Città colle lor pertinenze, e i Re loro le rilascia-

porzione si vuol dire di una disciplina, che quantunque non sia fondamentale, a molti capi della generale disciplina si dirami.

(104) *Veggansi il du Mesnel de doct. & discipl. Eccl. T. IV. lib. 46. n. 34., Schwarz Colleg. Historic. T. VI. pag. 329., Graveson hist. Eccles. T. IV. colloq. 3.*

laſciarono colle ſteſſe condizioni di que' Magnati; innoltre per divozione diedero a' Veſcovi, ed agli Abati molti Feudi reali. Quindi nacque che quando alcuno eleggevaſi a Veſcovo, o ad Abate, due coſe innanzi che conſecrato foſſe, ſi ricercavano, il conſentimento cioè del Principe, e la conceſſione de' regali; il che riguardo a' Veſcovi e agli Abati era coſtume di fare con dar loro in mano il Bacolo paſtorale, e l' anello, ſiccome con altri ſimboli s' inveſtivano gli altri, cioè col conſegnare al nuovo Vaſſallo un baſtone, una coppa d' oro, un ramo di albero, o coſa ſimile (105). La Chieſa per molti ſecoli tollerò queſt' uſo, e così i tre *Ottoni*, e *S. Arrigo* inveſtirono i Veſcovi de' loro Dominj. Ma a poco a poco l' abuſo delle inveſtiture portò alle Canoniche elezioni l' ultimo danno. Sentiamo da *Sigiſmondo* Monaco nella Cronaca della Chieſa d' *Auguſta* i mali, che alle Chieſe *Germaniche* ne tornavano. *De facili*, dic' egli (106), *advertere poteſt quilibet hiſtoriae peritus, quae cauſſa fuerit, ut adeo ſacra Religio, ac diſciplina Clericalis per totam* Germaniam *offuſcaretur. Nam inveſtitura, quam tenebant pertinaciter Imperatores, venale fecerat Sacerdotium, & omnia ſacra. Mox enim ut aliquis Praelatorum deceſſit, Annulus & Paſtoralis Virga Imperatori deſtinabantur, qui aut munus a manu, aut ab obſequio, aut a falſa adulatione accepit. Tradebantur enim non fugienti* Gregorio, *aut renitenti* Ambroſio, *vel Eccleſiam viſitanti* Nicolao, *ſed ſe ſimoniace ingerenti. Frequentabant ſub ea ſpe* Caeſaris *Comitatum Filii Principum, qui ex armis ad ſacra, ex Curia ad Eccleſiam intrudebantur, non regendam, ſed dilacerandam; non intran-*

(105) *Può vederſi il Du-Cange nel Gloſſario alla voce Inveſtitura, e il Muratori Antiq. Italic. diſſert. XI.* (106) *Lib. II. c. 4. preſſo Criſtiano Lupo diſſ. de laica Antiſit. inveſtit. p. 164. T. IV. oper. Ven. edit.*

intrantes per oſtium, ſed per poſticum. Nec fiebat examen de litteris, ſed quantum daret de loculis. Ita ſequebatur diſſolutio Cleri, dum fieret ſolutio Principi. Non curabatur charta, dum quaererent ſplendida arma. Nè queſto ſolo; ma, come preſſo l' Abate *Dodechino* querelavaſi *Paſqual II.*, vedeanſi talora da' Regi Simoniaci venir dalle lor Sedi cacciati i Veſcovi legittimamente eletti, anzi pur conſecrati, e coſtretti a cederle a' Simoniaci. Anzi gl' Imperadori, come teſtifica il Prete *Emboldo* nella Cronaca degli *Slavi* (107), eſſer voleano chiamati *Epiſcoporum Domini*: la qual ſuggezione quanto indegna foſſe del Regal Sacerdozio chi non comprende? Sì lagrimevoli diſordini di tante Chieſe moſſero finalmente i *Romani* Pontefici ad opporſi con tutto il vigore a coſiffatte inveſtiture. Sin dall' anno 1075. le condannò *S. Gregorio VII.* nel ſecondo Concilio *Romano* di L. Veſcovi (108), ne rinnovò poi l' anno 1077. la proibizione ſcrivendo ad *Ugone* (109), ſiccome ancora negli anni 1078. e 1080. in altri due *Romani* Concilj, che furono il quinto, e il ſettimo del ſuo Pontificato. Nè diſſimilmente le riprovarono i ſucceſſori di Lui *Vittore III.* nel Concilio *Beneventano* del 1087., e *Urbano II.* nel Concilio di *Clermont* tenuto l' anno MXCV. Ad *Ivone* di *Chartres* non andavano molto a guſto tali proibizioni. Se n' eſpreſſe in lettera ad *Ugone* Arciveſcovo di *Lione*, e Legato del Papa (110). Egli pretende, che le inveſtiture nè alla Fede, nè alla Religione portaſſero nocumento, *quum hoc nullam vim ſacramenti gerat in conſtituendo Epiſcopo vel admiſſum, vel omiſſum.* Vuole innoltre, che ſi riguardino come il concedimento, che davano i Re, acciocchè

E l' Elet-

(107) *L. I. Cap. 69.* (108) *Pagi in Critic. ad a. 1075. n. 2. ſeq., e Du Meſnil l. c. n. 30.*
(109) *Lib. IV. epiſt. 21.*
(110) *Ep. 65. edit. Jareti.*

l'Eletto esser potesse sacrato: *Quae concessio*, dic' egli, *sive fiat manu, sive nutu, sive lingua, sive virga, quid refert? quum Reges nihil spirituale sè dare intendant, sed tantum aut votis petentium adnuere, aut villas Ecclesiasticas, & alia bona exteriora, quae de munificentia regum obtinent Ecclesiae, ipsis Electis concedere.* È che i Principi per sottrarsi alle censure facessero queste protestè, è verissimo; e di *Arrigo V.* particolarmente lo narra *Piero* Diacono (111). Ma era questa una ingannevole copritura con che di palliar si studiavano le lor simonie. E ben la rea intenzione loro assai si manifestava e dal volere, che l'investitura si desse prima della consecrazione, e dal pretendere di darla colle Vescovili insegne del bacolo, e dell'anello. Perciò esigevano l'investitura anche da quelli, le Chiese de' quali non *avean Regali*. Nel quale proposito celebre è il fatto di *Arrigo VI. Henricus*, racconta presso *Cristiano Lupo Arnoldo* Abate di *Lubeca* nel Cronico degli *Slavi* (112), *in* Longobardia *positus Episcopum quemdam ad sè accersiri jussit, cui etiam dixit: Dic, Clerice, a quo investituram Pontificalem susceptisti? Et ille: a Domino Papa. Cumque tertio eisdem verbis eum requisisset, dixit Episcopus: Domine nihil de Regalibus possideo, nec Ministeriales, nec Curtes Regias habeo; idcirco de manibus Domini Papae Parochiam, cui praesum, teneo. Tunc indignatus Rex praecepit servis suis, ut pugnis eum caederent, & in luto platearum conculcarent.* Duolsi finalmente *Ivone*, che *Roma* contenta di avere proibite le investiture, non condannasse gl' investiti, ma costrignesseli solo a rassegnare per alcun tempo il Pastorale; dal che assai mali venissero. L' Arcivescovo di *Lione*, per quanto si può conghietturare, mandò questa lettera ad *Urbano II.* Certa cosa è, che il Papa si cor-

(111) *Chron. Cassin. lib. IV. cap.* 40.
(112) *Lib. III. cap.* 16.

ſi corrucciò non poco con *Ivone* per la libertà, con che in tutta quella lettera avea parlato di *Roma*. Forſe la migliore ſcuſa per *Ivone* era, ch' egli per altro Veſcovo di ſanti coſtumi, ſenza avvederſene da un certo amor proprio laſciavaſi condurre alla difeſa delle inveſtiture, perche egli pure dal Re di *Francia* avea preſa l' inveſtitura, benche *cum virga Paſtorali a Rege ſibi intruſa*, come in altra lettera (113), eſtenuando forſe il fatto, ſi eſprime. Ma ſenza ricorrere ad una ſcuſa, che troppo avrebbe ſcemata la forza alle ragioni, con che ſoſtenevanſi da lui le Regie inveſtiture, cercò di addolcire l' animo del Papa, ſcrivendogli una lettera piena di ſommiſſione (114), e quantunque per l' amor della pace, alla quale era grandemente portato, non s' induceſſe a credere delle inveſtiture il male, che ne penſavano altri Veſcovi, e dotti uomini della *Francia*, nondimeno mutò linguaggio, e le condannò: *De inveſtituris Eccleſiarum, quas laici faciunt*, ſcrive all' Abate *Arrigo* (115), *ſententiam praecedentium Patrum* Gregorii *ſeptimi*, & Urbani *ſecundi*, *quantum in me eſt*, *laudo*, *confirmo*. *Quocumque autem nomine talis perſuaſio proprie vocetur*, *eorum ſententiam*, *qui inveſtituras laicorum defendere volunt*, *ſchiſmaticam judico*. Già col racconto ci accoſtiamo alla tragedia, che ſeguì nella perſona di *Paſqual II.* nella Sede *Romana* ſucceduto ad *Urbano*. Era a *Roma* venuto il Re *Arrigo* figliuolo di *Arrigo IV.* per ricevere dal Papa l' Imperiale Corona, e già a tal fine entrato era nella Baſilica Vaticana. Quando *Paſquale* prima di paſſare alla Coronazione il richieſe dell' oſſervanza de' patti già convenuti intorno alla rinunzia delle inveſtiture, ed altre coſe riguardanti la tranquillità della Chieſa. Rimaſe a queſta domanda colpito il Re, tergiverſò, e

(113) *Ep. VIII.* (114) *Ep. LXVII.*
(115) *Ep.* 235.

sè, e in fine negò di osservar le promesse; e perche il Papa allora protestò di non poterlo coronare Imperadore, il Re fecelo dentro la stessa Basilica catturare con altri Vescovi, e Cardinali, e portarlo con esso loro all' ospizio fuori dell' atrio della Basilica; quindi levò di notte l' accampamento da *Roma*, e traendo seco prigione il Papa con que' Cardinali, e Prelati, mosse verso *Sabina*, e quando fu a *Ponte Lucano* in vicinanza di *Tivoli*, fece spogliare il Pontefice delle sue vesti, e chiuderlo con due Vescovi, e quattro Cardinali in un picciol Castello, chiusi gli altri Cardinali, e gli altri Cherici in un altro Castello vicino. Quai duri trattamenti riceveſſe l' imprigionato *Pasquale*, non è a dire, essendo fermo *Arrigo* di frangerne la costanza. Ed era veramente disposto il Pontefice a soffrire ogni cosa, anzi che concedergli le investiture, e rendergli serva la Chiesa. Ma *Arrigo* passò alle estreme violenze, giurando d' uccidere, e fare in pezzi e Papa, e Cardinali, di mettere a ferro e fuoco *Roma*, di desolare tutto lo Stato (116), se *Pasquale non si piegava* alle sue voglie. Per la qual cosa vinto il Papa dall' apparato funesto di tanti mali, che sovrastavano a' suoi popoli, e da' pianti de' timorosi, si recò in fine a concedere per altrui salvamento ciò, che per iscampo della sua vita non avrebbe mai conceduto. Convenne dunque coll' empio Re, che concederebbegli per privilegio di dare a' Vescovi, e agli Abati canonicamente eletti, e senza simonia l' investitura coll' anello, e colla verga, nè per questa cagione inquieterebbelo con censure, riponendosi per l' altra parte dal Re in libertà il Papa co' Cardinali, prestandogliſi da lui ubbidienza, e restituendogliſi quanto delle terre, e del patrimonio

(116) *Veggasi oltre Pietro Diacono lib. IV. cap. 40. la lettera di Pasquale a Guidone Arcivescovo di Vienna.*

nio ſpettante alla Chieſa *Romana* avea invaſo, e ſoggettato. E bene a giudicarne ſecondo le regole della umana prudenza parrebbe, che a *Paſquale* non che ſi doveſſe perciò condanna, ma lode ſi conveniſſe di dargli come ad aſſennato uomo, il quale alla violenza de' tempi opportunamente ſapeſſe cedere. Trattavaſi certamente di ſola diſciplina, e di una diſciplina, che non ſolo era per alcuni ſecoli ſtata tollerata, ma in quello ſtato medeſimo, in che le coſe erano poi venute, era per non colpevol tenuta da un *Ivone* Veſcovo di ſantiſſima vita, e di approvata dottrina, e da altri molti, che erano della opinione di lui (117). E quando pure con *Goffredo* di *Vandomo*, e con altri ſi voleſſe, che ereſia foſſe il difendere le Regie inveſtiture, Eretico non poteva *Paſquale* chiamarſi. Perciocchè egli eſpreſſamente convenne, che *ſenza ſimonia* ſi deſſe l' inveſtitura: eppure *Goffredo*, e gli altri tutta l' ereſia di tali inveſtiture prendevano dalla malizia della ſimonia, la quale per altro che ſeparabil foſſe dalle inveſtiture, è indubitato per la pratica de' precedenti ſecoli eſente da ogni macchia di ſimonia. Molto meno inſegnò *Paſquale* coſa, che aliena foſſe dalla dottrina della Chieſa, e *Launojo*, che da queſto fatto di *Paſquale* in una lettera a *Lodovico Mareſio* ſi avvisò di provare la fallibilità de' *Romani* Pontefici nell' inſegnare, e nel decidere in punti Dogmatici, ſi è meritevolmente eſpoſto alle riſa di quanto v' ha di mondo ſpregiudicato. *Paſquale* diede un privilegio, non ammaeſtrò la Chieſa, non deciſe veruna queſtione, non trattò del diritto delle inveſtiture. D' altra parte avea egli per la sì picciola coſa, che erano le inveſtiture, a vederſi cadere a' piedi ſtraziati e morti i Cardinali, e i Veſcovi, i quali erano ſeco lui prigioni? Avea a laſciare,

 che

(117) *Cum multis mecum pie ſentientibus, dice Ivone ep. 65. pag. 66.*

che *Roma* ardeſſe, e andaſſe in rovina? Avea a tollerare, che lo ſtato della Chieſa foſſe miſeramente guaſto e diſertato? Dovea dunque nelle ſue bilance agl' incendj della Città, alle uccisioni de' popoli, a' ſaccheggi delle Provincie colle violazioni delle donne, collo ſpoglio de' Santuarj, col profanamento de' ſacri miſterj, e con altri ſiffatti mali, che dal furor delle guerre, e dalla nimica licenza non ſogliono ſcompagnarſi, dovea, dico, nelle ſue bilance preponderare l' impegno di allontanar dalla Chieſa le ſole Imperiali inveſtiture? Così diſcorrerebbela un prudente del ſecolo; ma quanto diverſamente pensò la Chieſa ſeguendo i lumi della celeſtiale ſapienza! Videſi allora ſulla faccia della Chieſa ſpargere il dolore; cambiarſi poi queſto in una generale indegnazione e contro *Arrigo*, e contro *Paſquale*, nè il ſuo privilegio con altro nome ſuonava, che con quello di *pravilegio*. I Cardinali, che erano in *Roma* con alla teſta *Giovanni* di *Fraſcati*, e *Lione* di *Vercelli*, ſi raccolſero come a Concilio, in cui dopo avere confermate le coſe da *Gregorio VII.*, e *Urbano II.* decretate contro le inveſtiture, dichiararono nullo, checchè ad onta di quelle aveſſe *Paſquale* adoperato co' ſuoi Cardinali. Si unì dipoi *Brunone* Veſcovo *Signienſe*, e Abate di *Montecaſſino* ad alcuni Cardinali, e inſinuò *Paſquale*, che tagliaſſe il privilegio conceduto a *Ceſare*, e lo ſcomunicaſſe. *Conone* Veſcovo di *Paleſtrina*, Cardinale di Santa *Romana* Chieſa, e Legato Appoſtolico in *Oriente*, ſaputo il ſacrilego eccesſo di *Arrigo* contro il Pontefice, adunato un Concilio nella fine dello ſteſſo anno MCXI. in *Geruſalemme*, fulminò quel Principe colla ſcomunica, confermandola in cinque altri Concilj da lui tenuti in *Grecia*, in *Ungheria*, in *Saſſonia*, in *Lorena*, ed in *Francia*, come narra l' Abate *Urſpergenſe* (118), e coſta dagli atti del Con-

(118) *Conradus Uſpergenſis in chron. ad ann.* 1116.

Concilio IV. di *Laterano* tenuto da *Paſquale II.* l' anno MCXVI. (119). Quindi veggendo *Paſquale*, che il privilegio da lui conceduto, benche per forza, ad *Arrigo* era mirato con univerſale indegnazione, e che perciò egli n'era mal veduto, congregò alli 28. di Marzo nell' anno MCXII. nella Baſilica *Lateraneſe* un gran Sinodo di dodici Arciveſcovi, di cento quattordici Veſcovi, quindici Cardinali Preti, ed otto Diaconi, ſenza un' altra moltitudine di Abati, per riſtorare il danno recato alla Chieſa dalla ſua conceſſione. Ma perciocchè avea egli giurato ad *Arrigo* di non moleſtarlo con cenſure Eccleſiaſtiche a cagione del privilegio accordatogli delle inveſtiture, nè ſembravagli giuſto mancare al fatto giuramento, ſi eſibì piuttoſto a deporre il Pontificato. Se non che *Gherardo* Veſcovo di *Angoleme* a' Padri incerti del conſiglio propoſe un partito, cioè che ſi rivocaſſe il privilegio, ma non ſi ſcomunicaſſe l' Imperadore; il che baſterebbe a ſalvare il giuramento del Papa. Fu il ſentimento di *Gherardo* lietamente abbracciato e dal Papa, e dal Concilio, e attenendoſi dallo ſcomunicare *Arrigo* fu da' Padri condannato il privilegio come nullo ed eſtorto per violenza. Lo ſteſſo anno a' 15. di Settembre nella Città di Vienna di *Francia* ſi adunarono molti Arciveſcovi, e Veſcovi di varie Provincie di quel Regno, tra' quali furono *S. Goffredo* Veſcovo di *Amiens*, e *Sant' Ugone* Veſcovo di *Granoble*, e preſedendo ad eſſi *Guidone* Arciveſcovo di quella Metropoli, e Legato della Santa Sede, il quale fu poi *Romano* Pontefice col nome di *Calliſto II.*, celebrarono un Concilio, nel quale non ſolo condannarono il privilegio, ma dichiararono ereſia le inveſtiture, fulminarono contra l' Imperadore i ſacri anatemi, e al Papa, al quale ne traſmiſero gli atti,

(119) *Concil. Lateran. IV. ſub Paſchal. II. apud Labbè Tom. XII. Concil. edit. Venet. col.* 1228.

ne chiedettero la conferma, proteſtandogli con non laudevole libertà, che *ſi vero noſtrae paternitatis adſertiones praedictas roborare nolueritis, propitius ſit nobis Deus, quia nos a veſtra ſubjectione, & obedientia repelletis;* il che nondimeno far dee minor maraviglia, ſe ſi conſidera, che eglino credevano ereſia le inveſtiture da *Paſquale* permeſſe. In *Ansè* fu pur tenuto dall' Arciveſcovo di quella Sede *Giovanni* un altro ſomigliante Concilio contro le inveſtiture, e 'l privilegio di *Paſquale*. A queſto univerſale riſentimento della Chieſa contro il ſuo Capo per un privilegio da ſola violenza trattogli dalle mani in materia di diſciplina, che diranno mai coloro, che per nulla ſacrificherebbono a' voleri de' Principi, e de' Regj Miniſtri anche una diſciplina di maggior rilevanza, ſolo per timore talvolta vano di temporal danno o nelle perſone, o ne' dominj Eccleſiaſtici? Ma riflettano, che la diſciplina, di cui trattavaſi, oltre i ſommi mali, che alle particolari Chieſe portava, moltiſſimi capi abbracciava di diſciplina. Perciocchè toglieva la libertà delle canoniche elezioni, ſoggettava a' laici le perſone Eccleſiaſtiche, introduceva la ſimonia: *Nam*, come oſſervò *Goffredo di Vandomo* (120), *quae ſaecularis poteſtas ſibi vindicare nititur inveſtituram, niſi ut per hoc aut pecuniam extorqueat, aut, quod eſt gravius, ſibi inordinato ſubjectam efficiat Pontificis perſonam?* Innoltre dal Capo della Chieſa ſtaccava i Veſcovi, e gli Abati, i quali tutta da' Principi riconoſcendo la loro dignità, faceanſi legge di ſeguire le loro voglie, non quelle del Sovrano Pontefice. Quindi ancora la ſomma facilità, che allora deploravaſi degli ſciſmi, e un alto diſprezzo delle cenſure Apoſtoliche. E tanto baſterà aver detto di quella diſciplina, che ſe non è fondamentale, le ſi accoſta nondimeno per la moltiplicità delle coſe, alle quali ſi ſtende.

XIV.

(120) *Opuſc. II. p. 279. Sirmond. edit. 1610.*

XIV. Hacci un' altra Ecclesiastica disciplina mutabile, ed è quella, che tra le ordinazioni della Chiesa è men principale, come sono le leggi risguardanti la distribuzion delle cose Ecclesiastiche (prescindendo dalla sua libertà) le più di quelle, che versano sull' ordine giudiziale ec. Queste senza dubbio son soggette a mutamenti. Nel che tuttavia è da guardare, che la natural loro mutabilità non sia fissata da' Concordati dell' Apostolica Sede colle Nazioni, siccome sono i Concordati di *Niccolò V.* coll' illustre Nazione *Alemanna*, e di *Lion X.* colla *Francia*. Perciocchè quantunque assolutamente parlando per lo ben pubblico della Chiesa potesse il Papa a siffatti Concordati derogare, come sentono Dottori anche Oltramontani; nondimeno *justitia & rationis ordo suadet, ut qui a suis successoribus mandata sua servari desiderat, predecessoris sui voluntatem atque statuta custodiat* (121). Sò che l' Autore *della Chiesa e della Repubblica dentro i loro limiti* ha trovato un bel giocolino per render nulli tutti i Concordati colla Sede Apostolica. Distingue egli il Principe *come Sovrano*, e il Principe *come Amministratore e Governatore del Popolo*, e gli atti di *sovranità* dagli atti di *governo*; quelli vuole solo capaci di stabilità, perche hanno per oggetto il bene generale, e non particolare. Perche poi non possa mai crederli, che ben generale esser vi possa ne' Concordati con *Roma*, ha la benignità di degradare il Papa all' essere di un semplice *particolare*, *perche*, dic' egli, *considerandolo come Capo della Chiesa non ha alcuna autorità politica* (122). Se i Principi sieno per esser contenti di questo nuovo Pubblicista, che distingue nel Principe la sovranità dal governo, e a quella sola ristrignendo l' autorità di far trattati perpetui, vuole i Concordati con *Roma* atti di semplice governo revocabili ad ogni piacer del popolo,

Ben mutabile è l' Ecclesiastica disciplina men principale, con riguardo tuttavia a' Concordati colle Nazioni, i quali non sono oltre la podestà del Papa, come pretende un Anonimo.

(121) *Justitia 25. q. 1.* (122) *Pag. 78.*

lo, della cui podestà il Principe sia solo depositario, sel veggano gli stessi Sovrani. Meritano ancora la riflessione de' Principi alcune altre proposizioni, che questo dittator di confini tra la Chiesa, e la Repubblica và quì mescolando. Tal è quella, che atti di sovranità perpetui, e valevoli ad obbligare i successori sono que' soli, *che hanno per oggetto il bene generale, e non particolare* (123), dal che verrebbe, che perpetuo non sarebbe alcun atto tra 'l Principe e 'l Popolo, se riguardasse il bene particolare del Principe. Tale quell' altra (124), che il Sovrano non può legarsi che per un altro Sovrano, altrimenti la volontà particolare dirigerebbe la volontà generale, e d' indipendente, che è la sovranità, diverrebbe dipendente; come se il Sovrano non potesse obbligare sè stesso ad un altro non per la colui direttrice volontà, ma per suo proprio volere, o quando su ciò si cavilli, come se in un trattato tra un particolare ed un Principe non potesse intervenire una general volontà, che è quella di Dio, o delle genti a raffermare tra loro a cagion di esempio un contratto di vendita. Tale finalmente quella assoluta ed illimitata (125), che *se a caso i trattati sono disuguali, e che il vantaggio sia per una delle parti, ed il danno sia per l' altra, o sono nulli, o sono personali*; il che quasi tutti recherebbe a niente i Trattati di pace, ne' quali il vincitore imponendo legge al vinto prende per sè il vantaggio datogli dalla vittoria, e lascia con danno il nimico. Noi ne lascieremo l' esame al Principato. Per ciò che al Papa, e a' suoi Concordati si appartiene, crederebbesi, che in *Italia* dovesse il *Romano* Pontefice trattarsi come *un particolare*, e quasi come un Pretazzuolo di *Peretola*? Questi sono i lieti frutti del nostro secolo illuminato. A tanto non giunse *Melantone*; non a tan-

(123) *Pag. 76.* (124) *Ivi.*
(125) *Pag. 79.*

tanto il protervo Apoſtata *De Dominis*. Deh! innanzi di ſcrivere ſulle materie Eccleſiaſtiche, ſtudj l' Autore un po' più il ſuo Catechiſmo, purche non ſia un Catechiſmo di moda (c' intendiamo), e vedrà non eſſere i Papi, com' egli dice (126), che *hanno preteſo di formare di tutta la Criſtianità un ſol corpo, e di eſſere di queſto i Supremi Monarchi*; ma Criſto eſſere ſtato, che tal forma di governo ha voluto nella ſua Chieſa: *Definimus* (è il Concilio Ecumenico di *Firenze* che parla) *Sanctam Apoſtolicam Sedem*, & Romanum *Pontificem in univerſum orbem tenere primatum*, & *ipſum* Romanum *Pontificem ſucceſſorem eſſe* B. Petri *Principis Apoſtolorum*, & *verum Chriſti Vicarium*, TOTIUSQUE ECCLESIAE CAPUT, & *omnium Chriſtianorum Patrem ac Doctorem exiſtere*, & *ipſi in* B. Petro *paſcendi*, *regendi*, & GUBERNANDI UNIVERSALEM *Eccleſiam a Domino noſtro Jeſu Chriſto* PLENAM POTESTATEM *traditam eſſe*. Ma ripiglia l' Autore, che con tutta la diffinizione del *Fiorentino* Concilio il Papa non ha *podeſtà politica*; E io domando, che coſa intenda egli per *podeſtà politica*? Se intende podeſtà ſuprema di governare con comando, erra all' ingroſſo negando al Papa una tal podeſtà: ſe intende la determinata podeſtà di governare temporalmente in coſa di mera temporalità, ci accorderemo; ma allora rimarranno a ſcarliſi due altre interrogazioni. Una è perche ad eſtrarre uno dall' ordine di ſemplice particolare non baſti la ſuprema podeſtà di governare con comando, e qual fregio per innalzar uno al riſpettevoliſſimo grado di Sovrano, aggiunga la temporalità del governo? Non è coſa queſta, che ſia sì facile ad intenderſi, e diſpero, che l' Autore poſſala o ſpiegare, o perſuadere. L' altra è, ſe egli creda, eſſere oltre la podeſtà del Papa le coſe, ſulle quali verſano tanti concordati?

(126) *Pag.* 77.

ti? Egli lo affermerà ſenza dubbio, perche gli oggetti del governo del Papa *ſono ſpirituali, e non materiali: come dunque il Pontefice può meſcolarſi, ed ingerirſi ne' governi altrui temporali, e civili?* (127) Ma uſi un poco di preciſione, e vedrà tolta ſubito queſta larva di difficoltà. Diſtinguaſi dunque quella propoſizione: *gli oggetti del governo del Papa ſono ſpirituali, e non materiali ſotto la ragione di materiali*, concedeſi: ſono ſpirituali, e non materiali ſotto una ragione, che aver poſſono di ſpirituali; gli ſi nega. Il Papa non ſi meſcola, nè s' ingeriſce *ne' governi altrui temporali, e civili*, come tali; ma ci ſi meſcola, e ci s' ingeriſce (e per l' autorità datagli da Criſto Signore può farlo) per quelle coſe, che ivi ſono o di lor natura ſpirituali, o benche ſieno materiali e temporali, hanno qualche ragione di ſpiritualità, che alla podeſtà Eccleſiaſtica le aſſoggetta. Spieghiamoci. I Concordati colla *Germania* riſguardano principalmente l' elezione de' Prelati, la collazione de' Benefizj ec. E certamente ſon queſte coſe in gran parte materiali, e temporali; ma ſpiritualiſſime ſono inſieme e per ragione del fine, che a Dio conſacrale ſpezialmente, e per l' autorità ſpirituale, che è loro anneſſa. Queſti titoli le ſoggettano alla Chieſa, e quindi al Papa ſuo Capo. Non accade recarne prova, tanti ſono gli Autori, che ne hanno largamente trattato: ſi conſultino queſti. Torniamo a noi. Non ſono i ſoli Concordati, che alla diſciplina per altro variabile diano fermezza. Quella mutabil diſciplina, che a' diritti, od a' privilegj di un terzo porterebbe danno cambiandoſi, aſſai difficilmente ſi varia. *Zoſimo*, come ſopra vedemmo, trattandoſi dell' ordinazione de' Veſcovi della Provincia ſeconda di *Narbona*, che al Metropolitano di *Arles* apparteneva, ſi querelò, che il Concilio di Tori-

come ancora ſalvi i diritti, e i privilegj delle Chieſe particolari.

(127) *Pag.* 77.

Torino aveſſela al Veſcovo di *Marſiglia Procolo* concedura, *contra ſtatuta Patrum*, e proteſtò doverſi le coſe rimettere nel primo ſtato: *apud nos enim inconvulſis radicibus vivit antiquitas &c.* (128) Così ancora *Bonifacio I.* ad *Ilario* di *Narbona* ſcriſſe contro *Patroclo* di *Arles*, il quale poſtergato il Metropolitano avea ordinato un Veſcovo: *Quod nequaquam poſſumus ferre patienter, quia convenit nos paternarum ſanctionum diligentes eſſe cuſtodes* (129). Un altro eſempio abbiamo in *S. Ilaro* Papa. Egli avea al Veſcovo *Auſanio* mandato un reſcritto, col quale il Metropolitano di *Ambrun* dolevaſi, che al gius della ſua Provincia ſi foſſe pregiudicato. *Ilaro* al ricevere queſti lamenti ſcriſſe a' Veſcovi *Gallicani*, che eſaminaſſer l'affare, ma ſi dichiarò: *nolumus Eccleſiarum privilegia, quae ſemper ſunt ſervanda, confundi; quia per hoc non minus in ſanctarum traditionum delinquitur ſanctiones, quam in injuria ipſius domini proſilitur* (130). Non diverſi erano i ſentimenti del Magno *Gregorio*. *Abſit hoc a me*, ſcrivea a *Natale* di *Salona*, *ut ſtatuta Majorum conſacerdotibus meis in qualibet Eccleſia infringam; quia mihi injuriam facio, ſi fratrum meorum jura perturbo* (131). Similmente in una lettera al Veſcovo di *Cartagine Domenico* lo aſſicurava, che *ſicut noſtra defendimus, ita ſingulis quibuſque Eccleſiis ſua jura ſervamus* (132). Ma niun *Roman* Pontefice diede d'invitta coſtanza nel mantenere gli altrui diritti ſtabiliti da' Canoni un più ſolenne eſempio di *S. Leone*. Con tutta la Pontificale autorità ſi oppoſe egli al Canone, con cui il general Concilio di *Calcedonia* avea contro il gius delle Chieſe di *Aleſſandria*, e di *Antiochia* eſaltata la Sede di *Coſtantinopoli*; nè o riguardo ad un Concilio da lui medeſimo di Appoſtolica confermazione munito, o riſpetto all' Impe-

(128) *Ep. V.* (129) *Ep. III.* (130) *Ep. IV.*
(131) *Lib. V. ep.* 12. (132) *Lib. II. ep.* 39.

Imperadore, che molto s' interessava per la causa del Vescovo della Imperiale sua Sede, potè mai sinuoverne l' animo. Il gius a quelle due Chiese rafermato da' Padri *Niceni* fu per *Leone* inviolabil legge. Udiamo lui stesso, che a' Padri di *Calcedonia* ne scrisse con queste parole (133): *De custodiendis quoque Sanctorum Patrum statutis, quae in Synodo* Nicaena *inviolabilibus sunt fixa decretis, observantiam vestrae sanctitatis admoneo, ut jura Ecclesiarum sicut ab illis CCCXVIII. Patribus divinitus inspiratis sunt ordinata, permaneant. Nihil alienum improbus animus concupiscat, nec per alterius imminutionem suum aliquis quaerat augmentum.* Eccettuinsi tali cose; questa mera principale disciplina, come diceasi, non difficilmente soggiace a mutazioni. Quindi è, che *Clemente VIII.*, benche gli premesse la pubblicazione in *Francia* del Concilio di *Trento*, ed anzi fosse questa una delle condizioni da lui prescritte ad *Arrigo IV.* per l' assoluzione, che gli dava; nondimeno soggiunse, *exceptis ad vestram supplicationem, & instantissimam petitionem, si quae forte adsint, quae revera sine tranquillitatis perturbatione executioni demandari non possint*, come cose contrarie agli usi e diritti della Nazione. Le quali cose tuttavia, come ancora da' recati esempj si fa bastevolmente palese, vanno intese, dice l' Avvocato del Parlamento di Parigi *Stefano Rassiod* nella sua Dissertazione *sull' accettazione del Concilio di Trento* (134), di diritti e costumi *non solo antichi, ma approvati dalla Chiesa, a' quali i popoli sieno attaccati tanto in riguardo della loro antichità, quanto ancora perche nulla non abbiano di purissimo, e d' innocentissimo.*

Ma quantunque sia XV. Nasce quì un dubbio. La disciplina in gran parte, come si è divisato, è mutabile nella sostan-

(133) *Ep. LXXXIX. Cacciar. edit.*
(134) *Pag. 384. seg.*

soſtanza, e quando nella soſtanza nol sia, lo è nondimeno per lo più nel modo, e in certe estrinseche circoſtanze. Come dunque, si dirà, come è avvenuto, che i Papi si mostrassero tanto inflessibili nell' osservanza de' Canoni? Ed è veramente indubitata cosa, che i Sommi Pontefici non solo l' hanno con ogni studio soſtenuta, ma l' hanno con fortissime formole comandata. *Longe praestiterit*, scrivea *Innocenzio I.* al Clero di *Costantinopoli*, *vel ea condemnare*, *fratres carissimi*, *quae recte facta sunt*, *quam ea robur ullum sortiri*, *quae adversus Canones gesta sunt* (135). Udimmo dissopra i somiglianti sentimenti di *Zosimo*, il quale ancora in una lettera a' Vescovi dell' *Affrica*, delle *Gallie*, e di *Spagna* (136) protestava, che *quum adversus Patrum statuta venitur*, *non tantum illorum prudentiae atque sententiae*, *qui in aevum victura sanxerunt*, *sed quodammodo fidei*, *& Catholicae disciplinae irrogatur injuria*. Parrà forse anche più espressivo il detto di *Martino I.* (137). *Canones Ecclesiasticos solvere non possumus*, *quia defensores & custodes Canonum sumus*, *non transgressores*. Anzi nell' antica professione di fede, che faceva il Papa nella sua ordinazione, conservataci nel libro diurno de' *Romani* Pontefici, prometteva, *nihil de traditione*, *quod a probatissimis Praedecessoribus meis servatum reperi*, *diminuere vel mutare* ..... *sacrosque Canones & constituta Pontificum nostrorum ut divina*, *& caelestia mandata custodire*. Quindi *Febbronio* dopo *Richerio*, e somiglianti nimici della Pontificale autorità si è in più luoghi avvisato di argomentare, che i Papi sono soggetti a' Canoni, ed a' generali Concilj; il che ha pur fatto il *Manetti* ne' suoi *Avvertimenti politici* (138). Ma che i *Romani* Pontefici

variabile in molte cose la disciplina, i Papi si dichiaran tenuti all' osservanza de' Canoni; non perchè sieno soggetti a' Canoni, ed a' Concilj.

(135) *Presso Sozomeno lib. VIII. cap.* 16.
(136) *Ep. VII.* (137) *Ep. XL*
(138) *Avvert. I. pag.* 14.

ci abbiano conosciuto di aver podestà sopra de' Canoni, ancora degli universali Concilj, il faremo trappoco in più opportuno luogo vedere. Per ora diremo, che le citate testimonianze non provano già, che assoluta impotenza abbiano i Sovrani Pontefici di derogare a' Canoni, ma una limitazione di autorità provegnente da superiore ragione, e la sola grandissima convenevolezza, che hanno di mantenerli. E in vero generalmente parlando molti Canoni o cose contengono di gius divino, o almeno sul gius divino fondate; e a queste non istendesi certo alcuna terrena quantunque sacratissima podestà. Perciò *Zosimo* dopo le parole ultimamente trascritte soggiunse: *Quid enim tam sanctum ac venerabile est, quam penitus non exorbitare ab itinere Majorum, quorum canonica instituta velut quaedam fundamenta sunt perendis FIDEI jacta PONDERIBUS.* Innoltre sonoci certi Canoni, che la Chiesa ha riguardati come dettature dello Spirito Santo. Tali furono i *Niceni*. Perciò ancora *S. Leone M.* mostrossi inflessibile con *Anatolio* Vescovo di *Costantinopoli* in non ammettere l' accennato Canone *Calcedonese*, perche contrariava i Canoni di *Nicea*; *tanquam refutari nequeat*, scrivea egli allo stesso *Anatolio* (139), *quod illicita voluerit multitudo, & illa* Nicaenorum *Canonum per Spiritum vere Sanctum ordinata conditio in aliqua cuiquam sit parte solubilis.* Onde ancora nella lettera al Vescovo di *Antiochia Massimo* protestò: *tanta apud me est* Nicaenorum *Canonum reverentia, ut ea quae sunt a sanctis Patribus constituta, nec permiserim, nec patiar aliqua novitate violari.* Sopra tutto però ne' *Romani* Pontefici prevale un' altra ragione. Questa è, che essendo eglino custodi, e vendicatori de' Canoni, debbono nella più geloſa osservanza di essi precedere gli altri. *Confidimus*, dicea *S. Gelasio* Papa (140), *quod nullus*

ma 1. *perche generalmente ne' Canoni più cose ci sono di gius divino, o nel gius divino fondate;*

2. *perche alcuni Canoni come i Niceni erano qual dettatura dello Spirito Santo;*

3. *perche da naturale e divina ordi-*

(139) *Ep. LXXXI.* (140) *Ep. ad Episc. Dardan.*

lus jam veraciter Chriſtianus ignoret, uniuſcujuſque ſynodi conſtitutum, quod univerſalis Eccleſiae probavit aſſenſus, nullam magis exequi ſedem prae ceteris oportere (per debito di convenienza, e di buon eſempio) *quam primam, quae unamquamque ſynodum & ſua auctoritate confirmat, & continuata moderatione cuſtodit.* E bene ſuppoſta queſta oſſervanza della Sede Appoſtolica potea lo ſteſſo *Gelaſio* ſcrivere a' Veſcovi della *Lucania: Satis indignum eſt quemquam vel Pontificum, vel ordinum ſubſequentium hanc obſervantiam refutare, quam* B. Petri *Sedem & ſequi videat & docere; ſatiſque conveniens eſt, ut ſolum Corpus Eccleſiae in hac ſibimet obſervatione concordet, quam illic vigere conſpiciat, ubi Dominus totius Eccleſiae poſuit principatum.* Son dunque i Papi obbligati ad oſſervare i Canoni: ma donde in loro queſta obbligazione? Non dalla forza de' Canoni ſteſſi, come uopo ſarebbe, perche dir ſi poteſſero, e foſſero ſoggetti a' Canoni; ma dalla naturale equità, e dalla divina ordinazione, che da tutti i Principi, ma da' Pontefici maſſimamente domanda, che ſieno giuſti, e diano al popolo eſempli di giuſtizia. E' un dire, che tanto i Papi alle Eccleſiaſtiche leggi di diſciplina, quanto gli altri Sovrani a quelle dello Stato ſono tenuti non per la podeſtà coattiva delle medeſime leggi, ma per la podeſtà direttrice. Il che ſe non rende i Principi veramente ſoggetti alle leggi, perche a' Canoni moſtrerà ſottopoſti i *Romani* Pontefici?

nazione ſono tenuti a precedere gli altri nella oſſervanza de' Canoni.

SECONDA PARTE.

XVI. Già raccogliendo le coſe finor diſputate è aperto, che per quantunque mutabile voglia ſi la diſciplina, non può mai averſi legittimo quel cambiamento, che in materie ſi faceſſe a diritto divino appartenenti, o conneſſe colla Fede, o fondamentali. Per la qual coſa ancora ove ſeguiſſe una ſomigliante riprovabile mutazione di diſciplina, dovrebbe ſubito condannarſi, e torſi di mezzo per ritornare alla prima laſciata

Qual ſia il legittimo cambiamento di diſciplina? E prima la materia

esser dee capace di mutazione;

disciplina. Tal fu il cangiamento di disciplina introdotto nel nono secolo in alcune Provincie delle *Gallie*. Udiamolo da' Padri del Sinodo di *Parigi*, che nell' anno DCCCXXIX. la condannarono (141). *Quidam nostrorum verorum virorum relatu, quidam etiam visu didicimus, in quibusdam Provinciis contra legem divinam, canonicamque institutionem feminas sanctis altaribus se ultro ingerere, sacrataque vasa impudenter contingere, & indumenta sacerdotalia administrare; & quod his majus, indecentius, ineptiusque est, Corpus & Sanguinem Domini populis porrigere. Miranda sane res est, unde is illicitus in Christiana religione irrepserit usus, ut quod viris secularibus illicitum est, feminae, quarum sexui nullatenus competit, aliquando contra fas sibi licitum facere potuerint.* Per la ragione medesima altro cambiamento di disciplina merita di essere riprovato. La Chiesa ha sempre creduto, che le anime dell' Inferno non possano dal divin sagrifizio ricevere nè liberazione, nè alleviamento delle lor pene. Nondimeno verso il decimo, o l' undecimo secolo si cominciò a celebrare la Messa *pro anima, de qua dubitatur*, acciocchè se fosse dannata, almeno qualche refrigerio ne ritraesse. Il qual uso a molte Chiese si dilatò, come ne fanno fede parecchi Messali e manoscritti, e stampati. Io veramente non credo, che questa disciplina sì poco conforme alla dottrina della Chiesa siasi tanto distesa, quanto dir converrebbe, che sialo stata, se dal numero di questi Messali si argomentasse. Perciocchè parmi assai verisimil cosa, che ne' Messali di varie Chiese leggasi questa Messa, non perche realmente si dicesse in tutte, ma perche i copisti di que' Messali avendola in altro antico esemplare trovata, con soverchia sedeltà la trascrivessero, e così da un Messale di una Chiesa ad altro di altra trapassasse, senza che nondimeno quelle Chie-

(141) *Lib. I. cap. XIV.*

Chieſe l' adottaſſero tutte quante, preſſo a poco come ne' noſtri Meſſali leggonſi in fine molte Meſſe ad uſo di certi Paeſi, e di alcune Religioni, e tuttavia male ſe ne didurrerebbe, che in tutte le Chieſe, ove queſti Meſſali ſi leggono, foſſero quelle Meſſe di uſo comune. Non può tuttavolta negarſi, che aſſai prevaluta foſſe queſta diſciplina agli antichi ſecoli ignota, con non leggiera offeſa della Cattolica verità.

XVII. Ma ſia pur la materia della diſciplina capace di mutamento. Baſta egli ciò, perche i cambiamenti ſopravvenutile ſi poſſano a chiuſochi ricevere? Nò certamente; ma ſi richiede, che la legittima podeſtà li confermi. Qual ſia queſta, ſarà l' argomento di altro Trattato. Per ora può baſtare ciò, che al numero IX. fu detto, e in tanto per dare di tai mutazioni qualche eſempio, aſſai divolgato ancor nell' *Occidente* fu il coſtume di dare al popolo, e agl' infermi maſſimamente, l' Eucariſtica oſtia intinta nel Sangue; ma non avea queſt' uſo l' appoggio della convenevole autorità. Quindi parlandone il *Micrologo* (142) pronunziò ſaggiamente: *Non eſt authenticum, quod quidam Corpus Domini intingunt, & intinctum pro complemento communionis populo diſtribuunt; nam ordo Romanus contradicit.* Un altro uſo contrario all' antica diſciplina vedeſi nel dodiceſimo ſecolo aſſai radicato, cioè che in caſo di neceſſità ſi poteſſe da chi che foſſe portare agl' infermi il diviniſſimo Sagramento; e un Sinodo di *Londra* del MCXXXVIII., ſecondo che *Riccardo* di *Haguſtald*, e 'l Monaco *Gervaſio* ci narrano, aveal permeſſo, o dir piuttoſto doveaſi tollerato, e malamente. Diſciplina ſol tollerata chiamerei ſimilmente quella, che per altro da molti ſecoli è in vigore nell' *Iſtria*, nella *Liburnia*, nella *Dalmazia*, nella *Schiavonia*, cioè di celebrare la Meſſa nella lingua volgare del Paeſe. Infatti *Tom-*

2. *debbe eſſer fatta la mutazione da legittima podeſtà;*

maſo Arcidiacono di *Spalatro* nella ſtoria de' Veſcovi *Salonitani* (143) racconta, che a' tempi di *Aleſſandro II.* il Legato della Sede Appoſtolica in un general Sinodo de' Veſcovi della *Dalmazia*, e della *Croazia* avea decretato, che niuno uſaſſe per l' avvenire di dire in quelle parti la Meſſa, ſe non nella lingua *Latina*, o *Greca*. Anzi *Gregorio VII.* ſucceſſor di *Aleſſandro* ſcrivendo al Duca di *Boemia Uratislao*, il quale aveal ſupplicato della facoltà, che nel ſuo Ducato ſi poteſſero in lingua *Schiavona* celebrare i divini Miſterj, glie lo vietò altamente. *Scias*, dic' egli (144) *nos huic petitioni tuae nequaquam poſſe favere;* e poco appreſſo: *unde ne id fiat, auctoritate* B. Petri *inhibemus*, *Teque ad honorem omnipotentis Dei huic vanae temeritati viribus totis reſiſtere praecipimus*. Su queſti principj il Clero di Francia nell' Aſſemblea del 1660. non ſolo proibì la traduzione Franceſe in quell' anno ſtampata dal Dottor *Voiſin* del Meſſale Romano ſotto pena di ſcomunica, ma a tutti i Veſcovi del Regno ſcriſſe una premuroſa lettera, perche tutti nella loro Dioceſi voleſſerla vietare ſotto la ſteſſa pena; anzi in queſta occaſione ſi vide in Parigi alle ſtampe *juſſu Cleri Gallicani* l' inſigne Raccolta (*Collectio*) *quorumdam gravium Auctorum, qui ex profeſſo, vel ex occaſione Sacrae Scripturae, aut Divinorum Officiorum in vulgarem linguam tranſlationes damnarunt*. Non quì ſi riſtette lo zelo di quel nobiliſſimo Clero, ma ad *Aleſſandro VII.* ſi rivolſe con lettera de' 7. di Gennajo dell' anno appreſſo, con cui lo ſupplicava ad avvalorare coll' autorità della Sede Appoſtolica la ſua deciſione. Ma *Aleſſandro* prima ancora, che riceveſſe queſta lettera, cioè a' 12. dello ſteſſo Meſe, avea condannato ſotto pena di ſcomunica *latae ſententiae* non ſolo queſto Meſſale, ma altro qualunque foſſe per uſcire traslatato in Franceſe, come

(143) *Cap.* 16. (144) *Lib. VII. ep. XI.*

come una novità *perpetui Eccleſiae decoris deformatricem, inobedientiae, temeritatis, audaciae, ſeditionis, ſchiſmatis, aliorumque plurium malorum facile productricem.* La quale sì calcata proibizione rinnovò poi a' 7. di Febbrajo in una lettera, con cui riſpoſe a quella del Clero Gallicano. Ma diamo un altro eſempio di diſciplina ſolo tollerata per varj ſecoli nella colezioncina, che uſiamo la ſera ne' giorni di digiuno. Verſo il nono ſecolo ſi cominciò a permettere a' Religioſi il bere la ſera de' digiuni di regola un bicchiere di vino avanti Compieta. Queſt' uſo ſi dilatò, e nel XIII. ſecolo al vino ſi aggiunſe qualche conſerva, o confettura per lo ſtomaco; ma nel ſecolo XIV. alle conſerve fu ſoſtituito un po' di pane con qualche frutto (145). Sino a tutto queſto tempo la nuova diſciplina non avea per sè, che la ſemplice tolleranza della Chieſa. Ora ſembra ſollevata a maggior grado di ſtabilita introduzione. Tuttavolta non sò, ſe prima della lettera di *Benedetto XIV.* all' Arciveſcovo di *Compoſtella* troviſi alcun monumento della Chieſa, che abbiala autorizzata.

XVIII. Per altro non abbiamo ancor diviſato tutto quello, che alla mutazione della diſciplina ſi ricerca, acciocchè non ſia un abuſo. Oltre la convenevole podeſtà ci ſi addomanda una giuſta, e forte ragione. Perciocchè, come argomenta *S. Tommaſo* (146), *habet ipſa legis mutatio, quantum in ſe eſt, detrimentum quoddam communis ſalutis, quia ad obſervantiam legum plurimum valet conſuetudo, intantum quod ea, quae contra conſuetudinem communem fiunt, etiamſi leviora, de ſe graviora videntur. Unde quando mutatur lex, diminuitur vis conſtrictiva legis, in quantum tollitur conſuetudo: & ideo numquam debet mutari lex*

3. *la mutazion deve eſſere con giuſta e forte ragione.*

(145) *Veggaſi il P. De l' Iſle nella ſua hiſtoire dogmat. & Morale du Jeune lib. IV. c. 2.*

(146) *L. II. q. 97. art. 2.*

ri lex humana, niſi ex aliqua parte tantum recompenſetur communi ſaluti, quantum ex iſta parte derogatur..... Unde dicitur a Juriſperito, quod in rebus novis conſtituendis evidens debet eſſe utilitas, ut recte recedatur ab eo jure, quod dici aequum viſum eſt. E tali coſe più ſteſamente va ſponendo *Incmaro* in un opuſcolo, al quale poſe appunto queſto titolo: *Abſque neceſſitate mutari non debere quae ſemel in Conciliis ſtatuta, vel judicata ſunt* (147). Quando dunque o neceſſità, o manifeſtiſſima utilità perſuada il cambiamento della diſciplina, niuno eſſer dovrebbe sì nojoſo cenſore, che lo riprendeſſe. *Non debet*, dirò con Papa *Innocenzio III.*, *reprehenſibile judicari, ſi ſecundum varietatem temporum ſtatuta quoque varientur humana, praeſertim quum urgens neceſſitas, vel evidens utilitas id expoſcit.* Queſta fu la maſſima regolatrice degli antichi *Romani* Pontefici. Scrivea *Gelaſio* a' Veſcovi della *Lucania*, dell' *Abbruzzo*, e della *Sicilia* (148): *Neceſſaria rerum diſpenſatione conſtringimur, & Apoſtolicae Sedis moderamine convenimur, ſic Canonum paternorum decreta librare, & retro Praeſulum, Deceſſorumque noſtrorum praecepta metiri, ut quae praeſentium neceſſitas temporum reſtaurandis Eccleſiis relaxanda depoſcit, ADHIBITA CONSIDERATIONE DILIGENTI, QUANTUM POTEST FIERI, TEMPEREMUS; quo nec in totum formam veterem videamur excedere regularum, & reparandae militiae clericalis officiis conſulamus:* e ſeguita appreſſo (149): *Priſcis igitur pro ſui reverentia manentibus conſtitutis, quae, ubi nulla vel rerum vel temporum perurget anguſtia, regulariter convenit cuſtodiri, eatenus Eccleſiis, quae vel cunctis ſunt privatae miniſtris, vel ſufficientibus uſque adeo deſpoliatae ſervitiis, ut plebibus ad ſe pertinentibus divina munera ſupplere non valeant, tam inſtituendi, quam*

(147) *In cap. VIII. de conſang. & affinit.*
(148) *Cap. I.* (149) *Cap. II.*

quam promovendi Clericalis obſequii ſic ſpatia diſpenſanda concedimus, ut ſi quis &c. Crederebbeſi? Vedemmo quanto *S. Leone M.* foſſe infleſſibile a non ricevere il Canone *Calcedoneſe* da lui giudicato contrario al *Niceno*. Nondimeno egli medeſimo a *Ruſtico* di *Narbona* avea ſcritto (150): *Sicut quaedam ſunt, quae nulla poſſunt ratione convelli, ita multa ſunt, quae aut pro conſideratione aetatum, aut pro neceſſitate rerum* OPORTEAT *temperari*.

XIX. Sia dunque il cambiamento della diſciplina fatto in materie capaci di mutazione, fia fatto dalla dovuta podeſtà; fia fatto per gagliarde e giuſte ragioni; eſſer dovrà legittimo reputato. Che dovremo pertanto noi dire di *Fleury*, di *Racine*, di *Febbronio*, e di tant' altri, i quali non rifinano di piagnere a cald' occhi i be' *giorni* dell' antica Chieſa perduti, e la moderna diſciplina introdotta? Noi la dobbiamo, dicon eglino, alle falſe Decretali dell' impoſtore *Iſidoro*; ed ecco a' quali capi riducala principalmente *Febbronio* (151):

1. Che il *Romano* Pontefice ſia Veſcovo *univerſalis Eccleſiae*.

2. Che tutte le cauſe *maggiori* debbanſi riportare all' Appoſtolica Sede.

3. Che le cauſe de' Veſcovi riſervinſi al Papa.

4. Che ſenza il beneplacito Appoſtolico non ſi poſſano tenere i Provinciali Concilj.

5. Che i decreti de' Provinciali Concilj non abbiano forza, ſe approvati non ſieno dal Sommo Pontefice.

6. Che per le traslazioni de' Veſcovi ſia neceſſaria l' autorità della Sede Appoſtolica.

7. Che ſieno di antico gius le appellazioni a *Roma*.

8. Che i Metropolitani dentro tre meſi dalla loro conſecrazione mandino al Papa la Profeſ-

Ne ſegue, che la moderna diſciplina tăto da alcuni impugnata è legittima. Spiegaſi in che conſiſta la novità della diſciplina;

(150) *Ep.* 167. *Ball. edit. col.* 141.
(151) *Cap. III. §. 9. pag.* 201.

sione della lor Fede, e chiedano il Pallio, senza di che non possàn tampoco esercitare le Vescovili funzioni.

9. Che pretendasi, *non licere membris dissentire a consuetudine Ecclesiae Romane*, e quindi in tutte le cose meno appartenenti a *Roma* siasi introdotta la solenne formola: *salvo in omnibus Ecclesiae privilegio, salva in omnibus Apostolica auctoritate &c.*

Ma veramente in tutti questi capi io non ci veggo cosa di nuova disciplina, se non il terzo, e l'ottavo articolo, e in qualche parte il nono. Tutti gli altri sono della più rimota antichità, come da quelli, che contro *Febbronio* hanno scritto, trovasi amplamente mostrato. Io piuttosto a cinque sommi capi richiamerei tutto il nuovo della disciplina, cioè

1. All' erezioni, alle divisioni, e alle unioni de' Vescovati, e degli Arcivescovati.

2. Alla elezione, confermazione, e consecrazione de' Metropolitani, e de' Vescovi, al qual capo possón ridursi anche le traslazioni, le rinunzie, le coadiutorie ec.

3. Alla limitazione della loro autorità o per via di riserve, come quelle di certi casi, delle indulgenze più ampie, e molto più delle plenarie, della Canonizzazione de' Santi; o per via di esenzioni, e privilegj, come i favori della Sede Appostolica conceduti a' Regolari.

4. Alle lor cause, e quindi alla loro deposizione.

5. A' beni delle Chiese, intorno a' quali principalmente le collazioni, i beneficj, le annate, le pensioni ec. hanno luogo.

e 1. *mostrasi irriprensibile riguardo alla sua materia.*

XX. Ora io dico, che questa disciplina per quanto si voglia esser nuova, è del tutto legittima. Consideriamo in primo luogo la materia. Ella non è già di quelle, che abbiamo dette esser immutabili; non trattasi di cose che sieno di divina istituzione, di cose connesse colla Fede,

di

di cose nella sostanza fondamentali: tutto riducesi all' uso, e all' esercizio delle facoltà Vescovili. Ma si dirà subito con *Febbronio*, che la podestà de' Vescovi è di gius divino; dunque *abusus adversus divinum illud institutum introducti numquam poterunt fundare, aut efficere legitimam praescriptionem; non enim praescribitur contra voluntatem Dei, & ordinata Salvatoris nostri* (152). E io rispondo col Ch. *Piero Ballerini* (153), che questo è un marcio equivoco. Perciocchè è bensì vero, che la Vescovil podestà è stata da Cristo voluta nella sua Chiesa; ma alla Chiesa ha ancora lasciato Cristo il determinare l' uso, e l' esercizio di questa venerabile Podestà. Dunque è bensì immutabile, nè soggetta a consuetudini, a rinunzie, a possessi, e ad alcun genere di prescrizione la podestà de' Vescovi; ma quanto all' uso, e all' esercizio delle sue facoltà siccome è di gius Ecclesiastico, e dipende dalla liberissima disposizion della Chiesa, così ammette varietà, e le vicende tutte delle cose mutabili. Veggiamo ciò meglio, discorrendo per ognuno de' cinque capi da me distinti di disciplina. Il Concilio di *Laodicea* (154) proibì di stabilir Vescovi ne' Villaggi, per tema, aggiugne il Concilio di *Sardica*, che rinnovò il Canone *Laodiceno* (155), di non ridurre ad avvilimento questa onorandissima dignità, se fossero i Vescovi costretti a risiedere nelle campagne. Fu questa disciplina seguita anche nell' *Affrica*, e il secondo Concilio di *Cartagine* decretò, che alle Ville, che non aveano mai avuto Vescovo, non se ne desse, se non nel caso, che intanto crescessero nel numero degli abitanti, onde divenisser Città (156). Per altro a queste erezioni secondo il sessantesimo quinto Canone del terzo Con-

(152) *Cap. VIII. §. 6. pag. 661.* (153) *Vindic. auctorit. Pontif. contr. opus Justini Febbron. p. 201.*
(154) *Can. LVII.* (155) *Can. VI.*
(156) *Can. V.*

Concilio di *Cartagine* addomandavasi il consenso del Concilio della Provincia, del Primate, e del Vescovo, del quale conveniasse smembrar la Diocesi. Malgrado queste sagge cautele crebbero a dismisura nell' *Affrica* i Vescovi ancor ne' Villaggi. Il perche furono gli *Affricani* da *S. Leone M.* rimproverati come trasgressori de' Canoni, e il Santo Pontefice ordinò loro di sopprimere que' Vescovatelli subito che fossero a miglior vita passati i Prelati, che li reggevano (157). Chi non vede quì e da' Concilj particolari, e da un Concilio generale, e da un Pontefice limitata la facoltà de' Metropolitani, e de' Vescovi in ordine alla creazione di nuovi Vescovati? Notisi; non è quì mio istituto di provare, che in siffatte cose fino ab antico interveniva per lo più l' autorità del *Romano* Pontefice, come nell' *Antifebbronio* si può vedere. Io voglio mostrare, che la disciplina riguardo alle erezioni di nuovi Vescovati non è d' immutabile gius divino, ma di mutabile diritto Ecclesiastico. Ora egli è evidente, che se la podestà de' Vescovi nell' esercizio delle sue facoltà rispetto a tali erezioni senza pregiudizio del gius divino fu limitata una volta e da' Concilj, e da' Papi, può ancora intorno a queste ricevere nuovi cambiamenti. Dicasi il medesimo delle divisioni, e delle unioni, non potendo queste a gius divino appartenere, se le stesse prime erezioni de' Vescovati nol sono. Per lo secondo capo della elezione, confermazione ec. de' Vescovi, e degli Arcivescovi la cosa è ancora più manifesta. L' elezione facevasi un tempo dal Metropolitano, e da' Vescovi più vicini, secondo i voti del Clero adunato, e sulle testimonianze del popolo presente; il popolo fu poi escluso per le grandissime sconvenevolezze, le quali accadevano; onde *Goffredo* di *Vandomo* scrivendo della elezione di *Rinal-*

(157) *Ep. LXXXVII. Quesnell. edit.*

Rinaldo Veſcovo di *Angiers* (158) racconta, che *totum ibi levitas vindicavit, & vanitas, ubi mima quidem & mulier publica, quae vos garruliter adclamabat, amplius potuit, quam plebis maturitas, vel clericalis honeſtas potuerit.* Si volle appreſſo a parte delle elezioni il Principe, chiedendogliene l' aſſentimento. A' Patriarchi Orientali nondimeno appartenevano le conferme de' Metropolitani. Nell' *Occidente*, per tacere ora di altre Provincie ſoggette al Patriarcato *Romano*, le conſecrazioni de' Metropolitani nell' *Italia* furono d' immediata ragione del Sommo Pontefice, benche egli co' Metropolitani di *Milano*, e di *Aquileja* uſaſſe poi di diſpenſa per la lontananza del viaggio, e nell' *Illirico* furono dal Papa riſervate al Veſcovo di *Teſſalonica* ſuo Vicario Appoſtolico. I Suffraganei ſi ordinavano da' Metropolitani, ma con ſiffatta dipendenza dal Patriarca *Romano*, che *Simplicio* nel 482. minacciò l' Arciveſcovo di *Ravenna Giovanni* di torgli la facoltà delle ordinazioni di *Ravenna*, e di tutta l' *Emilia* (159). Deh! ancora quì quante limitazioni dell' autorità, e de' Veſcovi, e de' Metropolitani! quanti cambiamenti di diſciplina! Ne troveremo anche de' più rilevanti intorno l' immediata autorità de' Veſcovi. Il *P. Pereira* Sacerdote e Teologo di *Lisbona* nel ſuo libro *della podeſtà de' Veſcovi* tradotto in *Italiano*, e ſtampato a Venezia, *febbroneggiando* ſpaccia, che queſta podeſtà è *aſſoluta, e ſenza limiti, riſpetto al governo di ciaſcheduna Dioceſi* (160), e altrove dichiara (161), che è *perfettiſſima ed aſſoluta, e comprende in ſe ſteſſa tutta la podeſtà neceſſaria per il buon governo de' ſudditi.* Ma quanto è mai dalla ſacra antichità lontana queſta dottrina! Non troviamo veramente ne' primi ſecoli Pontificie riſerve di caſi, d' Indulgenze, di Cano-

(158) *Lib. III. ep. XI.* (159) *Ep. II.*
(160) *Pag. 6.* (161) *Pag. 39.*

Canonizzazione de' Santi; ma (oltrecchè in que' tempi, ne' quali la pubblica penitenza era in vigore, neppure abbiamo riserve, colle quali i Vescovi ristrignessero l' autorità de' minori Sacerdoti nell' assoluzione, o quasi niuno o assai scarso uso s' incontra di remissioni fatte dagli stessi Vescovi delle pene canoniche) che importa se limitata non fu la podestà de' Vescovi in tale o tal altra cosa, quando in altre sialo stata? A dimostrare, che a torto vuolsi *assoluta* la Vescovil podestà in tuttociò, che al reggimento delle Diocesi più conviene, non basta, che in parecchie cose la veggiamo da' Papi, e da' Concilj Provinciali ristretta? Anzi quindi vuole ragione, che si conchiuda, non esser dunque l' uso, e l' esercizio delle facoltà Vescovili illimitato, e indipendente da superiore autorità, che secondo la comune utilità della Chiesa, or più, or meno, or in una, or in altra cosa possala coartare. Ma che così sia stato, anche senza dipartirci dalle Canonizzazioni, e dal culto de' Santi sappiamo, per antico costume esserſi al *Romano* Pontefice mandati gli Atti de' Santi, acciocchè fossero da lui disaminati, e ne venisse il culto approvato. Tanto saggiamente raccoglie *Benedetto XIV.* (162) dagli Atti di *S. Vigilio Martire*, i quali hanno sfuggita ogni taccia anche dalla critica penna del *Baillet*. Perciocchè in fine di essi leggiamo: *Conscripta sunt autem gesta Beati Viri ab his, qui Martyrio ejus interfuerunt: GRATIAQUE ROBORATIONIS, UT MOS ERAT, Papae* Romano (era questi *Ormisda*) *transmiserunt, UT SACRIS MARTYRUM MEMORIALIBUS INSERERENTUR, quae suscepta Venerabilis Episcopus Apostolicus, omnia digna memoria SUBSCRIBENS ADJUDICAVIT*. Dunque sul principio del secolo sesto era vecchia usanza, che per dare autenticità agli atti, e al culto de' Santi non bastasse la Vescovile autorità; voleaci l' au-

(162) *De Canoniz. Sanct. lib. I. cap. IV. n. 12.*

l' autorità del *Romano* Pontefice. Che poi, se si consideri, che per lo stesso trasportamento de' sacri Corpi de' Santi sul cominciare del nono secolo non aveano i Vescovi sufficiente podestà, ma oltre il consenso del Principe ci si addomandava la sentenza del Sinodo? E questo è appunto il Canone LI. del Concilio di *Magonza* celebrato l' anno 813. *Deinceps vero Corpora Sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre, sine consilio Principis, vel Episcoporum, ET SANCTAE SYNODI SENTENTIA* (163). Ma vogliamo vedere la Vescovil podestà legata in cose anche più prossimamente di sua ragione? Tra i Decreti, che ad *Imerio* Vescovo di *Tarragona* mandò *Siricio*, perche promulgasseli in varie Provincie, e facesseli assolutamente osservare senza alcuna escusazione, leggesi questo sopra i recidivi, che fossero già stati una volta alla pubblica penitenza assoggettati: *De quibus quia jam suffragium non habent poenitendi* (la pubblica penitenza non facevasi più che una volta, e di questa quì parla il Pontefice) *id duximus decernendum, ut sola intra Ecclesiam fidelibus oratione jungantur, sacrae misteriorum celebritati, quamvis non mereantur, interfint, a dominicae autem mensae convivio segregentur, ut hac saltem districtione correpti, & ipsi in se sua errata castigent, & aliis exemplum tribuant, quatenus ab obscaenis cupiditatibus retrahantur.* Solo permette, che a costoro moribondi *viatico munere* diasi la comunione (164). Ecco i Vescovi obbligati e a negare a tai recidivi la Comunione in tutta la loro vita, e a concederla loro in morte. E la podestà *illimitata, assoluta* del *P. Pereira* come va? Sentiamola anche da *Innocenzio I.* ristretta in un altro capo risguardante la penitenza, e la Comunio-

(163) *T. I. Concil. German. pag. 42.*
(164) *Epist. Rom. Pont. edit. Cousl. col. 629. ep. I. cap. V.*

nione. Era ſtato il Santo Papa addomandato da *Eſuperio* di *Toloſa*, che far ſi doveſſe di coloro, che dopo il Batteſimo in tutta la loro vita eranſi in laide incontinenze convolti, ſe vicini a trapaſſare chiedeſſero e la penitenza, e la riconciliazione del Sacro Viatico. Perocchè ne' tempi delle perſecuzioni i Veſcovi a tai peccatori concedevano la penitenza, la Comunione non già. Riſponde *Innocenzio*, che queſta uſanza era dura anzi che nò: *De his obſervatio prior durior*. Ordina però, che coſtoro e alla penitenza, e alla Comunione ſi ammettano: *Tribuetur ergo cum poenitentia extrema Communio; ut homines hujuſmodi vel in ſupremis ſuis, permittente Salvatore noſtro, a perpetuo exitio vindicentur* (165). Con che i Veſcovi trovaronſi per l' avvenire coſtretti a dare contro la prima loro conſuetudine a ſiffatti moribondi ancora la Comunione. Ma che cerchiamo d' avvantaggio? In quali coſe fu anticamente più coartata la loro podeſtà, che nelle ordinazioni? Eppure l' ordinazione è il diſtintivo carattere del Veſcovo, talchè potè *S. Girolamo* ſcrivere (166): *quid enim facit excepta ordinatione Epiſcopus, quod Presbyter non faciat?* A buon conto non poteva un Veſcovo ordinare un Cherico dell' altrui Dioceſi, e trarlo alla ſua Chieſa ſenza licenza del ſuo Prelato: così decretarono oltre i Concilj generali di *Nicea*, e di *Calcedonia*, quello di *Arles*, e quello di *Tours*, ed altri moltiſſimi. Il primo Concilio di *Cartagine* vietò a' Veſcovi di ricevere nel Chericato anche i laici di un altro Dioceſano ſenza ſua ſaputa, comecchè ciò foſſe altrove permeſſo. Innoltre che ſono i tanti capi d' irregolarità ſtabiliti ne' Concilj, onde dalla ordinazione eran tenuti lungi e quelli, che di un qualche delitto aveſſer fatta pubblica penitenza, i ca-

(165) *Ivi col. 793. ep. VI. cap. II.*
(166) *Ep. LXXXV. ad Evagr.*

i caduti nell' Ereſia, i bigami, ed altri dal quarto Concilio di *Toledo* annoverati? Non ſono tanti legami della Veſcovil Podeſtà? Ma quanto all' eſenzioni de' Regolari dalla giuriſdizione de' Veſcovi; ſu di che menaſi da *Febbronio* tanto rumore, la Chieſa *Affricana* nel quarto, quinto, e ſeſto ſecolo avea pure per la maggior parte ſottratti i Monaſterj all' autorità de' Veſcovi dioceſani, e poſtili ſotto quella de' Metropolitani, o de' Primati, e del *Cartagineſe* maſſimamente. *Liberato* Veſcovo della prima Sede della Provincia *Bizacena* tentò nel DXXV. di ridurre ſotto la ſua giuriſdizione un Monaſtero poſto nella ſua Dioceſi; ma i Padri del general Concilio dell' *Affrica* tenuto in quell' anno rifiutarono l' iſtanza di *Liberato*, vollero, che quel Monaſtero ad eſſer ſeguiſſe ſottopoſto al Primate di *Cartagine*, e generalmente ordinarono, che tutti i Monaſterj rimaner doveſſero, ſiccome erano ſtati del tutto, e in qualſivoglia modo liberi dalle condizioni de' Cherici. Un altro Concilio di *Cartagine* tenuto ſotto *Reparato* Primate dell' *Affrica* l' anno DXXXIV. aggiunſe ſolo, che al Veſcovo dioceſano foſſer ſoggetti nelle ordinazioni de' Cherici, ſe i Monaci ne vorranno ordinare alcuno, e nella dedicazione de' loro Oratorj; ma sì però che fuora di queſti caſi non oſaſſe il Veſcovo attribuirſi ſopra di loro veruna autorità, non ſoggettarli alle condizioni, e angherie chericali, non locare ne' Monaſterj Cattedra, o tenervela, ſe ce l' aveſſe, non farvi la più leggiera ordinazione, non ingerirſi nella elezion degli Abati, non entrare nelle cauſe de' Monaci, le quali eſſer doveano per giudizio degli Abati deciſe in un loro Concilio, o perſeverando lo ſcandalo della conteſa riportarſi a' Primati di ciaſcuna Provincia. Che dunque garriſcon coſtoro di podeſtà *illimitata*, ed *aſſoluta*? Ma il punto più intereſſante, che prema a *Febbronio*, è la diſciplina intorno le cauſe de' Veſcovi. Egli le vorrebbe ſecondo l' antica con-

consuetudine devolute al Sinodo della Provincia. Eppure in queste cause quanto fu già limitata l' autorità de' Sinodi anche Nazionali, non che Provinciali! *An ignoratis*, scrivea agli *Orientali S. Giulio* Papa, *hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, & hinc quod justum est, decernatur?* (167); il che *Socrate* chiama *Ecclesiastico Canone; comandando*, dic' egli, *l' Ecclesiastica Regola*, che *le Chiese niente decretino senza la sentenza del Romano Pontefice* (168). Innoltre dopo la legge di *Graziano* impetrata dal *Romano* Concilio, se un Metropolitano fosse stato deposto o dal Papa, o dal Sinodo, e ritenere volesse la sua Chiesa, non dovea o recarsi subito a *Roma*, o presentarsi a' Giudici, che il Papa avessegli deputati? Egli è pur certo, che nell' *Illirico* non poteano i Vescovi senza l' assenso del Vescovo di *Tessalonica* Vicario Appostolico radunarsi in Sinodo: *Colligere, nisi cum ejus voluntate, Episcopos non praesumant*, comandò *Celestino* (169). Lo stesso diritto ebbero gli Appostolici Vicarj nelle *Gallie*; e aggiungasi, che eransi quivi come nell' *Illirico* i Papi riservato il giudizio delle cause più gravi, tralle quali chi non vorrà noverare le deposizioni de' Vescovi? Che vuolsi di più per intendere, che ancora intorno le cause de' Vescovi fu ne' primi secoli molto ristretta l' autorità de' Vescovi Comprovinciali, e de' Sinodi? Restano i beni Ecclesiastici, e intorno la loro e amministrazione e distribuzione quanti vincoli non ebbero già i Vescovi anticamente! Il Concilio di *Antiochia* avea sopra i beni e le rendite delle Chiese dato al Vescovo un assoluto potere; ma nondimeno ordinò al Concilio della Provincia di punire i Vescovi, i quali a lor profitto traessero le entrate delle lor Chiese, o facesser-

(167) *Ep. I. T. I. Epist. R. P. Coust. col.* 386.
(168) *Hist. Eccles. lib. II. cap.* 17.
(169) *Ep. III. T. I. col.* 1065.

ceſſerle da' loro domeſtici governare ſenza conſultare i loro Preti e Diaconi. Venne poi il Concilio *Calcedoneſe*, e ingiunſe a' Veſcovi di ſcerſi ciaſcuno un Economo, al quale ſotto gli ordini loro appartenesſe la cura de' beni Eccleſiaſtici della Dioceſi. Dal Concilio di *Agde* era ſtato a' Veſcovi permeſſo di dare in uſufrutto alcuni Feudi della Chieſa a' Preti, o a' Cherici inferiori; ma il Concilio di *Orleans* aggiunſe loro il divieto di rivocare tai donazioni in uſufrutto fatte da' loro Predeceſſori. Laſcio le tante leggi, che proibiſcono a' Veſcovi le alienazioni de' beni ora ſenza il conſenſo del Metropolitano, ora ſenza averne giuſtificata la neceſſità alla preſenza di due o tre Veſcovi della Provincia. Solo in queſto propoſito avvertirò, eſſere i Veſcovi ſtati in riguardo delle alienazioni de' beni Eccleſiaſtici ſiffattamente legati, che volendo *Ceſario* vendere alcuni campi per ſovvenire col ritratto danaro i poverelli, s' indirizzò a Papa *Giovanni II.*, acciocchè egli gliene deſſe la facoltà, nè ciò tuttavia gli fu conceduto dal Papa. *Revocant nos*, gli riſpoſe *Giovanni*, *veneranda Patrum manifeſtiſſima conſtituta*, *quibus prohibemur*, *praedia Eccleſiae quolibet titulo ad aliena jura transferre*. Di più dove da principio i Veſcovi diſponevano ſecondo il lor piacimento de' frutti, e delle rendite Eccleſiaſtiche, furono poi obbligati a divider tutto in quattro parti, una per sè, un' altra per lo chericato, la terza per li poveri, la quarta per le fabbriche delle Chieſe. Quindi *S. Simplicio* avendo inteſo, che certo Veſcovo *Gaudenzio* nella diſtribuzione delle entrate della ſua Chieſa non guardava alcuna legge, ordinò ad un Prete di quella Dioceſi, che amminiſtraſſele, e partiſſele ſecondo i Canoni. Queſto può baſtare perchè ſi vegga, che neppure in ordine a' Beni Eccleſiaſtici fu *illimitata* ed *aſſoluta* la podeſtà de' Veſcovi. E già riunendo tutte le dette coſe concludiamo, che non riguardando tutte le innovazioni

della moderna disciplina la podestà de' Vescovi in sè stessa, e come istituita da Cristo, ma l'uso e l'esercizio della loro facoltà, ed essendo la Chiesa stata sempre in possesso di ristrignerlo loro, quando colle Pontificie leggi, quando co' Canoni de' Concilj e Provinciali e generali, secondo che il pubblico bene, e la correzione de' tanti disordini più richiedevalo, non può la nostra disciplina condannarsi come se invadesse un diritto divino, e versasse sopra materie non sottoposte a cambiamento.

2. è irriprensibile, atteſa la podestà che l' ha ſtabilita;

XXI. Ma molto meno ci è luogo a riprenderla, come se da illegittima podestà fosse stata ne' posteriori tempi introdotta. Io per ora non voglio entrare nella questione, se il Sommo Pontefice possa in materia di disciplina far delle leggi, che obblighino tutta la Chiesa. Disputaremolo in altro Trattato. Insistiamo sull' autorità della Chiesa. Siccome la disciplina variabile esser dovea secondo le varietà de' tempi, e delle umane vicende, così la podestà di stabilirla dovea nella Chiesa esser durevole sino alla fine de' secoli; nè altra podestà dovette esser questa pe' secoli ultimi da quella che potè disporla o ne' tempi intermedj, o ne' primi. Ma qual podestà introdusse la disciplina antichissima, se non l' Ecclesiastica? Seguì questa a riordinare, e ad innovare la disciplina ne' secoli di mezzo, e da questa è pure a noi venuta la corrente disciplina, della quale dalle Decretali *Isidoriane* suol prendersi il cominciamento. Nè dicasi, che non fu la Chiesa, ma il Papa, che la prescrisse. Vedremo, che potea farlo, e intanto ci basti il riflettere, che, quantunque le riserve de' casi all' Appostolica Sede sieno uno degli articoli più disgustosi al palato de' *Febbronisti*, pur nondimeno il Concilio di *Trento* le risonde nella suprema podestà del *Romano* Pontefice: *Merito Pontifices Maximi PRO SUPREMA POTESTATE sibi in Ecclesia tradita cauſſas aliquas criminum graviores*

suo

ſuo potuerunt peculiari judicio reſervare (170). Ma poniamo, che il Papa non poteſſe da sè far tanta innovazione. Può egli negarſi, che la Chieſa univerſale non abbiala non dico con ſolo tacito conſentimento approvata, ma con eſpreſſi ſuffragj confermata? Non quì rammento il gius Canonico in tutte le Criſtiane Accademie ricevuto, ſpiegato, gloſſato; non ricordo la pratica generale di tanti ſecoli, alla quale nelle più coſe i Veſcovi di tutte le Nazioni, e nelle altre quelli di quaſi tutti i governi ſi ſono conformati nel reggimento delle loro o Dioceſi, o Provincie. Mi ſi dica bensì, quale dopo l'ottavo ſecolo abbiaci avuto nell' *Occidente* Concilio Ecumenico, in cui non ſia queſta la diſciplina dominante. Come dunque potremmo noi meglio aſſicurarci, che la corrente diſciplina non tanto debba chiamarſi diſciplina de' *Romani* Pontefici, quanto della Chieſa univerſale? Ora ſe queſta Chieſa ebbe da Criſto podeſtà di cambiare la diſciplina, ſiccome dalle ſole coſe finora eſpoſte ſi può ſicuramente raccogliere, potremo dubitare, che nello ſtabilimento della nuova diſciplina non ſia la legittima podeſtà intervenuta? Sebbene nella ſteſſa dottrina degli Avverſarj abbiamo un argomento, che non ha replica per dimoſtrare, che queſta diſciplina è almeno in parecchie coſe originalmente della Chieſa, non del Papa. Perocchè adottan pur eglino, e conſomme lodi tolgono al Cielo il ſiſtema del *Tommaſini*, il quale una grandiſſima parte delle Pontificie riſerve, cioè la più eſſenzial parte della nuova diſciplina, attribuiſce a diritto di devoluzione. Se il Papa ſi riſerva caſi, ſe diſpenſa negl' impedimenti del matrimonio, ſe conſacra Veſcovi, ſe erige nuovi Veſcovati, ſe giudica di alcune cauſe, ſe da una ad altra Chieſa trasferiſce Prelati, ſe mette penſioni, non dicono egli-

(170) *Seſſ. XIV. c. 7.*

no ſubito, che i Veſcovi furono i primi, che per liberarſi da noje, o per ſottrarſi da un' autorità più moleſta, qual era quella de' Metropolitani, ſottomiſero alla podeſtà del *Romano* Pontefice queſti loro diritti? *L' origine di tali riſerve*, ſono pure parole del *Pereira* (171), *è ſtato il conſentimento de' Veſcovi, i quali o per lo riſpetto, e divozione, che portavano al ſupremo Paſtore, o perche rimettendo a Roma le parti intereſſate, ſi rendeva più difficile la diſpenſa, e ſi manteneva più ſicura ed in maggior vigore l' oſſervanza de' Canoni, a poco a poco ſi andarono ſpogliando del diritto che avevano, riſervando alla Sede Appoſtolica le diſpenſe de' matrimonj, de' voti, e ſimili.* Prima del *Pereira* avea inſegnato *Febbronio* (172), che i Papi *plura quodam devolutionis jure ſuſceperunt, quae ad jus ordinarium minime pertinent.* Il qual ſiſtema non veggo, come, ſe una volta ſi ammetta, non poſſa per parità di ragione, o almeno per analogia trarſi a tutti gli altri nuovi diritti, che i Sovrani Pontefici nella moderna diſciplina hanno ſpiegati. Ma poſto un tale ſiſtema, è innegabile, che ſiccome ſarebbe la Chieſa quella, che avrebbe al Papa fatti paſſare queſti diritti, così ella ſarebbe l' autrice della diſciplina, che nel Papa li riconoſce, e conferma. Per qualunque parte adunque ſi conſideri la coſa, o ſi ha a negare, che la Chieſa abbia legittima podeſtà di preſcrivere una nuova diſciplina, o la nuova diſciplina non può incolparſi per mancanza di legittima podeſtà, che abbiala ſtabilita.

3. non è riprenſibile per mancanza di giuſto motivo,

XXII. Rimarrà dunque che dicaſi, averla la legittima podeſtà illegittimamente introdotta, cioè ſenza giuſta e notabil ragione. E queſto principalmente intendono gli Autori dianzi citati, quando contro le falſe *Iſidoriane* Decretali declamano altamente come contro di corrotte fonti del-

(171) *Della Podeſtà de' Veſcovi pag. 64.*
(172) *Cap. II. §. II. pag. 162.*

della nuova disciplina. Vogliono dirci, che siccome son queste apocrifi monumenti da un impostore messi a luce, così non essendo che sopra questi appoggiata questa disciplina, non può mai ella essere per legittima riguardata. Ma eglino errano gravemente, e o si consideri il fine, che ebbe il finto *Isidoro*, o le cose da lui proposte si riguardino, si vedrà, che la nostra disciplina alle colui imposture non è dovuta. E veramente, come osservarono i *Ballerini* (173), a nulla meno egli pensò, che ad aggrandire, checchè col *Fleury* spacci *Febbronio*, l'autorità de' *Romani* Pontefici. Fu questo il suo fine, rilevare cioè i Vescovi dalle oppressioni degli accusatori, e da' pericolosi maneggi de' Sinodi Provinciali, aprendo loro un facil ricorso alla Sede *Romana*, la quale può riconoscere le sentenze de' Sinodi, ed ove ragione ed equità il consente, annullarle. Ed egli medesimo ci scuopre questo suo fine nella prefazione, in cui dando ragione della sua fatica dichiarasi, essersi egli mosso ad intraprenderla: *quatenus Ecclesiastici ordinis disciplina in unum a nobis coacta atque digesta, & sanèti Praesules paternis institutantur regulis, & obedientes Ecclesiae ministri vel populi spiritualibus imbuantur exemplis, & non malorum hominum pravitatibus decipiantur. Multi enim pravitate & cupiditate depressi, ACCUSANTES SACERDOTES OPPRESSERUNT &c.*, e seguita esagerando la temerità di coloro, i quali non temono di accusare i Vescovi, *ut se per illos excusent, vel eorum bonis ditentur.* Quindi le false Decretali di maggior numero, e di più grave rilievo versano appunto sopra le cause, ed i giudizj. Ma ciò, che più importa, è, che le cose da lui attribuite a' più antichi Pontefici o vetustissime erano, o certo a quella stagione non nuove. Leggesi per modo di esempio nelle sue Decretali, che le cause maggiori, e quelle mag-

il quale non fu la raccolta delle false Decretali d' Isidoro,

(173) *Oper. S. Leonis T. III. pag. CCV. segg.*

mamente, che risguardano le accuse de' Vescovi, sieno all' Appostolica Sede riservate; ma questo è di vecchia consuetudine, siccome parlano in sinceriſſimi monumenti *Innocenzio I.*, *S. Leone M.*, *Gregorio IV.* ed altri anteriori Pontefici. Leggesi, che i Vescovi possòno dalle sentenze del Metropolitano, e de' Sinodi Provinciali appellare al Papa; ma questo, come fu sopra notato, è un essenziale diritto dell' universale Primato conceduto da Cristo a *Piero*, ed a' suoi Successòri. Leggesi, che non tutti promiscuamente si ammettano ad accusare un Vescovo; ma questo era già stato ordinato ne' Canoni CXXVIII. CXXIX. CXXX. e CXXXI. del Codice *Affricano*, e nel Canone sesto del Concilio *Costantinopolitano*, che *Niccolò I.* citò dal *Greco* esemplare (174). Leggesi, che i Vescovi scacciati, e delle cose loro spogliati non debbono esser citati in giudizio, se dianzi non sieno al primo grado restituiti, e in tutte le cose lor tolte redintegrati; ma questo ancora trovasi già decretato nel Codice *Affricano* al Canone LXXXVII. Leggesi, che i Metropolitani debbono dal Papa richiedere il Pallio, tutti i Vescovi giurargli fedeltà, in tutte le cose seguire i precetti della Sede di *Piero*, e a quella ricorrere ove nelle lor Diocesi trovino disordini, al correggimento de' quali non vagliano essi; ma questo era fino dal 745. per la *Germania* stabilito in un Sinodo, del quale *S. Bonifacio* in una lettera all' Arcivescovo *Cudberto* fa ricordanza (175). E così certamente esser dovea. Perocchè potea bensì *Isidoro* pretendere ad alleviamento de' Vescovi di raffermare con falsi documenti una disciplina, che universale non fosse a' suoi giorni, ma non mai d' introdurne una, che fosse del tutto nuova, nè in alcun luogo del tutto ricevuta. E che? Ce lo figureremo noi delle sue idee così

paz-

(174) *Ep. VIII.* (175) *T. I. Concil. Germ. pag. 67. seg.*

pazzamente prevenuto, che non vedeſſe, qual vano intraprendimento ſarebbe con una raccolta di non più vedute Lettere Pontificali fare man baſſa ſopra la general diſciplina, da tante altre conoſciute leggi confermata, e dall' uſo di tutti i ſecoli conſecrata, ſenza che un ammutinamento univerſale ſi ſollevaſſe contro di lui, e ſi volgeſſero gli ſtudj di tutti a ſcreditare que' monumenti? E quando pure foſs' egli ſtato sì ſtolto, ſarebbe mai avvenuto, che da pochi Veſcovi di *Francia* in fuori, i quali in ciò ſolo, che ai giudizj de' Sinodi apparteneva, moſſero dubbj e querele, niuno a tanta novità, che tutte avrebbe ſconvolte le più venerande conſuetudini, ſiaſi riſentito? Niuno abbia di queſte lettere moſtrato o diffidenza, o ſoſpetto? Niuno abbia lor contrappoſte le vecchie raccolte di Canoni? Per poco, che uno conoſca l' uman penſare in ſiffatte coſe, vedrà apertamente, che era queſta una inſaniſſima impreſa da non cadere nell' animo ſe non di un acciecato fanatico; nè da tollerarſi ſe non da tronchi, e da ſaſſi inſenſati. Biſogna dunque pur confeſſare, che la diſciplina delle Decretali *Iſidoriane* foſſe allora già nota, e ricevuta in gran parte, almeno nel tratto *Germanico*, ove il Compilatore vivea; e che però non può a queſte ragionevolmente attribuirſi una sì conſiderabile mutazione di diſciplina. Ma diaſi ancora, che al comparire delle falſe Decretali il Mondo cambiaſſe faccia. Ciò tuttavia ſeguir non poteva, ſenza che la Chieſa credeſſe di dovere, laſciato il gius antico, appigliarſi a queſto nuovo. La Chieſa dunque, dalla cui podeſtà avea quel primo gius tutta avuta ſua forza, avrà queſto nuovo approvato, e fattol ſuccedere a quello. Ora l' autenticità dell' Eccleſiaſtico diritto dipende forſe da ciò, che può alla Chieſa eſſere ſtato occaſione di adottarlo, o non piuttoſto dalla podeſtà legislativa, di cui laſciolla Criſto fornita? Se ſcorreremo i primi Ecumenici Concilj, troveremo,

mo, che a' loro Canoni anche nelle più venerabili materie di fede precedettero discussioni, e trattati, dove apocrifi testi de' Padri furono recati, e per legittimi ricevuti, come nel *Niceno II.* in proposito del culto delle sacre Immagini. Diremo noi perciò, che que' Canoni tanto vaglino, quanto i loro fondamenti, i quali però essendo falsi non possono a' seguiti Canoni dare autorità? Qual ragionare sarebbe questo? Le decisioni della Chiesa, risponderemmo subito, non dalle ragioni, dalle quali i Padri possono essere stati mossi a formarle, ricevono la loro infallibilità, ma dall' assistenza dello Spirito Santo, la quale non dipende da' libri dell' Areopagita *Dionigi*, nè da tali altri o falsi, o controversi Scrittori, che abbiano dianzi difesa la diffinita Cattolica verità. Lo stesso è a dire de' Canoni di disciplina. Dacchè la Chiesa li ha ammessi, e comprovati, son vero diritto Ecclesiastico, quanto gli antichi, che dalla sola autorità della Chiesa ebber vigore; nè deesi attendere, qual cosa siale stata d' incitamento a farli, quasi dal merito di un' estrania occasione prendano le Ecclesiastiche leggi il loro valore, e non dalla podestà della Chiesa, che siccome potrebbe farle di per sè, così può adottarle d' altronde. Bensì ogni non iniquo estimatore delle cose dovrà argomentare, che la Chiesa non avrebbele ricevute, se con quel veracissimo lume, con che Cristo promisele di rischiararla *fino alla consumazione de' secoli*, non avesse in questo scorto o necessità, o utilità del popolo Cristiano. E bene questa utilità essere dovea a que' dì anche più conosciuta, quando alla nuova disciplina si divenne, se, come diceasi, niuno si avvisò di reclamare. Il certo è, che la maggiore novità riguarda i diritti de' Metropolitani, diritti, che molto furono diminuiti, e a poco ridotti. Ma questa novità apparirà meno sensibile, se considereremo i diritti de' Metropolitani non quali erano ne' primi tre o quattro secoli, ma quali furono

ma l' utilità de' Fedeli,

rono ſul principio del ſecolo nono. Perciocchè dacchè i *Romani* Pontefici aveano quà e là coſtituiti alcuni o Veſcovi, o Metropolitani di que' luoghi per Vicarj Appoſtolici, aveano gli altri Metropolitani non poco perduto dell' antica autorità, e nel gius di adunare i Provinciali Concilj, e nel giudicare delle cauſe maggiori, e nella elezione, e confermazione de' Veſcovi; coſe, alle quali tutte richiedevaſi l' aſſenſo, e l' approvazione de' Vicarj Appoſtolici, e molte delle quali dipendevano dall' ultima deciſione del Papa, a cui doveaſſène mandare la relazione. Ceſſati i Vicarj Appoſtolici, reſtavano i Metropolitani ſenza alcun freno, e ſe molti ce ne aveſſè avuti del fiero e altiero, e cortigianeſco umore d' *Incmaro* Arciveſcovo di *Rhems*, guai a' poveri Suffraganei! Si cercò di ſupplire la mancanza de' Vicarj Appoſtolici co' Legati, che ſotto *Niccolò I.* cominciarono a mandarſi da *Roma* con maggiore frequenza; ma l' avarizia, e l' orgoglio di alcuni d' eſſi non ſervì, che a turbare la quiete delle Chieſe. Il ritornare all' antico coſtume de' Vicarj Appoſtolici ſarebbe ſtato un acconcio rimedio; ma gli Arciveſcovi non ſe la ſentivano di averſi dappreſſo queſto Iſpettore, e ciò ſi vide, quando *Sergio* volle nell' ottocenquarantaquattro a *Dragone* di *Metz*, e *Giovanni VIII.* nell' ottocenſettantaſei ad *Anſegiſo* di *Sens* conferire il Vicariato Appoſtolico per le *Gallie*, e per la *Germania*. L' intollerante *Incmaro*, che era alla teſta de' Veſcovi delle *Gallie*, riſpoſe francamente, che *ſancto & venerando viro* Bonifacio *anno Incarnationis Dominicae DCCLIV. Martyrio coronato, ... hactenus Provinciae Ciſalpinae, temporibus* Pippini *Regis &* Caroli, *ac* Ludovici *Imperatorum, ſine hoc Primicerio, vel Primate a Sede Apoſtolica delegato annos circiter nonaginta tres manſerunt, & Metropolitanis ſingulis ſuo jure ſervato, Apoſtolicae Sedis favore, & Principum ſuorum diſpoſitione, ſecundum ſacros Canones,*

nones, *& decreta ejuſdem Sanctae Sedis Pontificum*, *quaeque fuerunt agenda*, *venerabiles Epiſcopi per authoritatem Canonum ſacrorum*, *& decreta Sedis* Romanae *Pontificum peregerunt* (176). Le quali parole già aſſai ci paleſano uno de' veri motivi, onde que' Veſcovi reſiſtevano allo ſtabilimento d' un Vicario Appoſtolico, cioè il poſſeſſo, in che erano da tanti anni di non avere altri Superiori, che il Papa, ed il Re, onde di mala voglia vedevanſi ſottomeſſi ad un terzo Superiore. *De Marca*, che a' *Febbroniſti* eſſere non può Autore ſoſpetto, ne inſinua (177) un' altra ſomigliante ragione, cioè che i Metropolitani non ſapevano indurſi a vederſi ſoggetti ad uno del loro Corpo. Convenne dunque penſare ad altro ſpediente, onde dalla tirannia de' Metropolitani liberare i Veſcovi, e queſto fu, che il Papa a ſe avvocaſſe le cauſe maggiori, e tali altre coſe, che più d' appreſſo riſguardavano la diteſa della Veſcovile autorità. Nè però così ſubito ſi paſsò a deprimere i Metropolitani: altre cagioni a queſto obbligarono i Papi. Sentiamo il *Benedettino D. Gregorio Zallwein*, che certamente non è lo Scrittor più favorevole alla Corte *Romana* (178): „ Ne tamen in Pontifices injurioſi eſſe, aut cum „ hodiernis Acatholicis ſentire videamur, utpo„ te qui totam cauſam in ambitionem & domi„ natum Pontificium refundere conſueverunt, fa„ tendum eſt ulterius, quod & Metropolitae, & „ Epiſcopi ipſi Pontificibus neceſſitatem fecerint, „ ut & Metropolitarum, & Epiſcoporum juribus „ arctiores ponerent limites. In primis enim „ quem latent turbulenta illa tempora, & ſchi„ ſmata inter Pontifices *Gregorium VII.*, *Paſcha„ lem II.*, *Callixtum II.* ex una, & Imperatores „ *Ottones*, *Henricos* ex altera parte? Quum enim „ Me-

(176) *Ep. XLIV. T. II.* (177) *De Conc. lib. VI. c. 29. n. 6.* (178) *Princip. Jur. Eccleſ. T. IV. quaeſt. 11. cap. 11. §. 7. pag. 151.*

„ Metropolitae, & Episcopi, *Germaniae* potissi-
„ mum, Imperatoribus adhaererent, schismata
„ foverent, & nutrirent, & pauciſſimi, ſi duos
„ vel tres excipiamus, fuerint, qui jura Pontifi-
„ cum defenderent, ambitioni Pontificum adſcribi
„ nequit, ſi de illorum juribus reſtringendis cogi-
„ taverunt. Quis ignorat ſimoniacas electiones
„ Epiſcoporum, collationes Beneficiorum, iis potiſ-
„ ſimum temporibus frequentiſſimas, & ferme quo-
„ tidianas? Quibus per Concilia, & Pontifices ob-
„ viandum fuerat, & vix aliter obviari potuit,
„ quam per reſtrictiones jurium, quibus & ele-
„ ctores, & confirmatores utebantur. Ad haec:
„ multi Epiſcopi juriſdictionem Metropolitarum
„ ſubterfugere volentes, majori ſibi duxerunt ho-
„ nori, Pontificum, quam ſuorum Metropolitarum
„ poteſtati ſubjacere: & hinc ſe ſua ſponte ſuis
„ Metropolitis ſubtraxerunt. Praeterea negari ne-
„ quit, quod ipſi Metropolitae in vindicandis ju-
„ ribus ſuis, teſte *Thomaſſino* (179), minus ſo-
„ lertes, & negligentiores fuerint: ut quid ergo
„ mirum, ſi Pontifices occaſiones reſervandi ju-
„ ra Metropolitica, eaque reſtringendi ambabus
„ amplexati ſunt manibus? „

XXIII. Si dirà forſe, che l'antica diſcipli-
na era migliore, e perciò dovrebbeſi con ogni
ſtudio rimettere. Ma io non dubito di negare e
che quella miglior foſſe della corrente noſtra, e
che ſia queſta buona ragione a richiamare la pri-
ma. Nego adunque in primo luogo, che l'an-
tica diſciplina debba della noſtra chiamarſi mi-
gliore. I preſenti contraddittori della Sede *Roma-
na* quando gridano, che miglior era la prima di-
ſciplina, di altra diſciplina non parlano, ſe non
di quella, che verſava intorno i diritti de' Me-
tropolitani, e de' Veſcovi, e i giudizj delle cau-
ſe Eccleſiaſtiche. E queſta è la diſciplina, che io
nego eſſere della noſtra ſtata migliore. Conven-
go,

Nè è vero, che miglior foſſe l'antica diſciplina della noſtra.

(179) *Lib. I. cap. 48.*

go, che in alcune altre cose l' antica disciplina era pregiabilissima, e più ancor della nostra. Perche non vorremmo noi richiamare la pubblica penitenza? l' elezioni canoniche fatte alla presenza, e sulle testimonianze del popolo? i Vicarj Appostolici nelle *Gallie*, nelle *Spagne* ec.? la vita comune de' Canonici? l' intera amministrazione di tutti i beni delle Diocesi in mano del Vescovo, che presane per sè una quarta parte, fosse poi obbligato a dividere le rendite secondo i Canoni nel Clero, ne' poveri, e nelle fabbriche delle Chiese? Se vorremo dirittamente guardare, son forse queste nell' antica disciplina cose anche migliori, che non i diritti de' Metropolitani, e l' autorità de' Sinodi. Perche dunque non altro ristoramento di disciplina inculcano eglino, se non se questo, che ristabilirebbe i Metropolitani ne' primitivi diritti, e i Sinodi Provinciali nella perduta autorità? Non vi sarebbe già qualche occulta passione o d' interesse, o di ambizione, che con sottilissimo artifizio vestita di zelo de' sagri Canoni e della prima disciplina cercasse intanto un pascolo più gradito? A me non tocca il disaminarlo. Dico solo, che tanta incoerenza far potrebbe nascere de' sospetti. Ma qual che siane il motivo, giacchè essi non ad altro più mirano, che al richiamare la disciplina a' Metropolitani, ed a' Sinodi favorevole, mostriamo il torto, che hanno in dichiararla miglior della nostra. Mi si permetta adunque di riportare un lungo passo latino del Ch. P. *Amort* Canonico di *Pollinga* niente appassionato per *Roma*, il quale ne' suoi Elementi di Gius Canonico la discorre a questo modo (180): „ Revera enim „ considerato Episcopatuum, & Archiepiscopatuum „ flebili statu, qui a temporibus irruptionum bar„ bararum coepit, & in sera saecula perduravit, „ Ecclesiae, & omnibus Episcopis longe exoptabi„ lius

(180) T. III. *Diss.* V. n. 9.

„ lius eſt, ut cauſſae Cleri ſummi, medii, ac in-
„ fimi, potius Romae a Sede Apoſtolica ſtabili,
„ indifferenti, experta, ac ſemper ingenti mul-
„ titudine legisperitorum a juventute huic negotio ſe devoventium proviſa, quam in Conciliis
„ Provincialibus Metropolitarum poſt exactam diſcuſſionem ultimo judicio finiantur. Hujus meae
„ mentis complura motiva ſunt. Nam 1. a ſaeculo octavo & nono, quo Epiſcopi, praeſertim Metropolitani, integris comitatibus, &
„ principatibus aucti, evaſerunt feudatarii Regum & Imperatorum, perſonaliter cum ſuis
„ vaſſallis ſequi exercitus ſuorum Regum compulſi ſunt, quae perverſio durabat quatuor ferme ſaeculis, prout ex hiſtoria notum eſt. 2.
„ Epiſcopi ſic Principatibus aucti plerumque inſtruebant ſua palatia inſtar aulae ſaecularis copioſo comitatu nobilium ſaecularium, cum quibus perpetuo verſari ſolebant. 3. Eorum plerique implicabantur perpetuis negotiis & litibus temporalibus. 4. Frequenter ipſimet Epiſcopi, praeſertim Metropolitani, gerebant cum
„ aliis Epiſcopis, aut Principibus bella. 5. Ex defectu Academiarum & ſcholarum publicarum
„ rariſſimi erant, qui pertingebant ad mediocrem
„ ſaltem peritiam juris. 6. Cum Europa ſenſim
„ ſciſſa fuerit in pluſquam centum ſupremos dominos ſub titulo Imperatorum, Regum, Ducum, Principum, Comitum, Rerumpublicarum, perpetuo inter ſe belligerantium, vel aemulantium, contigit in multis locis, Epiſcopos eidem Metropolitano ſubjectos in territoriis quatuor, quinque, ſex, ac plurium Principum ſitos fuiſſe, qui aut cauſa diſſidiorum, aut aemulationum, vel ex metu conſpirationum recuſabant ſuis Epiſcopis licentiam comparendi in Synodo Provinciali. Immo ex ejuſmodi metu conſpirationum nonnunquam Reges
„ in propriis Regnis prohibebant Epiſcopis inſtituere generales conventus Epiſcoporum. 7. In

Eccle-

„ Ecclesiis Metropolitanis non habebatur stylus „ Curiae, vel lex constans, sufficiens ad dirigen- „ das partes litigantes in causis controversis; cum „ causae ad Synodos Provinciales ex una solum „ Provincia deductae fuerint paucae, eaeque „ raro redierint; & nec reperiantur Decretales „ Metropolitarum, sicut reperiuntur Decretales „ Pontificum de omni genere causarum ex toto „ orbe *Romam* quotidie confluentium. Exopta- „ bilius vero est partibus litigantibus certare in „ tribunali, in quo reperitur lex & stylus con- „ stans, in quo possint fundare suam intentio- „ nem, & firmare spem. 8. Cum Synodi Episco- „ porum Provinciales non possint diu durare si- „ ne maximo Dioecesium detrimento in absentia „ suorum Pastorum, impossibile est, intricatas „ causas cum omnibus documentis & depositioni- „ bus testium, si multae concurrant, exacte di- „ scuti a singulis Episcopis. 9. Si causae omnes „ deferantur ad Synodum Provincialem, debe- „ bunt singulis annis celebrari Synodi Provincia- „ les, quod fieri nequit sine maximis molestiis, „ & impensis Episcoporum, praesertim Princi- „ pum, senum, aut aliis de causis ab annis, lon- „ ginquis, & diuturnis itineribus impeditorum. „ 10. Per dependentiam a consessu tot judicum, „ & Consultorum Episcopalium perpetuo variato- „ rum non abbreviantur, sed protrahuntur lites, „ non minuuntur, sed augentur expensae litigan- „ tium. 11. Tolerabilius est Episcopo judicari a „ Papa, quam ab aequali. 12. Et partes plus „ assistentiae & executionis sperare possunt a Pa- „ pa. Ob has proin, & varias alias considera- „ tiones simul sumptas, longe exoptabilius est „ Episcopis, & partibus litigantibus, saltem in „ Occidente, si judicentur *Romae*, quam si judi- „ centur a Metropolitano in Synodo Provincia- „ li. „ Che si può replicare, che abbia appa- renza di ragione? Benche a che citare l' *Amort*? Non abbiamo udito dissopra dircisi dal *Pereira*, che

che i Vescovi al Papa rimisero le dispense de' matrimonj, e de' voti, le assoluzioni di molti casi ec., perche così si *manteneva più sicura, ed in maggior vigore l' osservanza de' Canoni?* Ora è pure una gran parte della disciplina risguardante i Vescovi, e i Sinodi questa di dispensare, di assolvere ec., e innoltre, come dianzi fu detto, una volta, che ammettasi co' *Febbronisti*, tali facoltà essere al Papa venute per gius di devoluzione, a troppe più cose per coerenza di dottrina si dovrà questo gius ampliare. Se dunque i Vescovi si mossero a cedere al Papa in tali cose i loro diritti, perche così *si manteneva più sicura ed in maggior vigore l' osservanza de' Canoni*, era adunque per loro avviso migliore la disciplina, che in mano del Sommo Pontefice li rilasciava, che non l' anteriore disciplina, che a' Vescovi aveali conceduti. Di che dunque si dolgono? Diranno forse, che anche la nostra disciplina dapprincipio fu buona, ma gli abusi l' hanno poi corrotta? Così appunto parla *Febbronio* in più luoghi. Ma io vorrei sapere, qual disciplina v' abbia, che non sia ad abusi soggetta? Non certo fu tanto felice l' antica, che costoro vorrebbono pur richiamare. *Febbronio* per cagione di esempio si riscalda a lungo contro l' esenzioni de' Regolari, e a calde lagrime deplora i disordini, che alla stessa Religiosa osservanza derivano da' privilegj, che li hanno alla Vescovile giurisdizione sottratti. Or bene. A' tempi di *Raterio* i Monaci stavano sotto de' Vescovi. Non eranci perciò disordini ne' Monasteri? Legga di grazia *Febbronio* nelle Opere di quel celebre Vescovo di *Verona* ultimamente in un volume raccolte, ed illustrate da' *Ballerini* il libro *Confessionis*, e i *Prologuj*; ci troverà forse cose, che ne' Monaci esenti, almeno in *Italia*, non si riscorgono. Ottima era la disciplina, che alla elezione de' Vescovi volea presente il popolo, acciocchè agli Elettori desse informazione de' Candidati. Eppur dissopra

vedem-

vedemmo ciò, che *Goffredo* di *Vandomo* ſdegnoſamente narra, eſſer ſeguito nella elezione del Veſcovo di *Angers Rinaldo*. In qual vigore non erano i Sinodi ſotto il Pontificato del *Magno Leone*? Eppure ebbe il Santo Pontefice a querelarſi co' Veſcovi della *Mauritania Ceſarieſe*, *tantum apud eos per occaſionem temporis impacati, aut ambientium praeſumptionem, aut tumultum valuiſſe popularem, ut indignis quibuſque & longe extra Sacerdotale meritum conſtitutis Paſtorale faſtigium, & gubernatio Eccleſiae crederetur* (181). E a chi note innoltre non ſono le violenze, e le prevaricazioni di più Sinodi nell' ottavo ſecolo celebrati da' Veſcovi delle *Gallie*? Queſto vuol dire, che non v' ha diſciplina sì ſanta, che poſta in mano d' uomini dalle miſerie della guaſta natura infiacchiti, e dalle fervide paſſioni ſignoreggiati non poſſa a graviſſimi ſconci dar luogo. E' dunque a vedere, donde gli abuſi germoglino, ſe dalla medeſima diſciplina, o ſe da ſolo vizio degli uomini, che ne ſono gli eſeguitori. Se vengono dalla diſciplina, tolgaſi pur queſta; che ſarà non diſciplina, ma corruttela. Quando poi pullulano ſolamente per colpa degli uomini, non alla diſciplina, che va riſpettata, ma agli abuſi diaſi un taglio. Ora qual maggior vizio ha in ſe la noſtra diſciplina dell' antica? L' una e l' altra fu ricevuta, e preſcritta dalla Chieſa, nè la Chieſa, come in altro Trattato moſtreremo, potrebbe adottare una diſciplina, che per ſe ſteſſa foſſe vizioſa. Ma che la noſtra diſciplina non abbia in ſe alcun vizio maggior dell' antica, veggiamolo chiaro chiaro in un eſempio. Uno de' gravi diſordini, che ſi eſagerino da' *Febbroniſti* nella noſtra diſciplina, è la mancanza de' Sinodi Provinciali. Ma queſto non è difetto della diſciplina, è difetto de' tempi. Ne vogliamo una prova incontraſtabile? Diamo un' occhiata alla *Francia*.

(181) *Ep. I. Cacciar. edit. pag. 2.*

eia. Ella è, diconci gli Avverſarj, quell' invidiabil Regno, dove le libertà han mantenuto in vigore gli antichi Canoni della Chieſa. Dovrebbono dunque ſovente adunarviſi Sinodi Provinciali, come preſcrivono gli ſteſſi Canoni. Eppure ne' due ultimi ſecoli quanto rari ſono ivi ſtati queſti Concilj della legittima diſciplina sì benemeriti! Che direbbono i Veſcovi *Gallicani*, ſe ne veniſſero rimproverati? Non potrebbono certo difenderſi col nuovo gius, eſſendo eglino in poſſeſſo di ſervare l' antico; ma ricorrerebbono alle circoſtanze de' tempi, ed a' legami della ſecolar podeſtà. E perche dunque nelle noſtre Chieſe lo ſteſſo difetto vorrà attribuirſi alla diſciplina, e non piuttoſto a ſomiglianti ragioni, che pur troppo neppur mancano a' noſtri Prelati? Deh! ſeguiamo ne' noſtri giudizj l' equità, non le prevenzioni.

XXIV. Non ſiamo tuttavia sì difficili co' noſtri Avverſarj. Vogliono, che miglior foſſe l' antica diſciplina? Se l' abbiano. Nego ora, che tanto ſol baſti, perche debbaſi queſta riſtabilire. In fatti mi ſi dica, ma ſinceramente, e di buona fede. Nella noſtra diſciplina, per quantunque miglior foſſe l' antica, vi è egli nulla contro la diritta credenza, e i buoni coſtumi? Non crederei, che alcun foſſe sì temerario da darle una taccia sì rea. Perocchè eſſendo queſta una diſciplina preſſoche univerſale, e da tanti ſecoli vigoroſa, ne ſeguirebbe, che la Chieſa avendola non che tollerata, ma approvata, ſarebbe caduta in errore, e degenerata ſarebbe dal buon coſtume, il che come non vedere, che alla infallibilità, e alla ſantità di lei apertamente ripugna? Eppure Sant' Agoſtino nella famoſa lettera LIV. *ad inquiſitiones Januarii* non riconoſce (182) altra cagione di ammendar gli uſi introdotti nelle Chieſe particolari, ſe non la lor

E quando pure foſſe l' antica ſtata migliore, non è queſto baſtevol titolo a riſtabilirla;

H con-

(182) *Cap. V. n. 6.*

contrarietà alla fede, e alla ſana coſtumatezza: *His enim cauſſis* (ſono le ſue parole), *id eſt aut propter fidem, aut propter mores vel emendari oportet, quod perperam fiebat, vel inſtitui, quod non fiebat*. Quanto più dunque trattandoſi di una diſciplina univerſale, e rafforzata dall' uſo di molti ſecoli. Ma andiamo avanti. Non ſempre certo vi è obbligo di fare il meglio, e molto meno s' ha a fare, ſe gravi mali ſi temano doverne ridondare. Quindi l' Appoſtolo, quantunque aveſſe alle nozze preferito il celibato, e dichiaratolo miglior di quelle: *Melius eſt, ſi ſic permanſerit;* nondimeno paragonando il celibato col pericolo dell' incontinenza, migliori diſſe le nozze: *Melius eſt nubere, quam uri*. Sia pur dunque migliore la prima diſciplina. Se non ſi poteſſe tuttavia richiamare ſenza graviſſimi ſcandali, e rovina di anime, qual Teologo far vorrà l' amore dell' antica diſciplina prevalere a tanto danno? *In ejuſmodi cauſſis*, dicea *S. Agoſtino* (183), *ubi per graves diſſenſionum ſciſſuras non hujus, aut illius hominis eſt periculum, ſed populorum ſtrages jacent, detrahendum eſt aliquid ſeveritati, ut majoribus malis ſanandis caritas ſincera ſubveniat*. Nè altrimenti penſava *Ivon Carnoteſe*. *Novimus enim*, così egli (184), *quia neceſſariae diſpenſationis modus nulli umquam ſapientum diſplicuit, quam non ſolum privatae leges, quibus nec fidei veritati, nec morum honeſtati conſulitur, ſed etiam leges generales contra hereticos vel ſceleratos promulgatae admittunt, quando majoribus morbis ſanandis, vel majoribus malis amovendis melius ſubvenit moderatio ſincerae caritatis, quam rigor indiſcretae ſeveritatis*. Or dunque immaginiamo, che il Papa, via che un Generale Concilio intimi, che da quì innanzi s' avrà l' antica diſciplina ad oſſervare. Perciò ſi rimetterà

(183) *Ep. CLXXXV. ad Bonifac. n.* 45.
(184) *Ep.* 189.

terà la pubblica penitenza; tutti i beni delle Chieſe andranno in comune, e il Veſcovo ne farà poi quattro parti; i Capitoli della *Germania* non più eleggeranno i loro Veſcovi, ma il Metropolitano e i vicini Veſcovi col Clero della Città; i Regolari ſaranno ſottopoſti alla giuriſdizione de' Veſcovi; almeno una volta l' anno ſarannoſi i Concilj Provinciali, dove ſi termineranno tutte le cauſe, riſerbandoſi a *Roma* il ſolo diritto delle appellazioni; l' Arciveſcovo di *Arles* ſarà Vicario Appoſtolico nella *Francia*, quello di *Siviglia* nella *Spagna*, un altro nella *Germania*; la parentela nella linea collaterale ſarà un impedimento dirimente del matrimonio in qualunque lontaniſſimo grado foſſe, purche noto, come lo era nel 506., quando fu tenuto il Concilio di *Agde*, che così ſtabilì nel Canone 61., o almeno lo ſarà ſino al ſettimo grado, ſecondoche fu decretato da Papa *Gregorio III.* nella prima ſua lettera a *S. Bonifacio*. Non più preci primarie a *Ceſare*; non più Regalie a' Monarchi, non più..... Adagio un po', griderebbeſi da tutte le parti, che è queſto turbamento di coſe? E chi trarrebbe fuori i privilegj, chi i Concordati, chi altro. I Principi a tanto tumulto de' Sudditi, a tanto ſpogliamento de' lor medeſimi privilegj, a tanto pericolo degli Stati fremerebbono, minaccierebbono, reſiſterebbono. Che farà il Papa? che il Concilio Generale? Laſci le coſe, come ſono; altrimenti ſe penſaſſe di farſi ubbidire colle ſcomuniche e cogl' interdetti, nò, ripiglierebbe Ivone (185): *Ibi diſpenſatio admittenda eſt, ubi rigor periculoſus eſt*. A dir breve, la general mutazione della diſciplina, per ritornare all' antica, ſiccome non può farſi ſenza eſporla alle querele de' popoli, al turbamento degli Stati, al riſentimento de' Principi, così è inſeparabile da un quaſi certo pericolo di funeſtiſ-

(185) *Ep. CCXXXIV.*

sime sedizioni, d' implacabili scismi, di guerre desolatrici. Con qual coraggio dunque intraprenderla? Se la presente disciplina fosse in sè rea, la Chiesa, che non tollera nè errori in fede, nè dottrine, che al mal costume conducono, vinto ogni timore di qualsiasi danno, dovrebbela diradicare. Ma ella è buona. Come dunque per passar solamente ad una, che dicesi migliore, e forse non l'è, avventurerebbesi a tanti mali? Il fanatismo può pretenderlo, non mai la diritta ragione.

e molto meno potrebbonla i Vescovi ristabilire, ripigliando da sè i primi loro, e l originarj diritti,

XXV. Non vorrebbesi già rimproverarmi, che io con troppo carica fantasia vegga tumulti, e sedizioni, dove posson le cose cambiarsi con somma facilità? Tornino i Vescovi da sè a' loro primitivi diritti: qual cosa più agevole, e da eseguirsi colla più alta tranquillità? Massimamente se in ciò fossero eglino o autorizzati, o almen sostenuti, come *Febbronio* vorrebbe, dalla secolar podestà. La cosa non è a vero dire male immaginata; bisogna sol vedere, che se io son troppo tetro, non sieno gli oppositori troppo più lieti, e godenti, che non converrebbe. Via su dunque all' esame di questo punto, su cui e *Febbronio*, e *Pereira* fannosi tanto forti. E primieramente non sò, se quand' anche i Vescovi volessero ripigliarsi per loro autorità gli antichi diritti, le cose passerebbono con quella quiete, che si suppone. Perocchè o vuolsi tutta restituire l' antica sì decantata disciplina, o quella sola, che riguarda la Vescovile autorità. Se tutta, eccoci dunque a dover rimettere tutte le cose dianzi accennate, ed altre più, che tutte furono della prima disciplina, ed eccoci per conseguente a quello scompiglio, che io diviśava. Se poi non vuolsi richiamare se non quella parte di disciplina, che a' Vescovi già dava una quasi Papal podestà nelle lor Dioceśi; oltrecchè sarebbe questa una grandissima incoerenza, che molto varrebbe a scoprire i fini non tutti santi

il che già farsi non potria senza molti disturbi;

di uno

di uno zelo sì caldo per la primitiva disciplina, quando tanti altri punti importantissimi di essa si abbandonassero con grave pregiudizio della più pura costumatezza, e dell' Ecclesiastica libertà, non saremmo pertuttociò liberi da parecchi sconcerti pericolosissimi. Perocchè quand' anche ci fingessimo i Papi insensibili ad una sì generale diminuzione della loro autorità, nondimeno dovrebbono pure i Vescovi con tutti i pretesi loro diritti star sotto la podestà de' Metropolitani, e de' Provinciali Concilj. Perocchè qual ragione può persuadere, che i semplici Vescovi rientrino in tutte le primitive loro prerogative, non vi rientrino i Metropolitani col Sinodo della loro Provincia? Eppure la podestà de' Metropolitani quanto fu già odiosa a' Vescovi, e a quante indebite accuse, a quante estorsioni enormissime, a quante depositioni capricciose, e violente non li sottomise? Lasciamo i Metropolitani. Tornin pure i Vescovi in tutti i loro diritti, e ripiglinsi tutte le riserve, che alla Sede Appostolica diconsi per loro assentimento già devolute. Ma sappian anche, che in fine si troveranno in balia della secolaresca podestà, e di Maestrati sempre inquieti, e anelanti a soggettarsi per ogni via le persone, e i beni di Chiesa. Nelle Memorie del Clero di Francia (186) trovasi inserito un eccellente trattato di un Anonimo *sopra l' Ecclesiastica giurisdizione*, ed egli nella terza parte, dove parlasi delle appellazioni *come d' abuso*, così si querela: *Il maggior male, e la maggior piaga, che abbia mai ricevuta la Chiesa nella sua giurisdizione, e polizia, è l' appello come d' abuso, mezzo inventato dagli Uffiziali per tirare a se ogni maniera di affari contenziosi, e de' quali non hanno competenza veruna, non essendovi cosa in tutto il Mondo, alla quale esser non possa applicato il pretesto, e 'l coloro di abuso, per*

(186) *T. I. cap. 9.*

fare a' lor piedi venire le perſone Eccleſiaſtiche di qualſiaſi grado, e per mettere in prigione, e in ferri quell' antica libertà, che ſerviva di ornamento alla Francia, e di eſempio a tutta la Terra. Queſto è ciò, che nell' ultimo ſecolo ha ſpogliata la Chieſa Gallicana del ſuo onore, e della ſua autorità, e rovinata la ſua diſciplina. E' notabile anche ciò, che ſcrive il *Cabaſſuzio* celebre Teologo, e Canoniſta Franceſe in propoſito delle diſpenſe matrimoniali: *Si per univerſum Regnum*, dic' egli, (187) *iſta invaleſceret conſuetudo*, che i Veſcovi deſſero tali diſpenſe (*quod malum Deus avertat*) *contingeret demum, ut quilibet Laici etiam ſubalternorum Tribunalium Judices per captionem, & diſtractionem bonorum Epiſcopalium ipſoſmet Epiſcopos cogerent pro ſuo peculiari, aut amicorum, aut partium poſtulantium affectu ad ſic diſpenſandum, ſicut jamdudum compellunt invitos ad monitoria, & excommunicationes decernendas.* Ma è da riflettere, che tutte queſte doglianze, e paure verſano ſopra Veſcovi, che quanto permettono il Gius comune, e i Concordati, rilaſciano di buona grazia al Papa una non piccola parte degli antichi loro diritti, e ſopra un Regno, in cui il Monarca eſſendo, come dicea *Coſina Guymier* Conſigliere del Parlamento, e Preſidente delle Inchieſte (188), *Pugil Eccleſiae, & inter omnes Chriſtianos Chriſtianiſſimus, debet cuſtodire juriſdictiones, & libertates Eccleſiaſticas.* Che ſarebbe però, ſe i Veſcovi invaghiti di far da Papi nelle loro Chieſe col rimetterſi in piena libertà delle loro preminenze non dubitaſſero o di ſtaccarſi eglino ſteſſi, o di laſciarſi ſtaccare da Roma dallo ſciſma in fuori? Quanto più certo ſarebbe il pericolo, che doveſſero piagnere la lor dignità, e giu-

(187) *Jur. Canon. Theor. & Prax. lib. III. cap. XXVII. n. 6. p. 411. della terza edizione Lioneſe accreſciuta.* (188) *In Praef. Pragm. Sanct.*

giuriſdizione in ogni incontro manomeſſa dalla Laica? In fatti, perche io dicalo col *Benedettino* Tedeſco *Zallwein* (189), *quorſum confugere ſolent, aut poſſunt Eccleſiarum Praelati, ſi a poteſtatibus ſaeculi premuntur, & ferme ſupprimuntur, niſi ad Romanum Pontificem? a quo ſolo medelam ſperare poſſunt, quippe quem ferme ſolum religioſiores ſaeculi Principes revereri, & ſuo modo reverentialiter metuere ſolent.* Ma queſto ricorſo non diverrebbe o difficiliſſimo, o vano una volta, ch' eglino, ſalva la ſola comunione col *Romano* Pontefice come centro dell' unità, ſi toglieſſer nel reſto dalla ſua dipendenza, e molto più ſe ſene toglieſſero per compiacere la ſecolar podeſtà? Eccoli dunque in ſervaggio per quella via ſteſſa, per cui ſi diviſavano di più grandeggiare. I Popoli medeſimi ſtenterebbono ad adattarſi ad una innovazione di diſciplina, che troppo innalzando i Veſcovi, e i Metropolitani potrebbe un giorno renderli ſopra di loro anche troppo diſpotici; e troppo deprimendo la Pontificia autorità, a cui ſono avvezzi di preſtare una religioſa deferenza, parer potrebbe un principio di rivolta contro il Succeſſore, e l' Erede del grande Apoſtolo *Piero*, e il Vicario di Gesù Criſto: coſe tutte, che, come rifletteva l' Anonimo Autore poc' anzi citato del trattato *dell' Eccleſiaſtica giuriſdizione* (190), *debbono farci apprendere il roveſciamento dello Stato* non meno, che la deſolazione della Chieſa. Non è poi dunque un riſcaldamento di fantaſia funeſtata il temere nello Stato, e nella Chieſa ſcompigli, ſe richiamar ſi voleſſe la prima diſciplina, poniamo che tutta l' innovazione ſi riſtrigneſſe al rimet-

e non è più in mano de' Vescovi,

posizione, che i Vescovi possano ad ogni lor voglia ripigliarsi questi loro diritti. Ma che sarebbe se tale supposizione fosse falsissima? E lo è certamente. Perocchè tutte le riserve Papali, benche ad alcune di esse abbiano data occasione i ricorsi di parecchi Vescovi, e a tutte in fine abbiano acconsentito, non dal consenso de' Vescovi dipendono, ma sono fondate nella giurisdizione dell' universale Pontificio Primato, giurisdizione quanto alla podestà sempre la stessa, ed invariabile, ma sol variata quanto al suo esercizio secondo le circostanze, che ne richiedevano la forza in atto. E' questa una indubitabile sentenza del *Tommasini* (191), ed è a lungo comprovata nell' Opera intitolata *Antifebronius vindicatus* (192). Basti quì solo il richiamare quà ciò, che non molto innanzi fu detto del Sacro Concilio di Trento, il quale non dal consenso de' Vescovi, come pur volea *Febbronio* (193), ma dalla sola *suprema podestà data* (certamente in *S. Pietro* da Cristo) al Sommo Pontefice *nella Chiesa universale* riconobbe derivate le Pontificie riserve di alcuni più gravi delitti (194). Nè diversamente è da pensare di tutte le altre riserve, le quali in fine non sono, che un ristrignimento della Vescovile Podestà da Cristo costituita in modo, che, come si è di sopra mostrato, e si espresse nel 1728. l' Assemblea del Clero di Francia, *Jesus Christus ipse sua institutione limites illi praescripserit, subjeceritque Sedi Petri, in qua posuit plenitudinem Apostolicae potestatis*. Ora come potrebbono i Vescovi ripigliar i lor diritti, legati come sono dalla *suprema*

(191) *Nella risposta da lui fatta alle censure di un Anonimo sopra la sua Opera* de beneficiis, *e posta in fronte al Tomo primo della ristampa Lucchese di essa.* (192) *T. III. Diss. VII. cap. 4. e 5.* (193) *T. II. pag. 283.*
(194) *Sess. XIV. cap. 7.*

ma podeſtà del Papa, alla quale Criſto volle ſoggetta la loro? O biſogna, che a queſta podeſtà ſi ſottraggano, uſar volendo di que' diritti, ch' ella ha loro tolti; il che ſi oppone alla ſteſſa divina iſtituzione della Veſcovil dignità: o debbono rinunziare ad una sì indebita pretenſione. Che ſeppure voleſſero i Veſcovi abbracciare il ſiſtema di ſopra accennato del *Tommaſini* (195), e ſoſtenere, che i Papi godono le riſerve per ſolo titolo di devoluzione, non miglioreranno la loro condizione. Sentano il medeſimo *Tommaſini*: *Devolutione ſemel partum jus perpetuum eſt. Nullum eſt poſtliminii jus, quo in priſtinam poteſtatem redintegretur, qui ſemel inertia, & ſu-pinitate ſua commiſit, ut ad Superiorem ea devol-veretur.* Ma dunque, ſi ripiglierà, neppur potranno i Veſcovi eſercitare ſenza di Roma i primordiali loro diritti, quando o impoſſibile, o molto difficile rendaſi il ricorſo al Sommo Pontefice. Eppure *conveniunt*, dice *Febbronio* (196), *omnes Theologi, & Canoniſtae, quod reſervationes, quae ſiunt juris humani, & variabilis, ceſſent urgente neceſſitate, quando recurſus ad Romanum Pontifi-cem redditur impoſſibilis, aut admodum difficilis.* Così dice veramente *Febbronio*, ma niun Teologo, niun Canoniſta da lui, e dal Filippino *Pereira* in fuori ha mai aſſerito uno ſpropoſito così ſcempiato, che in tal caſo *ceſſino*, *ceſſent*, le riſerve. Queſto, e non altro dicono i Teologi, e i Canoniſti col *Suarez* (197): *Tunc ex rationabili interpretatione voluntatis Pontificis cenſeri, Epiſcopum habere poteſtatem diſpenſandi*, cioè per quella ragione medeſima, per cui anticamente diſpenſavano talvolta i Veſcovi dalle riſerve, e da' Canoni sì de' Provinciali, che de' Ge[illegible] Con-

ancorchè ſi voleſſero tali diritti ſolo devoluti al Papa, e non dal Papa avvocati a ſè per la ſua ſuprema autorità; eccetto il caſo, che o impoſſibile, o difficiliſſimo ſia il ricorſo al Papa;

ſuo Superiore, come riſpetto a' Veſcovi particolari ſono i Sinodi Provinciali, e molto più i Generali. Se però i Veſcovi diſpenſavano in tali caſi, non era perche non potendoſi adunare un Concilio o Provinciale, o Generale, a cui ricorrere, *ceſſaſſe* il vigor delle riſerve, e de' Canoni; ma perche l' utilità, e la neceſſità della Chieſa autorizzavali ad uſare di epicheja, e ad interpetrare per que' caſi la mente de' Concilj lor ſuperiori. Dicaſi il medeſimo delle riſerve, quando o impoſſibile, o aſſai difficil ſia l' adito alla Santa Sede per ottenerne la diſpenſa. Ma quì uopo è, che c' intendiamo in coſa di tanta importanza. Perche vaglia l' allegata dottrina de' Teologi, e de' Canoniſti, neceſſario è, che il Veſcovo poſſa ragionevolmente ſupporre, che il Papa atteſa la difficoltà del ricorſo alla ſua Sede acconſenta di buon animo alla diſpenſa; e così ſarebbe per una grandiſſima lontananza de' luoghi, ſe per una guerra, per una peſte, ed altri ſiffatti accidentali emergenze foſſe impedita la ſtrada de' ricorſi a Roma. Fingaſi ora, che queſto adito chiudaſi per violenza, come fu nel 1709. quando nelle Spagne *Filippo V.* vietò a' ſuoi vaſſalli ogni commercio con Roma. Potranno mai in ſomigliante caſo diſpenſare i Veſcovi? Nò certamente. Perocchè come potrebbono mai i Veſcovi avviſarſi, che il Papa veggendo rotta la ſtrada di ricorrere a lui per diſprezzo e legamento della ſua ſuprema autorità, e per diſtaccargli i Veſcovi, e gli altri fedeli, voleſſe quaſi in premio accordare a chi inalberaſſe in certo modo uno ſtendardo di diſubbidienza alla Sede Appoſtolica, voleſſe, dico, condiſcendere, che in que' luoghi diſpenſaſſero i Veſcovi? L' interpetrare in tali caſi la mente de' Pontefici come favorevole alle diſpenſe de' Veſcovi ſarebbe un opporſi al ſenſo comune, e al riſpetto, che loro debbono i Veſcovi ſteſſi. In fatti avendo inteſo *Clemente XI.*, che per lo diſcacciamento del Nunzio dalla Spagna i Veſcovi di quelle par-

purchè queſta o impoſſibilità, o difficoltà non nasca da eſterior violenza, che ſtudioſamente chiuda l' adito alla ſanta Sede.

le parti colla maladattata maſſima de' Canoniſti, e de' Teologi cominciavano ad uſare dell' autorità, che competeva al ſolo Nunzio, conferendo benefizj, diſpenſando negl' impedimenti matrimoniali, accettando ricorſi, ed appelli, ſcriſſe a' 24. di Agoſto dello ſteſſo anno 1709. una graviſſima Enciclica, nella quale avvertivali di non por mano in tali coſe; (198) *Nullam enim in hujuſmodi rebus facultatem vobis utcumque Epiſcopis &c. competere, aut per hujuſmodi abſentiam Nuncii noſtri devolutam fuiſſe, aut accreviſſe declaramus; & nihilominus ne ullus ſuperſit dubitandi, aut interpretandi locus, & ad uberiorem cautelam* (notiſi queſta eſpreſſione) *omnem vobis circa praemiſſa poteſtatem prorſus adimimus, irritum, ac inane declarantes quidquid ſecus ſuper his a quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter attentari contigerit.* Invano cercherebbeſi da alcuno di eluder la forza, che in altri ſimili caſi aver può, e dee queſto Breve, nè io mi tratterrò in confutare i ridicoli cavilli del *Pereira*, avendolo già fatto l' Autore dell' *Antifebbronio vendicato*. (199) Porrò dunque fine a queſto ſaggio, pregando il Signore, che degniſi di tenere dalla ſua Chieſa lontane così triſti, e doloroſe vicende, le quali obbligaſſero il Sommo Paſtore ad eſſere coll' amata ſua Greggia, e co' ſubalterni Paſtori tanto reſtio.

IL FINE.

Die 20. Aprilis 1787.

Vidit pro Illuſtriſſimo D. D. Hieronymo Canonico Zucchini Vicario Capitulari Albertus Raccagni Parochus S. Antonini, ac Reverendiſſimi Capituli Theologus.

Die 28. Aprilis 1787.

Imprimatur. Fr. Angelus Maria Merenda Ordinis Prædicatorum, Sacræ Scripturæ Lector, ac Vicarius Generalis Sancti Officii Faventiæ.

In queſta ſteſſa Settimana è uſcita da miei Torchj un' Opera da gran tempo deſiderata del Chiariſſimo Signor Abate Zaccaria Eſgeſuita diviſa in due Tomi col ſeguente titolo:

Onomaſticon Rituale Seleƈtum ad uſum cum Cleri, tum ſtudioſae Eccleſiaſticarum Antiquitatum Juventutis, Auƈtore Franciſco Antonio Zaccaria: Praemittitur ex Cornelii Schultingii Bibliothecæ Eccleſiaſtica Pontificiorum Decretorum de iis maxime quae Eccleſiaſtica Officia attingunt, Index Hiſtoricus, cum antiquioribus aliis ejuſmodi Indicibus collatus, notisque illuſtratus. Accedit veluti Appendix Ratio inſtituendi Studii Ritualis, (a nullo haƈtenus excogitata) Onomaſtici hujus uſu, Auƈtorumque, qui ibi indicantur, praeſidio. Si vende pavoli dieci.

92274

Is (Marsiglio da Padova) *hostiliter Ecclesiam insectatur, & terrenis Principibus impie applaudens omnem Praelatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta, quam Saecularis largitus fuerat Magistratus..... Verum ex sacris litteris coercitus est delirantis hujus haeretici immanis furor, quibus palam ostenditur, non ex Principum arbitrio dependere Ecclesiasticam potestatem, sed ex jure divino, quo Ecclesiae conceditur, leges condere ad salutem fidelium, & in rebelles legitima censura animadvertere.*

Il Concilio Provinciale di Sens celebrato a Parigi l'anno 1528. *T. XIV, Labb. edit. Paris. pag.* 436.